

2014

# Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)



2014

# Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Emittente: «Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni» (in forma abbreviata Terna S.p.A.)

Sito Web: [www.terna.it](http://www.terna.it)

Esercizio al quale si riferisce la Relazione: 2014

Data di approvazione della Relazione: 26 marzo 2015

## Sommario

<b>Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari</b>	<b>6</b>
<b>Premessa</b>	<b>6</b>
<b>SEZIONE I Profilo dell’Emittente - Organizzazione della Società</b>	<b>7</b>
Profilo dell’Emittente	7
Mission	7
Responsabilità sociale	7
Organizzazione della Società	8
<b>SEZIONE II Informazioni sugli assetti proprietari</b>	<b>9</b>
Struttura del capitale sociale	9
Partecipazioni rilevanti nel capitale e accordi tra azionisti	9
Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie	11
Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto	11
Clausole di <i>change of control</i> e disposizioni statutarie in materia di OPA	11
Restrizioni al trasferimento di titoli e titoli che conferiscono diritti speciali	12
Restrizioni al diritto di voto	14
Nomina e sostituzione degli Amministratori e modifiche statutarie	15
Nomina, requisiti e durata in carica degli Amministratori	15
Piani di successione	18
Modifiche statutarie	18
Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un’offerta pubblica di acquisto	18
Attività di direzione e coordinamento	18
<b>SEZIONE III Compliance</b>	<b>19</b>
<b>SEZIONE IV Consiglio di Amministrazione</b>	<b>19</b>
Composizione	19
Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società	24
Induction Programme	24
Ruolo del Consiglio di Amministrazione	25
Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente	26
Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione	27
Organi Delegati e altri Consiglieri esecutivi	28
Amministratori Delegati	28
Amministratori indipendenti	29
Lead independent director	30
<b>SEZIONE V Trattamento delle informazioni societarie</b>	<b>30</b>
<b>SEZIONE VI Comitati interni al Consiglio</b>	<b>31</b>
<b>SEZIONE VII Comitato per le nomine</b>	<b>32</b>
<b>SEZIONE VIII Comitato per la remunerazione</b>	<b>33</b>
Funzioni del Comitato per la remunerazione	33

<b>SEZIONE IX</b>	<b>Remunerazione degli Amministratori</b>	<b>34</b>
<b>SEZIONE X</b>	<b>Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance</b>	<b>35</b>
	Funzioni del Comitato Controllo e Rischi e <i>Corporate Governance</i>	35
<b>SEZIONE XI</b>	<b>Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi</b>	<b>38</b>
	Amministratore esecutivo incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi	39
	Responsabile della Funzione Internal Audit	40
	Codice Etico	41
	Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001	42
	Società di revisione	43
	Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali	43
	Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi	44
<b>SEZIONE XII</b>	<b>Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate</b>	<b>45</b>
<b>SEZIONE XIII</b>	<b>Nomina dei Sindaci</b>	<b>46</b>
	Nomina e requisiti dei Sindaci	46
<b>SEZIONE XIV</b>	<b>Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale</b>	<b>49</b>
<b>SEZIONE XV</b>	<b>Rapporti con gli azionisti</b>	<b>51</b>
<b>SEZIONE XVI</b>	<b>Assemblee</b>	<b>52</b>
<b>TABELLE</b>		
	Tabella 1	56
	Tabella 2	58
<b>ALLEGATI</b>		
	Allegato 1	59

# Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2014

## Premessa

Terna S.p.A. (“Terna”), già a seguito dell’avvio della negoziazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del giugno 2004, ha adottato un sistema di *Corporate Governance* in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana e ha approvato, progressivamente, gli adeguamenti del sistema richiesti dalle ulteriori edizioni del Codice di Autodisciplina – quale da ultimo quella del luglio 2014 in base alla tempistica di adeguamento prevista dalla disciplina transitoria – dandone attuazione per l’osservanza degli impegni conseguenti fino alla data di approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2014, secondo quanto di seguito illustrato.

Pertanto, il sistema di *Corporate Governance* in atto nella Società è in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina edizione del mese di luglio 2014 (di seguito, Codice di Autodisciplina), nonché con le raccomandazioni formulate dalla CONSOB in materia e, più in generale, con la *best practice* riscontrabile in ambito internazionale con cui la Società si confronta.

Tale sistema di governo societario risulta essenzialmente orientato all’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui il Gruppo è impegnato e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti e che – come rilevato dalla stessa CONSOB – “una buona *Corporate Governance* può innescare un circolo virtuoso in termini di efficienza e integrità aziendale, tale da ripercuotersi positivamente anche sugli altri *stakeholders*”.

Il sistema di governo societario presta altresì particolare attenzione al rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di separazione funzionale e/o proprietaria che si applicano a tutti gli esercenti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (“Normativa Unbundling”), tenuto conto delle specificità delle attività svolte da Terna e dalle società controllate soggette alla regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Fin dal 2004, Terna fornisce, con la presente Relazione annuale, informativa in ordine all’evoluzione del proprio sistema di *Corporate Governance* con riferimento alle raccomandazioni contenute nelle diverse edizioni del Codice di Autodisciplina avvicendatesi e ai comportamenti concretamente adottati.

La presente Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – redatta tenendo conto delle indicazioni elaborate da Borsa Italiana – fornisce, nell’ambito di un’apposita sezione, le informazioni previste dall’art. 123 *bis* del Decreto Legislativo 58/98 (TUF) e dall’art. 144 *decies* del “Regolamento di attuazione al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti” adottato dalla CONSOB (Regolamento Emittenti) ed è corredata di un apposito allegato che illustra le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria.

Sono riservate al Consiglio di Amministrazione di Terna le deliberazioni in merito alla definizione delle regole di *Corporate Governance* aziendale, da assumere su proposta dell’Amministratore Delegato, riassunte nella presente Relazione. L’eventuale mancata adesione ad alcune specifiche disposizioni del Codice di Autodisciplina - secondo quanto previsto nell’ambito dei principi guida dello stesso Codice di Autodisciplina - è spiegata e motivata nell’ambito della sezione della Relazione che riguarda la pratica di governo relativa e altrimenti applicata dalla Società descrivendo altresì, ove la decisione sia stata diversamente assunta, come la decisione di discostarsi sia stata presa all’interno della Società e se lo scostamento è limitato nel tempo, nonché, se del caso, il comportamento adottato in alternativa per raggiungere l’obiettivo sotteso alla raccomandazione o contribuire al buon governo societario.

Tutte le informazioni contenute nella Relazione, ove non diversamente indicato, sono aggiornate in base alle informazioni disponibili alla data di approvazione della Relazione.

## Sezione I Profilo dell'Emittente - Organizzazione della Società

### Profilo dell'Emittente

#### Mission

“Terna è un grande operatore delle reti per il trasporto dell’energia. Gestisce la trasmissione di energia elettrica in Italia e ne garantisce la sicurezza, la qualità e l’economicità nel tempo. Persegue lo sviluppo della rete elettrica, una sempre maggiore efficienza operativa e l’integrazione con la rete europea. Assicura parità di condizioni di accesso a tutti gli utenti delle reti. Sviluppa attività di mercato e nuove opportunità di business con l’esperienza, la disciplina e le competenze tecniche acquisite nella gestione di sistemi complessi. Crea valore per gli azionisti grazie ad un continuo impegno all’eccellenza professionale e ad un comportamento responsabile verso la comunità, nel rispetto dell’ambiente e dei territori in cui opera”.

#### Responsabilità sociale

Terna gestisce tutte le sue attività con una grande attenzione alle loro possibili ricadute economiche, sociali e ambientali e ha identificato nell’adozione di un approccio sostenibile al business la modalità per creare, mantenere e consolidare un rapporto di reciproca fiducia con i propri *stakeholder*, funzionale alla creazione di valore per l’Azienda, la società e l’ambiente. Gli indirizzi fondamentali per la Responsabilità sociale di Terna sono esplicitati nel Codice Etico e nella *mission* aziendale e comportano la definizione di responsabilità e obiettivi concreti e misurabili nella sfera economica, ambientale e sociale oltre a quella, specifica per Terna, della responsabilità per il servizio elettrico.

In chiave di sostenibilità assume particolare rilievo il rapporto con l’ambiente. La presenza di tralicci, linee e stazioni elettriche che interagiscono con il paesaggio e la biodiversità rappresentano infatti l’impatto più significativo delle attività di Terna. Per questo l’Azienda ha scelto un approccio concertativo con le Istituzioni locali, coinvolgendo anche *stakeholder* potenzialmente critici quali le principali associazioni ambientaliste, per considerare le esigenze ambientali sin dalle prime fasi della pianificazione di nuovi tracciati. Terna ha inoltre sviluppato un sistema di gestione per controllare e mitigare l’impatto ambientale delle proprie attività. In questo modo, la considerazione delle problematiche ambientali converge con l’interesse dell’Azienda a investire nello sviluppo della rete e con quello, più generale, della collettività di beneficiare di un servizio elettrico affidabile, economico e rispettoso dell’ambiente.

I risultati di questo approccio gestionale, orientato al miglioramento continuo attraverso la definizione di obiettivi di responsabilità economica, sociale e ambientale, sono illustrati nel Rapporto di Sostenibilità, indicato dal Codice Etico come strumento per dare conto agli *stakeholder* del grado di attuazione dei propri impegni e pubblicato annualmente dal 2006.

Per il Rapporto di Sostenibilità relativo all’esercizio 2014 è prevista l’adozione della nuova release G4 dello standard internazionale del *Global Reporting Initiative* (GRI), l’organizzazione leader mondiale nell’elaborazione di linee guida sulla rendicontazione di sostenibilità. Il Rapporto di Sostenibilità è annualmente sottoposto all’analisi di una società di revisione esterna e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Tra i principali risultati del 2014 nel campo della CSR, si segnalano:

- la realizzazione del primo Rapporto integrato di Terna. Dopo tre anni di partecipazione attiva al *Pilot Programme* dell’International Integrated Reporting Council (IIRC), nel 2014 è stato pubblicato il primo Rapporto integrato, coincidente con la Relazione sulla gestione della Relazione finanziaria annuale;
- la nuova mappatura degli *stakeholder* di Terna, con annessa analisi della rilevanza. La nuova mappatura degli *stakeholder* costituisce un ulteriore passo - dopo l’analisi di materialità condotta nel 2013 - nella direzione di un modello di gestione degli *stakeholder*, il cui disegno verrà completato nel 2015. La finalità è di rafforzare e mettere a sistema gli strumenti aziendali volti a gestire la relazione con gli *stakeholder*, a conoscere le loro aspettative e opinioni e a pianificare azioni coerenti;
- l’aggiornamento dell’analisi ambientale ISO14001 e del sistema di gestione BS OHSAS 18001, in entrambi i casi per tenere conto delle nuove attività di accumulo con batterie (*storage*);
- la realizzazione di un’indagine interna sul grado di effettiva adesione ai principi del *Global Compact*, con approfondimento della parte relativa ai diritti umani secondo le indicazioni del Ruggie Report delle Nazioni Unite;
- sul fronte delle iniziative nella comunità, la conclusione del primo ciclo dell’iniziativa “Arrivano i nonni”, per la quale è stato messo a punto - in collaborazione con SDA Bocconi - un apposito questionario di misurazione degli effetti sui beneficiari.

Nel corso del 2014 Terna è stata confermata in tutti i principali indici borsistici internazionali di sostenibilità.

La relazione tra performance finanziarie, ambientali e sociali è illustrata in modo innovativo nel Rapporto Integrato, che Terna realizza in linea con le indicazioni dell’“International <IR> Framework” reso disponibile dall’IIRC a dicembre 2013.



## Organizzazione della Società

In conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate, l'organizzazione della Società – fondata sul modello di amministrazione e controllo tradizionale – si caratterizza per la presenza:

- di un Consiglio di Amministrazione incaricato di provvedere alla gestione aziendale. A tal fine il Consiglio è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli Azionisti;
- di un Collegio Sindacale chiamato a vigilare: (I) circa l'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali, (II) sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società e delle società controllate estere extra UE, nonché chiamato a espletare tutti i compiti attribuiti al Collegio Sindacale dalla legge e dal Codice di Autodisciplina. Spetta al Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 39/2010, il compito di vigilare sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e sull'indipendenza della società di revisione legale;
- dell'Assemblea dei soci, competente a deliberare tra l'altro – in sede ordinaria o straordinaria – in merito (I) alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità, (II) all'approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili, (III) all'acquisto e all'alienazione delle azioni proprie, (IV) alle modificazioni dello Statuto sociale, (V) all'emissione di obbligazioni convertibili, (VI) alle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di Operazioni con Parti Correlate per le quali non ci sia stato il parere favorevole dell'organismo indipendente competente, in conformità alla normativa vigente e in base alle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione, nonché alle operazioni urgenti sottoposte dagli Amministratori al voto consultivo dell'Assemblea (art. 13.3 dello Statuto sociale), e (VII) in sede consultiva ai sensi dell'articolo 123 *ter*, comma 6, del TUF, alla Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- di un Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari al quale sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e aziendali applicabili, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina (art. 7.C.2).

L'attività di revisione legale dei conti risulta affidata a una società di revisione legale specializzata, regolarmente iscritta all'apposito registro dei revisori legali, nominata dall'Assemblea dei soci su proposta del Collegio Sindacale.

La società incaricata della revisione legale dei conti di Terna riveste analogo incarico presso le principali società controllate. Già da tempo il Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 – e recentemente aggiornato in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo 39/2010 – ha stabilito specifiche cause di incompatibilità dell'attività di revisione legale del bilancio della Società e di una qualsiasi società del Gruppo e del bilancio consolidato con lo svolgimento di attività di consulenza prestata in favore di Terna ovvero di una qualsiasi società del Gruppo, nonché l'estensione di tali incompatibilità all'intero network della società di revisione nonché ai soci, agli Amministratori, ai componenti degli organi di controllo e ai dipendenti della società di revisione e delle altre società appartenenti al medesimo network. Inoltre, in Terna, è sottoposta all'autorizzazione del Comitato Controllo e Rischi (ora Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*) l'attribuzione alla società di revisione legale di qualunque eventuale incarico diverso da quello conferito ai sensi di legge, ma in ogni caso compreso nelle attività di revisione legale dei conti. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico per la revisione legale dei conti per il bilancio della Società e di una qualsiasi società del Gruppo e del bilancio consolidato non è comunque conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità indicate secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 39/2010 e dalla Parte III, Titolo VI, Capo I *bis* del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea del 27 maggio 2014 ha approvato le modifiche agli articoli 4.1, 10, 14.3, 15.5 e 26.2 dello Statuto sociale conseguenti alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nn. ARG/com 153/11 e 142/2013/R/EEL con le quali l'AEEGSI ha disciplinato le procedure di certificazione del gestore di trasmissione dell'energia elettrica e adottato la decisione finale di certificazione di Terna quale "gestore del sistema di trasmissione" dell'energia elettrica.

Il Consiglio di Amministrazione di Terna, riunitosi il 18 dicembre 2014, ha inoltre approvato alcuni aggiornamenti dello Statuto per adeguarne i contenuti a disposizioni normative sopravvenute ed eliminare i riferimenti ad alcune deleghe per aumentare il capitale sociale che, ormai risalenti nel tempo, risultavano già eseguite.

In particolare, in attuazione al D.L. 15 marzo 2012 n. 21 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L.11 maggio 2012, n. 56 ("Decreto Golden Power"), sono state eliminate le clausole in materia di poteri speciali presenti nello Statuto sociale di Terna e alcune disposizioni transitorie superate relative all'ultimo periodo dell'art. 6.4 (che, in seguito ai complessivi adeguamenti statutari, risulta rinumerato come art. 6.3), nonché le clausole dell'art. 5 (artt. 5.3, 5.4 e 5.5), che hanno esaurito la loro efficacia, relative alla delega per aumenti di capitale a servizio di piani di stock option.



## Sezione II Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123 bis, comma 1, del TUF)

### Struttura del capitale sociale (ex art. 123 bis, comma 1, lettera a), del TUF)

Il capitale della Società, alla data del 26 marzo 2015, ammonta a euro 442.198.240,00 ed è costituito esclusivamente da azioni ordinarie nominative, per un totale di 2.009.992.000 azioni ordinarie Terna del valore nominale di euro 0,22, interamente liberate. Ogni azione dà diritto a un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale. Le azioni ordinarie attribuiscono gli ulteriori diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge per le azioni con diritto di voto.

Le azioni Terna dal 23 giugno 2004 sono quotate sul Mercato Italiano della Borsa Telematica organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comparto *Mercato Telematico Azionario* ("MTA") – segmento *Large Cap* (o *Blue Chip*), comprendente le prime 40 imprese maggiormente capitalizzate e con maggiore grado di liquidità e appartengono all'indice *Financial Times Stock Exchange - Milano Indice di Borsa* (FTSE MIB).

L'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 5.2 dello Statuto sociale, può deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del codice civile in favore di dipendenti, ovvero a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile in favore di soggetti individuati con deliberazione assembleare.

La Società non ha emesso altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione. Terna non ha emesso titoli che non siano negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.

### Partecipazioni rilevanti nel capitale e accordi tra azionisti (ex art. 123 bis, comma 1, lettere c) e g), del TUF)

In base alle risultanze del libro dei soci, alle comunicazioni ricevute ai sensi del Regolamento Emittenti, alle informazioni a disposizione e con riferimento al capitale sociale alla data del 26 marzo 2015 di euro 442.198.240,00, per un totale di 2.009.992.000 azioni ordinarie Terna del valore nominale di euro 0,22, risultano partecipare al capitale sociale in misura superiore alle soglie di rilevanza indicate da Consob:

- CDP Reti S.p.A. (società per azioni controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a sua volta partecipata al 80,1% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana) in possesso del 29,851% del capitale sociale;
- People's Bank of China, in possesso del 2,010% del capitale sociale.

In base alle medesime evidenze indicate, alla data del 31 dicembre 2014, risultava partecipare al capitale sociale in misura superiore alle soglie di rilevanza indicate da Consob:

- CDP Reti S.p.A. (società per azioni controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a sua volta partecipata al 80,1% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana) in possesso del 29,851% del capitale sociale.

BlackRock Inc. (con riferimento alle partecipazioni detenute attraverso società di gestione del Gruppo BlackRock, a titolo di gestione del risparmio) ha dichiarato di avvalersi dell'esenzione prevista dall'art. 119 bis, commi 7 e 8, del Regolamento Emittenti come modificato dalla delibera Consob n. 18214 entrata in vigore il 6 giugno 2012. Pertanto, a partire dalla data del 6 giugno 2012, BlackRock Inc.: (i) ha richiesto che le partecipazioni in precedenza dichiarate in Terna, superiori al 2% e inferiori al 5%, non vengano più considerate rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione previsti; (ii) ha dichiarato di essersi mantenuta sotto la nuova soglia di rilevanza medio tempore dall'entrata in vigore delle novità Consob e (iii) di possedere (attraverso società di gestione del Gruppo BlackRock, a titolo di gestione del risparmio), alla data dell'8 novembre 2012, una partecipazione pari al 2,73% del capitale.

Nessun altro soggetto risulta partecipare al capitale stesso in misura superiore alle soglie di rilevanza indicate da Consob. Con riferimento alla situazione di controllo in particolare si rappresenta che con lettera del 30 ottobre 2014, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") ha reso noto di avere ceduto l'intera partecipazione detenuta in Terna del 29,851% del capitale sociale alla CDP Reti S.p.A. ("CDP Reti"), società al tempo interamente posseduta da CDP rappresentando che risultava *"invariata la relazione di controllo di fatto esistente tra CDP e Terna, dichiarata con comunicazione del 19 aprile 2007"*. Con la successiva lettera del 2 dicembre 2014, CDP ha reso noto:

- da un lato, di avere ceduto, in data 27 novembre 2014, una quota complessiva del 40,898% del capitale di CDP Reti a State Grid Europe Limited ("SGEL" o "l'Investitore") - società interamente controllata da State Grid International Development Limited ("SGID"), del gruppo State Grid Corporation of China - e a un gruppo di investitori istituzionali italiani e che, all'esito di detta operazione di cessione di quote, la partecipazione di controllo posseduta da CDP in CDP Reti risultava costituita da n. 95.458 azioni di categoria A, rappresentative del 100% delle azioni di categoria A e del 59,102% del capitale sociale;
- dall'altro che restavano invece *"invariati gli altri dati precedentemente comunicati in relazione alle suddette partecipazioni"*.

A tale riguardo si rappresenta inoltre che, nell'ambito di pattuizioni parasociali sottoscritte tra CDP, SGEL e SGID in data 27 novembre 2014 e in relazione a CDP Reti, Snam S.p.A. e Terna di cui appresso, CDP ha confermato di avere il controllo esclusivo di diritto di CDP Reti.

In ordine agli accordi tra azionisti si rappresenta che, l'unico patto parasociale attualmente in essere di cui la Società è a conoscenza e rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF è il patto parasociale tra CDP, SGEL e SGID, stipulato in data 27 novembre 2014 e iscritto al Registro delle Imprese di Roma in data 1° dicembre 2014, come da avviso stampa sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 2 dicembre 2014 ed estratto pubblicato sul sito internet di Consob e della Società ([www.terna.it](http://www.terna.it), nella sezione Investor Relations, *sub* Azionariato e Patti parasociali) cui si rinvia.

A tale riguardo si rappresenta infatti che, con comunicazione del 5 agosto 2014, CDP - in vista dell'operazione di cessione di quote di partecipazione di CDP Reti sopra rappresentata - ha comunicato alla Società le informazioni essenziali, ai sensi dell'art. 122 del TUF e degli artt. 127 e 130 del Regolamento Emittenti, contenute nel contratto di compravendita all'uopo sottoscritto il 31 luglio 2014 e pubblicate sul sito internet della Società.

Successivamente all'operazione di cessione di quote, CDP ha comunicato alla Società di avere sottoscritto con SGEL e SGID, nella medesima data della cessione e in sostituzione delle precedenti pattuizioni del 31 luglio 2014 tra le stesse parti, un patto parasociale in relazione a CDP Reti, Snam S.p.A. e Terna, che riconosce a SGEL diritti di *governance*, provvedendo a trasmettere le informazioni essenziali di tale patto.

Il Patto Parasociale contiene (i) previsioni aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto in Terna e in CDP Reti ex art. 122, comma 1, del TUF; e (ii) clausole che pongono limiti al trasferimento delle azioni ex articolo 122, comma 5, lettera b), del TUF.

La durata di tali pattuizioni è fissata in 3 anni dalla sottoscrizione ed è previsto l'automatico rinnovo per ulteriori periodi di 3 anni, salvo disdetta. Nel caso in cui CDP comunichi all'Investitore la propria intenzione di non rinnovare il patto almeno sei mesi prima della successiva scadenza, l'Investitore avrà il diritto di recedere da CDP Reti.

Per quanto qui concerne, il patto menzionato del 27 novembre 2014 attribuisce in particolare all'Investitore:

- con riferimento a CDP Reti
  - il diritto di nominare due dei cinque componenti il Consiglio di Amministrazione di CDP Reti, restando fissata la designazione degli altri in capo a CDP;
  - il diritto di nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente fintanto che l'Investitore detenga una partecipazione pari ad almeno il 20% del capitale di CDP Reti, fermo restando che il Presidente del collegio sindacale sarà in ogni caso scelto tra i sindaci effettivi designati da CDP;
  - alcune materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione relative, tra l'altro, (i) al budget e business plan, (ii) alle proposte di modifica dello statuto sociale di CDP Reti, (iii) alle decisioni concernenti la lista di candidati da presentare ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Terna, (iv) alle decisioni sull'esercizio dei diritti di voto di CDP Reti nelle assemblee straordinarie di Terna, (v) al trasferimento, in tutto o in parte, della partecipazione del 29,851% detenuta da CDP Reti in Terna e all'acquisto di qualunque ulteriore azione di Terna, se e nei limiti in cui tale acquisto faccia sorgere l'obbligo di CDP Reti di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su Terna, (vi) all'assunzione di indebitamento (ulteriore rispetto a quello esistente alla stipula del patto) superiore a determinate soglie e modifiche dei principali termini e condizioni degli accordi di finanziamento stipulati da CDP Reti prima della stipula del patto, (vi) alle proposte di distribuzione di dividendi e/o riserve e/o altre distribuzioni da parte di CDP Reti, (vii) alle operazioni con parti correlate di CDP Reti che non siano a condizioni di mercato;
  - il diritto di veto dell'Investitore sulle delibere *sub* (v), (vi) e (vii) di cui al precedente punto, che non potranno essere adottate senza il voto favorevole di almeno uno degli amministratori designati dall'Investitore;
  - specifici *quorum* per le deliberazioni consiliari che prevedono la partecipazione necessaria di almeno 1 componente il Consiglio di Amministrazione di CDP Reti designato dall'Investitore, salva nuova convocazione del Consiglio con il medesimo ordine del giorno;
  - specifici quorum deliberativi nelle assemblee straordinarie di CDP Reti, fintanto che l'Investitore detenga una partecipazione pari ad almeno il 20% del capitale di CDP Reti, relative a specifiche materie quali: aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli azionisti, scissioni non proporzionali, fusioni che non riguardino società interamente possedute o possedute al 90%, modifiche alle clausole statutarie che prevedono diritti a protezione degli azionisti di minoranza;
  - il diritto di recesso da CDP Reti nel caso, tra gli altri, in cui venga meno, per qualsivoglia ragione, il controllo esclusivo di diritto di CDP su CDP Reti (Cambio di controllo);
- con riferimento a Terna e fintanto che l'Investitore detenga una partecipazione pari ad almeno il 20% del capitale di CDP Reti
  - il diritto di designare un candidato da inserire nella lista dei candidati alla carica di Amministratore di Terna, attribuendogli una posizione nella lista tale da garantirgli la nomina nel caso in cui la stessa ottenga la maggioranza dei voti nell'Assemblea di Terna.

In ragione di quanto previsto dalla normativa in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, nell'ambito del patto illustrato è posto anche il divieto rispettivamente per l'Investitore e per CDP, in ragione della partecipazione diretta o indiretta in CDP Reti, di acquistare, direttamente o indirettamente, azioni in Terna.

Riguardo poi ad alcune pattuizioni relative a trasferimenti infragruppo e a quelle relative all'intrasferibilità assoluta delle partecipazioni detenute dai pattisti in CDP Reti ("Intrasferibilità assoluta"), si segnala quella specifica relativa all'intrasferibilità di tali partecipazioni a "un concorrente diretto di Snam e/o Terna - per tale intendendosi qualsiasi soggetto industriale la cui principale attività consista nella gestione di sistemi di trasmissione del gas naturale e/o dell'energia elettrica nel territorio dell'Unione Europea così come a ogni persona che eserciti, direttamente o indirettamente, il controllo, anche congiunto, su tale soggetto industriale" ("Intrasferibilità a un Diretto Concorrente").

Nel caso di trasferimenti a terzi della partecipazione, qualora una delle parti, a seguito del trasferimento, venga a detenere una partecipazione in CDP Reti inferiore al 20% del capitale della stessa, è comunque previsto reciprocamente tra le parti l'impegno a far sì che gli Amministratori da essa designati in CDP RETI, e/o in Terna rassegnino le proprie dimissioni. Analogo impegno volto alle dimissioni designati dall'Investitore in Terna è disciplinato nel caso in cui l'Investitore non sia più interamente posseduto, direttamente e/o indirettamente da SGID.

Nell'ambito delle suddette pattuizioni sono inoltre state introdotte specifiche previsioni che tengono conto di quanto previsto dalla Normativa Unbundling e dalle disposizioni del sistema di governo societario di Terna, quale società operante nel settore dell'energia elettrica, volte a garantirne il rispetto. In particolare, l'Investitore si è impegnato a far sì che l'Amministratore da esso designato nel Consiglio di Amministrazione di Terna (se e nei limiti in cui tale Amministratore non sia indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF) si astenga, nella misura massima consentita dalla legge, dal ricevere informazioni e/o documentazione da Terna in relazione a questioni sulle quali tale Amministratore abbia un conflitto di interessi per conto dell'Investitore e/o di qualsiasi soggetto a esso affiliato, in relazione a opportunità commerciali in cui sia Terna, sia l'Investitore e/o un soggetto a esso affiliato, abbiano un interesse e possa sussistere concorrenza ("Materie Oggetto di Conflitto"). Inoltre, tale Amministratore non potrà prendere parte alle discussioni nel Consiglio di Amministrazione di Terna concernenti Materie Oggetto di Conflitto.

Inoltre, al fine di risolvere eventuali situazioni di violazione della normativa in materia di *ownership unbundling* laddove l'Investitore non intenda conformarsi alle eventuali prescrizioni o misure imposte dalle autorità competenti è prevista una specifica deroga alle disposizioni del patto relative all'intrasferibilità assoluta.

#### **Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123 bis, comma 1, lettera m), del TUF)**

Alla data della presente relazione, non esistono deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile ad aumentare il capitale sociale, né autorizzazioni in favore del Consiglio di Amministrazione a emettere strumenti finanziari partecipativi ovvero ad acquistare azioni proprie della Società ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile. Terna non possiede, né ha acquistato o ceduto nel corso dell'esercizio, neanche indirettamente, azioni proprie, né azioni della società controllante.

#### **Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera e), del TUF)**

Il meccanismo di esercizio dei diritti di voto in Assemblea attraverso associazioni di azionisti, ivi incluse quelle che eventualmente riuniscono azionisti dipendenti, è disciplinato con apposito rinvio alle vigenti disposizioni di legge specifiche in materia. Sulla scorta di quanto auspicato dalla legislazione speciale in materia di società quotate, lo Statuto di Terna ha introdotto una specifica disposizione volta ad agevolare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti della Società stessa e delle sue controllate, favorendo in tal modo il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari (art. 11.1 dello Statuto sociale). Alla data del 26 marzo 2015 non è stata notificata alla Società la costituzione di alcuna associazione di azionisti dipendenti.

#### **Clausole di *change of control* (ex art. 123 bis, comma 1, lettera h), del TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex art. 104, comma 1 ter, e 104 bis comma 1, del TUF)**

In merito agli accordi significativi dei quali Terna o le sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento del controllo di Terna, si segnala quanto segue.

Nei contratti di prestito stipulati con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sono incluse clausole di rimborso anticipato obbligatorio qualora la Società proceda a o sia oggetto di operazioni di fusione o di scissione o mutamento del controllo. Nel caso in cui tali eventi si manifestino, la BEI avrà la facoltà di domandare ogni informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere circa la situazione societaria, al fine di comprenderne le modifiche e le relative conseguenze sugli impegni della Società nei confronti della Banca e qualora la BEI reputi, a proprio ragionevole giudizio, che tali operazioni possano avere conseguenze negative sugli impegni assunti dalla Società, la stessa avrà la facoltà di richiedere le necessarie modifiche ai contratti di prestito ovvero una soluzione alternativa soddisfacente per la Banca stessa ovvero il rimborso anticipato del prestito.

In materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, lo Statuto sociale non prevede alcuna deroga alle disposizioni del TUF sulla *cd. passivity rule* previste dall'art. 104, commi 1 e 1-*bis*, del TUF, né sono previste regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104 *bis*, del TUF, ferme restando – ai sensi dell'art.104 *bis* comma 7, del TUF – le disposizioni statutarie e di legge in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto, di cui all'art. 3 del Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 e s.m.i. (c.d. “Legge sulle Privatizzazioni”).

### **Restrizioni al trasferimento di titoli e titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123 *bis*, comma 1, lettere b) e d), del TUF)**

Non esistono limitazioni statutarie alla libera disponibilità dei titoli azionari, fatto salvo quanto già descritto nel precedente titolo *sub* “Partecipazioni rilevanti nel capitale e accordi tra azionisti” relativamente al patto parasociale in essere tra CDP, SGEL e SGID e a quanto previsto dallo Statuto sociale in relazione alle disposizioni in materia di privatizzazioni del Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 e s.m.i. – c.d. “Legge sulle Privatizzazioni”. In particolare, in attuazione alla normativa in materia di privatizzazioni, lo Statuto sociale di Terna stabilisce un “limite massimo di possesso azionario” – pari a una partecipazione diretta e/o indiretta di azioni di Terna superiore al 5% del capitale sociale – per soggetti diversi dallo Stato italiano, enti pubblici e soggetti sottoposti al rispettivo controllo: l'applicazione di tali disposizioni, in alcune circostanze indicate nello Statuto sociale, ha effetto anche sui diritti di voto.

Il “limite massimo di possesso azionario” (previsto all'art. 6.3 dello Statuto sociale e secondo quanto disposto dall'art. 3 della “Legge sulle Privatizzazioni”) è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del TUF, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate. Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (5%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Tale limite di possesso azionario – secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della “Legge sulle Privatizzazioni” – decade comunque allorché sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto, a condizione che l'offerente venga a detenere, a seguito dell'offerta, una partecipazione almeno pari al settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Per effetto dell'abrogazione delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 1, della Legge sulle Privatizzazioni in materia di “poteri speciali” esercitabili dallo Stato italiano (rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a prescindere dalla quantità di azioni Terna eventualmente possedute dallo stesso Ministero), avvenuta con l'entrata in vigore, dal 7 giugno 2014, sia del DPR 25 marzo 2014, n. 85 (in G.U. 6 giugno 2014 e recante il “Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21”), sia delle disposizioni del D.L. 15 marzo 2012 n. 21 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 11 maggio 2012, n. 56 (nel seguito “Decreto Golden power”), hanno cessato di avere efficacia le clausole in materia di “poteri speciali” presenti nello Statuto sociale di Terna, che sono state eliminate con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 18 dicembre 2014 (come descritto nel precedente titolo *sub* “Organizzazione della Società”).

In base alle disposizioni del “Decreto Golden Power”, il legislatore ha infatti dettato nuove disposizioni in materia di “poteri speciali” del Governo “inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, al fine di uniformare la normativa nazionale alla normativa dell'Unione Europea, attribuendo all'Esecutivo poteri di intervento per tutelare gli interessi legittimi, essenziali e strategici del Paese.

Tali disposizioni, contenute agli artt. 2 e 3 del “Decreto Golden Power”, essenzialmente prevedono:

- l’emanazione di appositi regolamenti, da aggiornare almeno ogni tre anni, volti a individuare *“le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l’approvvigionamento minimo e l’operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo”*;
- l’obbligo di notifica al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – entro 10 giorni e comunque prima che vi sia data attuazione – di delibere, atti e operazioni adottati da una società che detenga uno o più degli attivi come sopra individuati, che abbia per effetto:
  - modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi,
  - il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione aventi a oggetto la fusione o la scissione della società,
  - il trasferimento all’estero della sede sociale,
  - il mutamento dell’oggetto sociale,
  - lo scioglimento della società,
  - la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’art. 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della *“Legge sulle Privatizzazioni”*, come da ultimo modificata dall’articolo 3 dello stesso decreto,
  - il trasferimento dell’azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi,
  - l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,

nonché l’obbligo di notifica delle delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi;

- il potere di veto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato – su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri – sulle delibere, gli atti o le operazioni notificate che diano luogo *“a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti”*. Il potere di veto può essere esercitato anche nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, qualora ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Il veto è comunicato entro 15 giorni dalla notifica; tale termine può essere sospeso per una sola volta nel caso di richiesta di informazioni e fino al ricevimento delle stesse che devono essere rese entro il termine di 10 giorni.

Le delibere, gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione degli obblighi di notifica dell’informativa o in violazione delle condizioni, delle prescrizioni o del veto posti dal Governo sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all’eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Chiunque non osservi le disposizioni in materia di notifica e di veto, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative indicate nello stesso *“Decreto Golden Power”*;

- l’obbligo di notifica al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – entro 10 giorni – di acquisti a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto, sia esso una persona fisica o giuridica, esterno all’Unione Europea, ossia *“che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito”*, di partecipazioni di controllo in società che detengono gli attivi individuati come strategici, *“di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto”*. La notifica è accompagnata *“da ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell’acquirente e del suo ambito di operatività”*. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto anche della partecipazione detenuta da terzi con cui l’acquirente ha stipulato patti parasociali;
- il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 15 giorni dalla notifica delle predette acquisizioni e da esercitarsi, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, e su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, trasmessa contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, di:
  - condizionare l’efficacia dell’acquisto all’assunzione da parte dell’acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato *“relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti”*, qualora l’acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio a detti interessi, o
  - opporsi all’acquisto, in casi eccezionali di rischio per la tutela degli indicati interessi essenziali dello Stato, non eliminabili attraverso l’assunzione degli impegni di cui sopra.

Decorsi i predetti termini, l’operazione può essere effettuata.

Fino alla notifica e al decorso del termine per l’eventuale esercizio dei poteri speciali relativi alle indicate acquisizioni, i diritti di voto e gli altri diritti non patrimoniali connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi, così come tali diritti sono sospesi in caso di mancato rispetto degli impegni imposti come condizione all’ammissibilità dell’acquisizione, per tutto il periodo in cui perdura l’inadempimento medesimo. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli.



L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alle sanzioni amministrative indicate nello stesso "Decreto Golden Power".

In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle. Le azioni dovranno essere cedute entro 1 anno e, in caso di mancata ottemperanza, su richiesta del Governo, il tribunale ordinerà la vendita delle suddette azioni.

Ferme le disposizioni sopra commentate, l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione Europea è consentito a condizione di reciprocità, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione Europea;

- i poteri speciali di veto e di opposizione alle acquisizioni sono esercitati sulla base di criteri oggettivi, quali:
  - l'esistenza di legami tra gli operatori coinvolti e (a) paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze; o (b) organizzazioni criminali o con soggetti o enti a esse comunque collegati;
  - l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione a garantire: (a) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti; (b) il mantenimento, la sicurezza o l'operatività delle reti e degli impianti.

Le procedure per le notifiche e per l'attivazione dei "poteri speciali" sono state disciplinate dal DPR 25 marzo 2014, n. 86 in G.U. 6 giugno 2014 (nel seguito "Procedura") e dal DPCM "del 6 agosto 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 26 settembre 2014, recante la disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni" di cui all'avviso di pubblicazione inserito nella G.U. del 2 ottobre 2014 n. 229, che ha dato attuazione alle disposizioni della Procedura individuando gli uffici competenti coinvolti (nel seguito "DPCM di attuazione").

Lo Statuto sociale non prevede azioni a voto plurimo (ai sensi dell'art.127 *sexies* del TUF) o maggiorato (ai sensi dell'art.127 *quinquies* del TUF).

### **Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera f), del TUF)**

In attuazione alla normativa in materia di privatizzazioni sono previste (all'art. 6.3 dello Statuto sociale) alcune restrizioni al diritto di voto collegate ai limiti al possesso azionario secondo quanto indicato nel precedente titolo. Ulteriori restrizioni sono previste in base alle disposizioni del Decreto Golden Power, secondo quanto indicato nel precedente titolo, in connessione alle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali in relazione ad acquisti a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto, sia esso una persona fisica o giuridica, esterno all'Unione Europea, ossia "che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito", di partecipazioni di controllo in Terna e, altresì, in caso di esercizio del potere di opposizione.

Infine, sono previste restrizioni per gli operatori del settore elettrico (in base al disposto dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 in materia di "criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione") per i quali è stabilito un limite pari al 5% del capitale sociale all'esercizio del diritto di voto in sede di nomina degli Amministratori (art. 14.3 lett. e) dello Statuto sociale).

In ordine all'espressione del diritto di voto in Assemblea, si rinvia a quanto descritto nella successiva "Sezione XVI: Assemblee", in merito alle disposizioni statutarie (di cui specificamente agli artt. 10.2, 14.3 lett. f) e 26.2) introdotte dall'Assemblea della Società del 27 maggio 2014 (come descritto nel precedente titolo *sub* "Organizzazione della Società") che individuano ipotesi di conflitto di interessi agli effetti dell'art. 2373 del codice civile in adeguamento alle disposizioni della Direttiva 2009/72/CE e del D.Lgs n. 93/2011 e alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nn. ARG/com 153/11 e 142/2013/R/EEL con le quali l'AEEGSI ha disciplinato le procedure di certificazione del gestore di trasmissione dell'energia elettrica e adottato la decisione finale di certificazione di Terna quale "gestore del sistema di trasmissione" dell'energia elettrica.

## Nomina e sostituzione degli Amministratori e modifiche statutarie (ex art. 123 bis, comma 1, lettera I), del TUF)

### *Nomina, requisiti e durata in carica degli Amministratori*

Le modalità per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 14 dello Statuto.

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea tra sette e tredici membri (art. 14.1 dello Statuto sociale), nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato (art. 14.2 dello Statuto sociale).

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i componenti il Consiglio (art. 16.1 dello Statuto sociale e art. 2380 bis, comma 5, del codice civile); in mancanza, dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può eleggere un Vice presidente.

La nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ha luogo – in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni e in conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate – secondo il meccanismo del “voto di lista”, disciplinato dall'art. 14.3 dello Statuto sociale, finalizzato a garantire una presenza nell'organo di gestione di componenti designati dalle minoranze azionarie, in misura pari a tre decimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore.

In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 bis, della “Legge sulle Privatizzazioni”, dall'art. 147 ter del TUF e dalle norme di attuazione delle disposizioni di legge sopra menzionate contenute negli articoli 144 ter e seguenti del Regolamento Emittenti, tale sistema elettivo prevede che le liste dei candidati possano essere presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente ovvero da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari nei termini e nei modi previsti dalla legge, della percentuale almeno dell'1% – ovvero della minore misura prevista dalla normativa anche regolamentare – delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea.

In proposito la CONSOB, in attuazione a quanto previsto dall'art. 147 ter del TUF e dall'art. 144 septies del Regolamento Emittenti, ha fissato – con Delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015 e per l'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2014 – la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di Terna nell'1% del capitale, tenendo conto della capitalizzazione della Società e facendo salva la minor quota eventualmente prevista dallo Statuto.

La presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono regolati, per espresso rinvio dello Statuto, dalla normativa anche regolamentare applicabile e, ove richiesto nello Statuto sociale, dalle indicazioni fornite dalla Società nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

In particolare, la presentazione e il deposito delle liste devono avvenire – ai sensi dell'articolo 147 ter, comma 1 bis, del TUF – almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata – secondo quanto previsto dall'art. 147 ter, comma 1 bis, del TUF – avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti aventi diritto devono presentare e/o recapitare la relativa documentazione rilasciata ai sensi dell'art. 23 del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” vigente per tempo (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008 come successivamente modificato, c.d. “provvedimento unico”), anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia almeno 21 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione).

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono elencare i candidati mediante un numero progressivo (art. 14.3 dello Statuto sociale).

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e all'art. 147 ter, comma 1 ter, del TUF secondo quanto disposto dagli articoli art. 14.3 e 31.1 dello Statuto sociale.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto (art. 147 ter del TUF e art. 15.4 dello Statuto sociale) e ogni altra informazione o dichiarazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche.

In ordine alle caratteristiche personali dei candidati e in base a quanto indicato negli articoli 2.P.3 e 3.C.3 e nel Commento all'art. 2 del Codice di Autodisciplina, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è espressamente rivolto agli azionisti l'invito, in sede di composizione delle liste, a valutare le caratteristiche dei candidati anche relativamente alle caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere in relazione alle dimensioni della Società e alla specificità del settore in cui essa opera.



Inoltre è previsto, secondo quanto indicato nel Commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, che le liste dei candidati siano accompagnate dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del medesimo Codice. Al riguardo, unitamente alle liste, è richiesto, in base a uno specifico richiamo inserito nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il deposito dell'attestazione di ciascun candidato, sotto la propria responsabilità, circa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del medesimo Codice.

Le liste sono corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (tra cui quelle previste dall'art. 15.5 dello Statuto sociale introdotte dall'Assemblea del 27 maggio 2014 per tutti gli Amministratori della Società, in adeguamento alle disposizioni della Direttiva 2009/72/CE e del D.Lgs n. 93/2011 e alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nn. ARG/com 153/11 e 142/2013/R/EEL con le quali l'AEEGSI ha disciplinato le procedure di certificazione del gestore di trasmissione dell'energia elettrica e adottato la decisione finale di certificazione di Terna quale "gestore del sistema di trasmissione" dell'energia elettrica), nonché dalle informazioni previste dall'articolo 144 *octies*, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto.

I soci che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (avente a oggetto "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo"), che raccomanda loro di depositare, insieme alla lista, una dichiarazione inerente l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147 *ter*, comma 3, del TUF contenente le informazioni elencate nella stessa Comunicazione con riguardo all'elezione dell'organo di amministrazione.

Le liste, corredate dalle informazioni sulle indicate caratteristiche dei candidati e dalle ulteriori dichiarazioni e informazioni previste dall'articolo 144 *octies*, comma 1, Regolamento Emittenti e dalla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, sono messe a disposizione del pubblico – ai sensi dell'articolo 147 *ter*, comma 1 *bis*, del TUF – presso la sede sociale, sul sito internet della Società e secondo le modalità previste dalla CONSOB, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, garantendosi in tal modo una procedura trasparente per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dallo Statuto sociale.

In particolare, gli Amministratori della Società devono possedere requisiti di onorabilità analoghi a quelli applicabili ai sindaci delle società quotate (art. 15.2 dello Statuto sociale). Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità (art. 14.3 dello Statuto sociale).

Riguardo ai requisiti di professionalità lo Statuto sociale (art. 15.3) stabilisce che non possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro; ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società, come definite nell'art. 26.1 dello Statuto; ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, come definiti nell'art. 26.1 dello Statuto (si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale e al diritto tributario, all'economia aziendale e alla finanza aziendale, nonché le materie e i settori di attività inerenti all'energia in generale, alle comunicazioni e alle strutture a rete).

Con maggior rigore rispetto a quanto previsto dall'art. 147 *ter* comma 4, del TUF, almeno un terzo degli Amministratori in carica deve inoltre essere in possesso di specifici requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15.4 dello Statuto che richiama i requisiti dei Sindaci indicati dall'art. 148, comma 3, del TUF; inoltre, agli Amministratori esecutivi, tenuto conto della specifica attività svolta dalla Società, risultano applicabili i requisiti di indipendenza risultanti dall'art. 15.5 dello Statuto sociale.

La presenza di Amministratori qualificabili come "indipendenti", secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, assume rilevanza nell'ambito della composizione dei Comitati consiliari previsti dallo stesso Codice e del Comitato Operazioni con Parti Correlate istituito in Terna in adempimento alle disposizioni del Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate emanato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificata con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo a ciascuno dei suoi componenti e valuta periodicamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei suoi componenti non esecutivi, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. La Società si è dotata di una specifica procedura interna che definisce i criteri per la valutazione dell'indipendenza dei propri componenti non esecutivi e per l'accertamento dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina ("Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d'indipendenza degli Amministratori ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina").

Tale procedura, recentemente aggiornata con delibera del 19 dicembre 2012 coerentemente con le nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina, prevede la verifica dei requisiti dopo la nomina, ovvero ogniqualvolta si verifichino eventi che possono interferire sulla condizione di indipendenza di un Amministratore e comunque almeno una volta l'anno (di norma nei 30 giorni precedenti l'approvazione del progetto di bilancio). A tal fine, sono richieste agli Amministratori le informazioni necessarie per consentire al Consiglio di effettuare la propria valutazione. Inoltre, tenuto conto di quanto auspicato nell'ambito dell'art. 5 del Codice di Autodisciplina, è previsto che gli Amministratori non esecutivi che abbiano dichiarato la loro indipendenza si impegnino a mantenere tale requisito per tutta la durata dell'incarico, rimettendo eventualmente la verifica della permanenza del requisito a una nuova valutazione del Consiglio di Amministrazione che, se del caso, può essere effettuata anche con riferimento a criteri parzialmente diversi da quelli individuati di cui è data informativa secondo quanto richiesto dallo stesso Codice di Autodisciplina (art. 3.C.4).

In base al procedimento di nomina degli Amministratori secondo il meccanismo del "voto di lista" disciplinato dall'art. 14.3 dello Statuto sociale, ogni avente diritto al voto può votare in Assemblea una sola lista. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti (cd. lista di maggioranza) vengano tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore). I restanti Amministratori vengano tratti dalle altre liste (cd. liste di minoranza), facendosi applicazione a tal fine delle specifiche regole indicate nelle lettere b) e c) dello stesso articolo 14.3. Nel caso in cui, all'esito delle votazioni, non risultasse rispettata la normativa in materia di equilibrio tra i generi, l'art. 14.3 lettera c-bis) dello Statuto sociale prevede la formazione di una nuova graduatoria decrescente tra tutti i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste (compresa la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti) e la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria con il primo dei candidati del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla medesima lista del candidato sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsti dallo Statuto. In caso di parità di quozienti, il sostituto viene tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsti dallo Statuto. In caso di mancanza di candidati da tale lista, si procederà con le maggioranze di legge rispettando una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione. Ove sia necessario nominare più di un candidato di genere diverso da quello degli altri candidati risultati eletti, l'operazione di sostituzione indicata verrà eseguita risalendo dal basso la graduatoria fino al soddisfacimento del dettato normativo.

Le disposizioni statutarie – introdotte con delibera dell'Assemblea del 16 maggio 2012 – finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione, secondo quanto previsto dall'art. 31.1 dello Statuto sociale, ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2011, n. 174 e in vigore dal 12 agosto 2011, salvo ulteriori proroghe previste dalla legge. In particolare tali disposizioni hanno trovato la prima applicazione in occasione del rinnovo degli organi sociali venuti in scadenza con l'approvazione del bilancio 2013 deliberato dall'Assemblea del 27 maggio 2014.

In base a quanto previsto dall'art. 147 *ter*, comma 3, del TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Per la nomina di amministratori che, per qualsiasi ragione, non vengono eletti secondo il procedimento del "voto di lista", l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e in modo da assicurare comunque:

- la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire almeno un amministratore se il consiglio è composto da non più di sette membri, ovvero due amministratori se il consiglio è composto da più di sette membri);
- il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Lo Statuto prevede infine per gli operatori del settore elettrico un limite pari al 5% del capitale sociale per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto in sede di nomina degli Amministratori, secondo quanto già indicato nel precedente titolo. Tali restrizioni concorrono con quelle previste, più in generale, per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee in attuazione alla normativa in materia di privatizzazioni vigente per tempo e collegate ai limiti al possesso azionario disciplinati agli articoli 6.3 dello Statuto sociale, secondo quanto già descritto nel precedente titolo *sub* "Restrizioni al trasferimento di titoli e titoli che conferiscono diritti speciali".

Per l'eventuale sostituzione degli Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

In ogni caso la sostituzione dei Consiglieri cessati viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione, assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dall'art. 15.4 dello Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. In sede di elezione degli Amministratori, in qualsiasi delle modalità previste dallo Statuto sociale, trovano altresì applicazione le specifiche previsioni statutarie (specificamente l'art. 14.3 lett. f dello Statuto sociale) in materia di conflitto di interessi agli effetti dell'art. 2373 del codice civile introdotte ai sensi della Direttiva 13 luglio 2009, n. 2009/72/CE e del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93, meglio illustrate nella successiva Sezione XVI: "Assemblee".

### Piani di successione

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli assetti proprietari di Terna e della concentrazione dell'azionariato, ha ritenuto già il 20 marzo 2012 – con riferimento a quanto previsto dal paragrafo VIII dei “Principi guida e regime transitorio” che ha anticipato per gli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib allo scorso esercizio gli obblighi di informativa in ordine alle disposizioni dell'odierno art. 5.C.2 del Codice di Autodisciplina – di non procedere a una valutazione di piani di successione per gli Amministratori esecutivi. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 maggio 2014, ha comunque istituito il Comitato per le Nomine, secondo quanto meglio descritto nella Sezione VII: “Comitato per le Nomine”, al quale ha attribuito il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla dimensione e alla composizione del Consiglio stesso.

### Modifiche statutarie

Per quanto riguarda le norme applicabili alle modificazioni dello Statuto sociale, l'Assemblea straordinaria delibera al riguardo con le maggioranze previste dalla legge.

Lo Statuto sociale (art. 21.2), secondo quanto consentito dalla legge, attribuisce al Consiglio di Amministrazione il potere di adottare alcune delibere di competenza assembleare che possono determinare modifiche statutarie quali:

- a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Le disposizioni del “Decreto Golden Power” – come già descritte nel precedente titolo *sub* “Restrizioni al trasferimento di titoli e titoli che conferiscono diritti speciali” – attribuiscono al Governo il “potere speciale” di veto in occasione di deliberazioni che abbiano a oggetto modifiche statutarie inerenti le materie individuate dallo stesso “Decreto Golden Power” che diano luogo “a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti”. Il potere di veto può essere esercitato anche nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, qualora ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Il veto è comunicato entro 15 giorni dalla notifica; tale termine può essere sospeso per una sola volta nel caso di richiesta di informazioni e fino al ricevimento delle stesse che devono essere rese entro il termine di 10 giorni. Le delibere, gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione degli obblighi di notifica dell'informativa o in violazione delle condizioni, delle prescrizioni o del veto posti dal Governo sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Chiunque non osservi le disposizioni in materia di notifica e di veto, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative indicate nello stesso “Decreto Golden Power”.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della “Legge sulle Privatizzazioni”, lo Statuto sociale di Terna prevede che non possono essere modificate le disposizioni dell'art. 6.4 dello stesso Statuto relative al “limite massimo di possesso azionario” già illustrate nel precedente titolo *sub* “Restrizioni al trasferimento di titoli e diritti speciali”.

### Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera i), del TUF)

Le informazioni richieste dall'articolo 123 bis, comma 1, lettera i), del TUF su accordi tra la Società e gli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto sono rese nell'ambito della “Relazione Annuale sulla Remunerazione”, pubblicata da Terna in adempimento a quanto disposto dall'art. 123 ter del TUF e dalla delibera CONSOB del 23 dicembre 2011, n. 18049 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2011, n. 303) che ha, tra l'altro, introdotto l'art. 84 quater al Regolamento Emittenti.

### Attività di direzione e coordinamento

Terna risulta soggetta al controllo di fatto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., attualmente detenuto attraverso CDP Reti S.p.A. (società per azioni controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), che possiede una partecipazione pari al 29,851% del capitale sociale. La verifica, da cui è emersa l'esistenza di siffatto controllo, è stata effettuata dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti e resa nota alla Società e alla CONSOB sin dal 19 aprile 2007 e, successivamente, come meglio descritto nell'ambito della precedente Sezione II, *sub* “Partecipazioni rilevanti nel capitale e accordi tra azionisti”, con lettere del 30 ottobre 2014 e 2 dicembre 2014.

Allo stato non è stata formalizzata né esercitata alcuna attività di direzione e coordinamento; Terna esercita la propria attività direttamente o attraverso le proprie controllate in condizioni di autonomia gestionale e negoziale.

Si precisa che le ulteriori informazioni sul governo societario previste dall'art. 123 *bis*, comma 2, del TUF e dall'art. 144 *decies* del Regolamento Emittenti in merito:

- alla *compliance*, (ex art. 123 *bis*, comma 2, lettera a), del TUF) sono illustrate nella sezione della Relazione appositamente dedicata (sezione III);
- alle principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata (ex art. 123 *bis*, comma 2, lettera b), del TUF), e le ulteriori pratiche di governo societario in materia (ex art. 123 *bis*, comma 2, lettera a), del TUF) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (sezione XI) e nell'ivi richiamato Allegato 1;
- al funzionamento dell'Assemblea (ex art. 123 *bis*, comma 2, lettera c), del TUF) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata all'Assemblea (sezione XVI);
- alla composizione del Consiglio e al ruolo degli Amministratori, nonché quelle relative alla nomina e composizione dell'organo di controllo (ex art. 123 *bis*, comma 2, lettere a) e d), del TUF e 144 *decies* Regolamento Emittenti) sono illustrate nella Relazione, rispettivamente nella sezione dedicata al Consiglio di Amministrazione (sezione IV) e nelle successive sezioni dedicate ai Comitati interni al Consiglio (sezioni VI, VII, VIII e X) e nelle sezioni dedicate alla nomina e composizione del Collegio Sindacale (sezioni XIII e XIV).

## Sezione III **Compliance**

---

Il sistema di *Corporate Governance* in atto nella Società, come illustrato in premessa, risulta sostanzialmente in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Abi, Ania, Assonime, Assogestioni, Borsa Italiana, Confindustria del dicembre 2011 (come aggiornato da ultimo nel luglio 2014 e accessibile sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. *sub* <http://www.borsaitaliana.it>) cui Terna ha aderito, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2012, procedendo altresì all'adeguamento delle procedure in essere impattate dalle nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2012 e, altresì, il 27 maggio 2014 in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione venuto in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2013, così come indicato dalla tempistica di adeguamento prevista dalla disciplina transitoria.

Ulteriori azioni volte al miglioramento del sistema di *Governance* del Gruppo sono in corso e altre saranno valutate per il costante aggiornamento del sistema di *Governance* di Terna alle migliori pratiche e per l'adesione della Società alle disposizioni del nuovo Codice di Autodisciplina.

La Società non è soggetta a disposizioni di legge non italiane che influenzano la sua struttura di *Corporate Governance*.

## Sezione IV **Consiglio di Amministrazione**

---

### Composizione

Secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 27 maggio 2014, il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.

Compongono il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 27 maggio 2014: Catia Bastioli (Presidente), Matteo Del Fante (Amministratore Delegato), Carlo Cerami, Fabio Corsico, Stefano Saglia (Consiglieri eletti dalla lista di maggioranza formulata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), Cesare Calari, Luca Dal Fabbro e Gabriella Porcelli (Consiglieri eletti dalla lista di minoranza formulata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali come elencati nell'apposito comunicato stampa della Società relativo alla pubblicazione delle Liste del 6 maggio 2014).

Ulteriori informazioni in merito alle liste dei candidati presentate e al risultato delle votazioni sono disponibili sul sito internet della Società [www.terna.it](http://www.terna.it) nell'ambito della sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Organi sociali/Assemblee azionisti/Assemblea del 27 maggio 2014*".

A seguito delle dimissioni del Consigliere Simona Camerano (eletta dalla citata Assemblea nell'ambito della lista di maggioranza), il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 gennaio 2015, ha deliberato - con approvazione espressa del Collegio Sindacale e tenuto conto della valutazione positiva del Comitato per le Nomine - la nomina per cooptazione di Yunpeng He (tenendo conto di quanto segnalato dall'azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A., società per azioni controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che aveva espresso il Consigliere dimissionario), avendone verificato, sulla base delle dichiarazioni rilasciate, la sussistenza dei requisiti statuari per la carica (di cui agli artt. 15.2, 15.3 e 15.5 dello Statuto sociale). Il Consigliere He, che è componente del Consiglio di Amministrazione di CDP Reti S.p.A., ha dichiarato - ai sensi dei requisiti previsti dall'art.148 comma 3 del TUF e dall'art.3 del Codice di Autodisciplina - di non possedere i requisiti di indipendenza. Tale nomina sarà sottoposta alla prossima Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.

In base a quanto emerso dalle dichiarazioni rese per la nomina, dalle operazioni di scrutinio e dalla conclusione delle operazioni di voto, la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche in seguito alla cooptazione del Consigliere He, risponde anche ai requisiti richiesti sia, in sede di prima applicazione, dalla normativa di riferimento in materia di equilibrio tra i generi - risultando due dei componenti del Consiglio di Amministrazione di genere femminile e sette di genere maschile - sia dall'art. 147 *ter*, comma 3, del TUF, risultando tre dei componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea del 27 maggio 2014 espressi dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da Amministratori esecutivi e non esecutivi e prevede la presenza di un Presidente, nominato con deliberazione dell'Assemblea del 27 maggio 2014 ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, e di un solo Amministratore esecutivo, l'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, secondo quanto meglio specificato nel successivo titolo della presente sezione "Organi Delegati e altri Consiglieri esecutivi" dotati di adeguata competenza e professionalità (artt. 2.P.1 e 2.P.4 del Codice di Autodisciplina).

Gli Amministratori di Terna sono dotati di adeguata competenza e professionalità (art. 2.P.1 del Codice di Autodisciplina). Si riporta di seguito un breve profilo professionale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### • **Catia Bastioli, 57 anni - Presidente**

[nata a Foligno (Perugia) il 3 ottobre 1957]

Laureata in Chimica presso l'Università degli Studi di Perugia, ha frequentato nel 1985 la scuola di Direzione Aziendale "Alti potenziali Montedison" presso l'Università Bocconi. Dal maggio 2014 è Presidente di Terna S.p.A.

Si è occupata di scienza dei materiali, di sostenibilità ambientale e di materie prime rinnovabili presso l'Istituto Guido Donegani, Centro di Ricerca Corporate di Montedison, fino al 1988. Ha contribuito a fondare il centro di ricerche Fertec sulle materie prime rinnovabili, diventato poi Novamont S.p.A., società in cui ricopre la carica di Amministratore Delegato e dove ha operato fin dal 1999 rivestendo vari incarichi, tra cui spiccano quelli di Direttore Tecnico prima e Direttore Generale poi. Nell'ambito della stessa Novamont è Amministratore Delegato di Matrica S.p.A., Mater-Biotech S.p.A..

Catia Bastioli è Presidente di Mater-Biopolymer S.r.l.

Membro della Giunta e del Comitato Direttivo di Federchimica, del Comitato di Direzione di PlasticsEurope Italia e Presidente dell'Associazione Kyoto Club. Dal maggio 2013 è Consigliere di Amministrazione di Fondazione Cariplo.

È membro di importanti Advisory Board a livello europeo, quali l'High Level Group on Key Enabling Technologies e il Bioeconomy Panel, la piattaforma strategica volta a supportare l'implementazione della bioeconomy strategy in Europa. È Presidente di SPRING - *Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth*, Cluster tecnologico Nazionale della Chimica Verde. Dal 2014 è altresì componente del Comitato dei Promotori della Fondazione Symbola per le Qualità italiane e del Comitato di Presidenza della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, del Comitato di Presidenza dell'associazione Civita e del Comitato di valutazione della fondazione Raul Gardini. Dal dicembre 2014 è Full Membre della Ong internazionale The Club of Rome.

Ha sviluppato e sperimentato il modello delle Bioraffinerie di terza generazione. Autrice di rilevanti contributi scientifici sia sotto forma di pubblicazioni che di brevetti internazionali, ha contribuito a creare una cultura industriale particolarmente sensibile ai problemi di impatto ambientale e di eco-sostenibilità dei processi produttivi e, per tali motivi, nel 2008 ha ricevuto Honoris Causa dall'Università di Genova la Laurea Specialistica in Chimica Industriale. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti ed è "Cavaliere Al Merito della Repubblica Italiana". Nel 2013, ha ricevuto il "Premio Eureka" per l'innovazione tecnologica e nel 2007 il premio "Inventore europeo dell'anno" per le invenzioni relative alle bioplastiche tra il 1991 e il 2001 e per essere riuscita a tradurre i risultati di ricerca in impresa industriale.



- **Matteo Del Fante, 47 anni – Amministratore Delegato**

[nato a Firenze il 27 maggio 1967]

È laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.

Da maggio 2014 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi.

Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director. In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione, come Responsabile Finanza e M&A; qui ha avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 e fino al luglio 2014 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.).

Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP, fino alla nomina in Terna. È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011 -) e del Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF) dal 2011 al 2013.

- **Cesare Calari, 60 anni - Consigliere**

[nato a Bologna il 10 maggio 1954]

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna e in Economia/Affari Internazionali a Johns Hopkins University/School of Advanced International Studies (Washington DC), con susseguenti corsi di specializzazione ad Harvard e Stanford. È membro del Bretton Woods Committee e ha insegnato come Professore Aggiunto di Finanza Internazionale presso la Johns Hopkins/SAIS di Washington. Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* di Terna S.p.A. dal maggio 2014.

Dopo aver sviluppato una vasta esperienza nel settore del private equity, dei servizi finanziari, bancari e assicurativi nei paesi emergenti è, dal 2006, Managing Director della Wolfensohn Fund Management LP, specializzata nella gestione di investimenti in private equity nei mercati emergenti. È attualmente anche Consigliere di Amministrazione della Global Ports Holdings (Global Liman Isletmeleri A.S. - Istanbul).

In passato, dopo un breve periodo in Banca d'Italia, dal 1981 intraprende una lunga carriera presso la Banca Mondiale e ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità presso la IFC – International Financial Corporation (Agenzia del Gruppo Banca Mondiale), per poi assumere, nel 2001, una posizione di vertice a Washington, presso la stessa Banca Mondiale come Vice Presidente del Settore Finanziario. Ha ricoperto vari incarichi di amministrazione in diverse imprese italiane ed estere: Consigliere di Amministrazione e membro dei Comitati Controllo Interno e Parti Correlate di Assicurazioni Generali S.p.A. (2010-2013); Consigliere di Amministrazione in Meritum Bank (Danzica, Polonia 2011-2013), Moneda Asset Management (Santiago, Cile 2001-2005), Zivnostenska Banka (Praga, 1992-1995), International Bank in Poland (Varsavia, 1991-1994), Nomura Magyar Budapest, 1991-1994). Ha servito nel Capital Markets Advisory Committee di Georgetown University McDonough Business School (Washington DC) e nell'Advisory Board della Asia Society.

- **Carlo Cerami, 50 anni - Consigliere**

[nato a Verona il 2 febbraio 1965]

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e Avvocato specializzato in diritto amministrativo e titolare dello Studio Cerami-Avvocati Amministrativisti, ha maturato una lunga esperienza professionale con le pubbliche amministrazioni locali e con le società operanti nel settore dei servizi pubblici. Ha svolto e svolge attività di consulenza e giudiziale nelle seguenti materie: programmazione e pianificazione territoriale, servizi pubblici locali, lavori pubblici, edilizia, ecologia e ambiente, energia, finanza pubblica locale, espropriazioni, commercio, appalti, concessioni e in generale contratti della p.a. e relative procedure concorsuali.

Dal settembre 2013 è membro del Gruppo di Studio istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definizione di un quadro normativo nazionale in materia di governo del territorio e di social housing. Attualmente, oltre alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Investire Immobiliare SGR, è anche Consigliere di Amministrazione di Università Vita-Salute San Raffaele. È Consigliere di Amministrazione, Presidente del Comitato per la Remunerazione e componente del Comitato per le Nomine di Terna S.p.A. dal maggio 2014, nonché componente del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* dal marzo 2015.

In passato è stato Presidente di Polaris Real Estate SGR, fino al dicembre 2014, e Consigliere di Amministrazione di Polaris Investment SGR (2010-2013), di Fondazione Cariplo con delega alla materia del social housing (2007-2013) e di Galileo Avionica S.p.A.- Gruppo Finmeccanica (2007-2010).

- **Fabio Corsico, 41 anni - Consigliere**

[nato a Torino il 20 ottobre 1973]

Laureato in Scienze Politiche, manager, ha ricoperto prestigiosi incarichi pubblici e incarichi direttivi in importanti aziende italiane. Dal febbraio 2005 è Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sviluppo del Gruppo Caltagirone nell'ambito del quale è anche Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A. È altresì Consigliere di Amministrazione di Grandi Stazioni S.p.A., "Il Gazzettino", BSI (Banca Svizzera Italiana), e, dal 2009, Senior Advisor per l'Italia di Credit Suisse. Inoltre è Consigliere della Fondazione CRT (di cui è Presidente del Comitato Investimenti) e Vice Presidente di Fondazione Sviluppo e Crescita. È Consigliere di Amministrazione, componente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Operazioni con Parti Correlate di Terna S.p.A. dal maggio 2014. Tra le sue esperienze professionali passate si annoverano: quella di capo della Segreteria tecnica del Ministro dell'Economia e Finanze (2001) e membro del comitato per l'introduzione dell'Euro, l'attività per la preparazione di dossier internazionali svolta nell'ambito del Ministero della Difesa presso l'Ufficio del Consigliere Diplomatico del Ministro e presso il Centro Militare di Studi Strategici (1997), nonché, in Enel, il ruolo di capo degli Affari Istituzionali, rapporti con il Territorio e rapporti con Confindustria (2003).

Dal 1998 al 2001 ha lavorato in Olivetti/Mannesmann, presso la Società Infostrada nei settori della comunicazione, delle Risorse Umane, fino ad assumere il ruolo di responsabile Public Affairs. Nello stesso periodo ha rappresentato la Società in Assinform e AIP. È stato componente del Consiglio di Amministrazione di Avio (2009-2010), di Biverbanca e di Consum. it (2008-2012), di Alleanza Assicurazioni (2009-2011) e Alleanza Toro Assicurazioni (2011-2013), di CUIEM-CRT (2010-2013), di Aspen Junior Fellows, del Consiglio per le Relazioni Italia Stati Uniti Juniores, del board della Rivista Zero e della Rivista Formiche, del Teatro Regio di Torino (2010-2013), nonché Presidente di Orione Investimenti (2010-2012). Ha curato alcune pubblicazioni per la collana Studi Strategici di Franco Angeli e in tema di fondazioni bancarie.

- **Luca Dal Fabbro, 49 anni - Consigliere**

[nato a Milano l'8 febbraio 1966]

Laureato in Ingegneria chimica presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" a pieni voti. Ha conseguito un Master in Politica Internazionale presso l'Université Libre de Bruxelles e ha svolto il corso di Advance Management presso la MIT Sloane School of Management di Boston. È Amministratore Delegato di Dalfin S.r.l. e di Domoenergia S.r.l. e, da gennaio 2015, Presidente di EPS S.A. È Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato per le Nomine di Terna S.p.A. dal maggio 2014. In ambito associativo è Membro del Board di Assofranchising e componente del Gruppo Amici di Aspen dell'Associazione Aspen per l'internazionalizzazione della leadership imprenditoriale, politica e culturale del Paese. Ha maturato significative esperienze nell'ambito del settore dell'energia elettrica e del gas ricoprendo importanti incarichi nel Gruppo E.ON quale Amministratore delegato di E.ON Italia S.p.A. (2009-2011) e in precedenza in società responsabili delle attività di commercializzazione e servizi: Amministratore Delegato E.ON Energia S.p.A., Consigliere di Amministrazione di AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. e Presidente di Somet, società di vendita e distribuzione gas. Nell'ambito del Gruppo Enel, di cui è stato anche Responsabile Marketing - Divisione Mercato di Enel S.p.A. (2001-2009), è stato Amministratore Delegato di Enel Energia S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Enel Gas S.p.A. e Responsabile Marketing, Sviluppo e Structuring di Enel Trade S.p.A. In ambito internazionale ha lavorato anche per Enron Capital & Trade come Responsabile Sviluppo a Londra (1999-2001) e, nel Gruppo Tenaris è stato Direttore Marketing Strategico e Sviluppo di Techint S.p.A. (1997-1999).

Consulente in Coopers & Lybrand Management Consultants (1996-1997) e Responsabile Business Development Cina/Far East di CTIP S.p.A. (1994-1996). A Bruxelles ha ricoperto l'incarico di Manager European product projects in Procter & Gamble (1991-1994). Ha svolto attività accademica e ha svolto presentazioni presso la SAIS John's Hopkins di Bologna e la sede di Roma della St John's University. Ha collaborato con l'Istituto Affari Internazionali (I.A.I.). Ha rappresentato l'Italia alla prima conferenza "Asian-European Young Leaders Meeting" in Giappone e partecipato come relatore a conferenze all'ONU a Ginevra all'UNCTAD e in diverse conferenze e convegni sull'energia in Italia e all'estero. Premiato come Talento Italiano dal Forum della Meritocrazia nel 2012.

- **Yunpeng He, 50 anni - Consigliere**

[nato a Baotou City (Inner Mongolia, China) il 6 febbraio 1965]

Laurea e Master Degree in Sistemi Elettrici e Automazione presso l'Università di Tianjin. Master's degree in Gestione della Tecnologia presso il Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).

Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione in CDP Reti S.p.A. e Snam S.p.A. ed è Vice Direttore dell'ufficio europeo di State Grid Corporation of China. Dal 21 gennaio 2015 è Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A.

Ha inoltre ricoperto i principali seguenti incarichi: Vice Chief Technical Officer (CTO) di State Grid Tianjin Electric Power Company dal dicembre 2008 al settembre 2012, Capo della Tianjin Binhai Power Company dal dicembre 2008 al marzo 2010 e Direttore del dipartimento economico e legale di State Grid Tianjin Electric Power Company (dal giugno 2011 al settembre 2012). Presso la State Grid Tianjin Electric Power Company ha in precedenza ricoperto anche altri numerosi e prestigiosi incarichi tra i quali: Direttore del dipartimento pianificazione e sviluppo (da ottobre 2005 al dicembre 2008), Direttore del dipartimento pianificazione e design (da gennaio 2002 a ottobre 2005), Presidente del Tianjin Electric Power Design Institute.



• **Gabriella Porcelli, 50 anni - Consigliere**

[nata a Roma il 10 marzo 1965]

Avvocato e dirigente d'azienda industriale, laureata con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con Master in Diritto Anglosassone (Programma "European Young Lawyers Scheme" promosso dal British Council). Ha svolto successivi corsi di approfondimento a carattere internazionale nell'ambito del diritto commerciale e societario. È dal 2009 Direttore Affari Legali (Senior Counsel Italy) di Philip Morris Italia S.r.l. (gruppo Philip Morris International). Consigliere dell'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa – AIGI e membro del Comitato Concorrenza della Camera di Commercio Internazionale – Sezione Italiana. È inoltre membro dell'associazione Nedcommunity (Associazione Italiana Consiglieri Non Esecutivi e Indipendenti) e di ACC – Europe (Association of Corporate Counsel). Docente Master in Diritto d'Impresa della LUISS. È Consigliere di Amministrazione, componente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Operazioni con Parti Correlate di Terna S.p.A. dal 27 maggio 2014.

Tra le sue esperienze in azienda figurano il ruolo di Vice-Direttore Affari Legali di Pfizer Italia S.r.l. (1998-2008), Senior Legal Advisor ENI-Agip S.p.A. e, successivamente, di Agip Petroli S.p.A. (1994-1998). In campo professionale, la sua esperienza è maturata nell'ambito della consulenza e assistenza legale a carattere internazionale nel ramo commerciale – societario, nonché in diritto della concorrenza e *Corporate Governance* e ha svolto l'attività legale presso tribunali e studi legali italiani e del Regno Unito (1991-1994). Nell'ambito di tali attività ha curato pubblicazioni e partecipato come relatrice a convegni. È stata anche Funzionario della Confcommercio (1989-1991) area Public Affairs e rapporti con la UE, normativa sui fondi strutturali per il settore turismo (terziario).

• **Stefano Saglia, 44 anni - Consigliere**

[nato a Milano il 1° febbraio 1971]

Consulente strategico nei settori industriale e finanziario, svolge la sua attività presso la società "Palazzo Novecento" dal marzo 2013. È Giornalista professionista iscritto presso l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia e ragioniere. Attualmente è anche membro del Senior Council Strategic Advice, del Gruppo Esperti Comitato Idee per lo Sviluppo Sostenibile ENEA e del Comitato Scientifico Fondazione Magna Carta. È Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate di Terna S.p.A. dal maggio 2014.

Ha iniziato la sua carriera come giornalista professionista (dal 1993) in vari quotidiani e, dal 1995 al 2000 è stato Dirigente nell'Ufficio della Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia.

Ha ricoperto numerose cariche e importanti incarichi istituzionali, tra questi: Componente della Camera dei Deputati dal 2001 al 2013; Sottosegretario presso il Ministero dello Sviluppo Economico con delega all'Energia, alla normativa tecnica, alle cooperative, alla tutela della concorrenza e alla Presidenza del Consiglio Nazionale dei Consumatori dal 2009 al 2011; Presidente della Commissione "Lavoro pubblico e privato" presso la Camera dei deputati; Vice Presidente della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti nell'ambito della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Ha svolto compiti di amministrazione in alcune imprese italiane quali Immobiliare Fiera S.p.A. di Brescia dal 2000 al 2002 e Consorzio INN.TEC S.r.l. del quale è stato Vice Presidente.

Nell'ambito dell'attività parlamentare ha assunto il ruolo di Relatore in sede referente per numerosi provvedimenti normativi ed è stato promotore di importanti riforme, tra queste: il riassetto della rete carburanti, la riforma ambiti di distribuzione del gas, i sistemi di incentivazione per aziende energivore, riassetto delle concessioni idroelettriche, tariffa sulle biomasse, sussidi alla cogenerazione ad alto rendimento, promozione incentivi per le fonti energetiche rinnovabili, decommissioning delle Centrali nucleari italiane. In ambito internazionale è stato Capo di numerose missioni economiche diplomatiche e ha partecipato alle sessioni del Consiglio Europeo Energia e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina, ha accertato in capo a ciascuno dei suoi componenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità (art. 2.P.1 del Codice di Autodisciplina) e di quelli previsti dall'art. 15.5 dello Statuto sociale come modificato dall'Assemblea del 27 maggio 2014 in relazione a quanto previsto dalla Normativa Unbundling.

La valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei componenti non esecutivi è stata effettuata, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati, in occasione della nomina e, da ultimo, nella riunione del 26 marzo 2015, secondo quanto riportato al successivo titolo "Amministratori indipendenti" (artt. 3.P.2 del Codice di Autodisciplina).

Nella tabella 1 allegata sono riportate informazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione alla data del 26 marzo 2015 (artt. 1.C.1 lett. i)-(1) del Codice di Autodisciplina e 123 bis, comma 2, lett. d), del TUF).

### Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Tutti gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario – tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi ricoperti, al di fuori della Società, in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni sia dell’impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte – e dedicano il tempo necessario a un proficuo svolgimento dei loro compiti, essendo ben consapevoli delle responsabilità inerenti alla carica rivestita.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Terna sin dal febbraio 2007, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, ha approvato gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in società di rilevanti dimensioni compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore in Terna S.p.A. riportati nel documento interno “Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di TERNA S.p.A.”, richiedendo che gli Amministratori di Terna ne tengano conto nell’accettazione della carica. Dopo oltre 4 anni dall’adozione, in seguito al costante monitoraggio delle scelte di *governance* della Società e in linea con la *practice* riscontrata in società omologhe, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 ottobre 2011, ha proceduto a una rivisitazione degli stessi orientamenti i quali, per tenere conto dei chiarimenti forniti dal Codice di Autodisciplina nell’edizione del dicembre 2011, sono stati ulteriormente aggiornati con delibera del 19 dicembre 2012. Sono state definite, a tal fine, “società di rilevanti dimensioni”:

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell’intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c) e altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un patrimonio netto superiore ad 1 miliardo di euro.

Il Consiglio ha quindi individuato criteri generali differenziati in ragione dell’impegno connesso a ciascun ruolo (di Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo – ad es. Presidente esecutivo, Consigliere delegato, cioè munito di specifica procura – non esecutivo e/o indipendente e di Sindaco effettivo), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti, nonché alla loro eventuale appartenenza al Gruppo Terna o alle società partecipate da Terna (che, originando dall’incarico stesso, non sono computati ai fini del numero massimo). È specificato che l’attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza. Al fine di valutare l’impegno richiesto per ciascun tipo di incarico è stato attribuito un “peso” per ciascuna tipologia definita, prevedendo altresì l’incompatibilità tra l’incarico di Amministratore Delegato in Terna e quello di Amministratore Delegato in altre società di rilevanti dimensioni. Nell’ipotesi di più incarichi ricoperti nell’ambito del medesimo Gruppo, anche in ragione di un rapporto di lavoro con una delle società dello stesso, si tiene conto solo dell’incarico cui è attribuito il “peso” maggiore. Tutti gli Amministratori in carica, nominati dall’Assemblea del 27 maggio 2014, già in occasione del deposito delle liste e, successivamente, all’accettazione della carica, hanno reso noti gli incarichi dagli stessi ricoperti. Parimenti l’Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione il 21 gennaio 2015. In base alle comunicazioni aggiornate pervenute alla Società in attuazione agli orientamenti deliberati, tutti gli Amministratori, alla data del 26 marzo 2015, risultano ricoprire un numero di incarichi compatibile con gli stessi orientamenti espressi dal Consiglio. Nella sintesi delle caratteristiche personali dei singoli Consiglieri sono indicati gli incarichi dagli stessi ricoperti. Il numero degli incarichi di amministratore o sindaco in altre società di rilevanti dimensioni è indicato nella tabella 1 allegata. Non sono state deliberate dall’Assemblea di Terna deroghe al divieto di concorrenza degli Amministratori previsto dall’art. 2390 del codice civile (art. 1.C.4 del Codice di Autodisciplina).

### Induction Programme

Terna ha ritenuto opportuna l’organizzazione di iniziative, che costituiscono ormai una tradizione almeno annuale, finalizzate a fornire agli Amministratori e ai Sindaci un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento, così come previsto dall’art. 2.C.2 del Codice di Autodisciplina.

Su iniziativa del Presidente d’intesa con l’Amministratore Delegato, successivamente alla nomina così come nel corso dell’esercizio 2015, gli Amministratori di Terna, anche nell’ambito di riunioni dei Comitati endoconsiliari costituiti, hanno partecipato a incontri con il management della Società, ai quali hanno assistito anche i componenti il Collegio Sindacale, relativamente al sistema di governo societario e alle linee fondamentali di *Governance* in essere e alle attività di *core business* con particolare riferimento al Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, al Piano di Miglioramento dei Sistemi di Difesa per la Sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale (cd. “Piano per la Sicurezza”), nonché al quadro regolatorio e tariffario previsto dall’AEEGSI di interesse del Gruppo Terna.

In linea con le disposizioni dell’art. 1.C.6 del Codice di Autodisciplina, in occasione delle riunioni Consiliari, l’Amministratore Delegato ha chiamato a intervenire, anche su invito del Presidente o su richiesta di un singolo Amministratore, dirigenti della Società la cui presenza sia stata considerata di ausilio alla migliore informativa sugli argomenti posti all’ordine del giorno e, ove richiesto dallo specifico argomento, per illustrarne il quadro normativo di riferimento.

Analogamente nell'ambito dei Comitati endoconsiliari istituiti, e su invito del Presidente o Coordinatore del Comitato. Gli Amministratori poi sono tenuti costantemente informati dalle competenti funzioni aziendali sulle principali novità legislative e regolamentari concernenti la Società e l'esercizio delle proprie funzioni.

## Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale e a esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi della Società e del Gruppo, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della Società e delle sue controllate.

Oltre a esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, lo Statuto sociale (art. 21.1), secondo quanto consentito dalla legge, attribuisce al Consiglio il potere di adottare alcune delibere di competenza assembleare che possono determinare modifiche statutarie come già precedentemente descritto *sub* "Modifiche statutarie". Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c., proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o a uno o più dei suoi componenti (art. 22.1 dello Statuto sociale). In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto stabilito dalla legge e a quanto previsto da proprie specifiche deliberazioni e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 del Codice di Autodisciplina ha riservato a sé una serie di decisioni necessarie o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale. In particolare:

- esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo di cui essa è a capo monitorandone periodicamente l'attuazione. Sotto tale profilo, il vigente assetto dei poteri in ambito aziendale prevede, in particolare, che il Consiglio di Amministrazione deliberi circa l'approvazione del budget annuale e dei piani pluriennali della Società annualmente aggiornati (che riportano in forma aggregata anche i budget annuali e i piani pluriennali delle società controllate) (art. 1.C.1, lett. a) del Codice di Autodisciplina). L'attività di monitoraggio è effettuata attraverso la valutazione periodica (trimestrale) dell'andamento della gestione e attraverso specifici strumenti di *Company Performance Management* (BSC). Nel corso del 2014, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato il piano strategico, industriale e finanziario di Terna e del Gruppo Terna presentato al mercato il 25 marzo 2014 (Piano Strategico 2014 – 2018) aggiornato, da ultimo, il 26 marzo 2015 (Piano Strategico 2015 – 2019), perseguendo così la creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. L'attività di monitoraggio è stata svolta secondo la tempistica prevista allineata con gli appuntamenti consiliari di approvazione della documentazione contabile. Con riguardo alle attività pianificate, il Consiglio fornisce apposite linee di indirizzo, una descrizione degli obiettivi, delle caratteristiche e delle modalità di applicazione delle attività di monitoraggio dei processi aziendali e dell'analisi dei rischi e definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici inerenti allo svolgimento della *mission* attribuita alla Società (artt. 1.P.2 e 1.C.1, lett. b) del Codice di Autodisciplina). Si rinvia in proposito alla sezione XI;
- definisce il sistema di *Corporate Governance* nell'ambito della Società e provvede alla nomina, alla definizione delle funzioni e dei regolamenti dei Comitati interni al Consiglio così come stabilito dal vigente assetto dei poteri in ambito aziendale ed esposto nella presente Relazione (artt. 1.C.1, lett. a), 7.P.3 e 7.C.1 lett. d) del Codice di Autodisciplina);
- delibera, riguardo alla struttura del Gruppo, in ordine alla costituzione di nuove società, all'assunzione e alienazione di partecipazioni in società, ovvero di aziende o rami di aziende di valore superiore a 30 milioni di euro, così come previsto dal vigente assetto dei poteri in ambito aziendale (art. 1.C.1, lett. a) del Codice di Autodisciplina);
- approva, in base alle proposte formulate dall'apposito Comitato, la Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, che sottopone al voto consultivo dell'Assemblea e, sentito anche il Collegio Sindacale, determina la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche (art. 6.P.4 del Codice di Autodisciplina), che illustra annualmente in un'apposita relazione. Si rinvia in proposito alla sezione IX. È altresì riservata al Consiglio di Amministrazione la determinazione, sulla base delle proposte formulate dall'apposito Comitato: (i) della remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche; (ii) dei criteri di ordine generale per la remunerazione del top management e per i piani di incentivazione per i quali è richiesta l'approvazione dell'Assemblea;
- valuta nel continuo l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, definito dall'Amministratore Delegato in base alle deleghe ricevute, nonché delle sue controllate aventi rilevanza strategica (per tali intendendosi, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 22 febbraio 2007: a) le società controllate quotate in mercati regolamentati e b) le società controllate che all'estero abbiano una quota significativa di mercato nel settore di *core business* del Gruppo) e in occasione dell'esame di procedure interne in materia sottoposte al Consiglio e delle deliberazioni assunte sulle diverse materie poste alla sua attenzione nel corso dell'esercizio 2014. Con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ne definisce le linee di indirizzo su proposta dell'Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi" e previo parere dell'apposito Comitato (artt. 1.C.1 lett. c) e 7.C.1 lett. a) e b) del Codice di Autodisciplina). La valutazione sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché alla sua efficacia, è effettuata almeno annualmente previo parere del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* (art. 7.C.1 lett. b) del Codice di Autodisciplina). Si rinvia in proposito alla sezione XI;

- esamina e approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, specie se effettuate con parti correlate o altrimenti caratterizzate da un potenziale conflitto di interessi. Sono fatti salvi i poteri conferiti all'Amministratore Delegato per i casi di particolare urgenza. In particolare, oltre a quanto specificamente previsto dall'apposita procedura in materia di operazioni con parti correlate e ai presidi posti in essere per l'individuazione e gestione delle situazioni in cui un Amministratore sia portatore di un interesse proprio o di terzi riguardo a un'operazione allo stesso sottoposta (per i quali si rinvia all'apposita sezione XII *sub* "Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate"), sono sottoposte alla preventiva approvazione o all'esame preventivo (nel caso di operazioni di competenza delle società direttamente e/o indirettamente controllate da Terna) del Consiglio di Amministrazione le "operazioni di significativo rilievo" concluse anche per il tramite di società controllate individuate nell'ambito di un'apposita procedura interna del Consiglio ("Approvazione delle operazioni significative e gestione delle situazioni di interesse", aggiornata da ultimo il 31 marzo 2011). Sono definite tali (i) quelle che per oggetto, corrispettivo, modalità e tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni anche contabili di Terna e che di per sé impongono a Terna di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo nel rispetto delle prescrizioni delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari e/o (ii) le operazioni il cui controvalore sia superiore a 50 milioni di euro, a eccezione di quelle previste in sede di budget e nei piani finanziari approvati, nonché dei contratti inerenti all'attività di dispacciamento e tutti i servizi a esso collegati (art. 1.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina). Al riguardo, è espressamente previsto che il Consiglio di Amministrazione riceva un'adeguata informativa sulle modalità esecutive delle operazioni di significativo rilievo, sulle condizioni temporali ed economiche per la realizzazione di tali operazioni, sul procedimento valutativo, sugli interessi e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per Terna e per le sue controllate connessi a suddette operazioni e, altresì, che possa avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti per un'opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e tecniche dell'operazione. Le deliberazioni consiliari assunte relativamente a operazioni infragruppo sono adeguatamente motivate quanto alle ragioni e la convenienza dell'operazione. Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre riservate, in base al vigente assetto dei poteri in ambito aziendale, le deliberazioni in ordine: la contrazione di finanziamenti, attivi e passivi, sotto qualsiasi forma, a medio e lungo termine, di valore superiore a 100 milioni di euro non previsti dal budget e dai piani finanziari approvati e non finalizzati alla realizzazione degli interventi già approvati dal Consiglio nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica e/o nel Piano strategico, nonché il rilascio da parte della Società di garanzie fideiussorie e reali di ammontare superiore a 30 milioni di euro per singola operazione, non previste dal budget e dai piani finanziari approvati;
- riceve, al pari del Collegio Sindacale e secondo quanto previsto dall'art. 21.3 dello Statuto sociale, una costante ed esauriente informativa dall'Amministratore Delegato circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe a lui conferite e relativamente all'andamento della gestione della Società, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggior rilievo, consuntivata su base trimestrale in un'apposita relazione (art. 1.C.1 lett. d) del Codice di Autodisciplina). In particolare, per quanto concerne tutte le operazioni di significativo rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate (ivi incluse eventuali operazioni con parti correlate di minore rilevanza come individuate nell'apposita procedura adottata da Terna e che non siano escluse dall'applicazione della stessa, la cui approvazione non sia riservata al Consiglio di Amministrazione), l'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio stesso circa (i) le caratteristiche delle operazioni medesime, (ii) i soggetti coinvolti e la loro eventuale correlazione con la Società o le sue controllate;
- valuta il generale andamento della gestione sociale, con particolare riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, utilizzando le informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e dal Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* e verificando periodicamente il conseguimento dei risultati programmati (art. 1.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina);
- effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione. Si rinvia in proposito a quanto esposto più nel dettaglio nel successivo titolo "*Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione*" (art. 1.C.1 lett. g) del Codice di Autodisciplina);
- valuta, sentito il Collegio Sindacale e previo parere del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale (art. 7.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina);
- riferisce agli azionisti in Assemblea secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si rinvia in proposito alla sezione XVI.

#### *Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente*

Gli Amministratori si riuniscono con regolare cadenza e svolgono i propri compiti con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui il Gruppo è impegnato e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti (artt. 1.P.1 e 1.P.2 del Codice di Autodisciplina).

Nel corso dell'esercizio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 10 riunioni durate in media circa 2 ore ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei Consiglieri e la presenza del Collegio Sindacale e alle quali hanno partecipato, in linea con le disposizioni dell'art. 1.C.6 del Codice di Autodisciplina, dirigenti della Società la cui presenza sia stata considerata di ausilio alla migliore informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



La percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore alle riunioni tenutesi nel corso dell'esercizio 2014 è indicata nella tabella 1 allegata (artt. 1.C.1 lett. i)-(2) del Codice di Autodisciplina e 123 *bis*, comma 2, lett. d), del TUF).

Per l'esercizio in corso (2015) sono state previste e calendarizzate tutte le adunanze consiliari attinenti all'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione secondo quanto comunicato al mercato in data 21 gennaio 2015. Nell'esercizio in corso fino alla data di approvazione della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 3 riunioni.

Le attività del Consiglio di Amministrazione sono coordinate dal Presidente. Quest'ultimo ha per Statuto i poteri di rappresentanza legale della Società e la firma sociale, presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, convoca le riunioni consiliari, ne fissa l'ordine del giorno su richiesta dell'Amministratore Delegato e ne guida il relativo svolgimento; verifica altresì l'attuazione delle deliberazioni consiliari (art. 25 dello Statuto sociale) ed è investito dei compiti attribuiti al Presidente dalla legge e dal Codice di Autodisciplina cui la Società ha aderito.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2014 al Presidente Catia Bastioli è stato altresì riconosciuto il compito istituzionale di rappresentare la Società, guidare e dirigere i lavori del Consiglio, il ruolo di promozione e advisory della CSR (*corporate social responsibility*), nonché di sovrintendere alle attività relative alla partecipazione nella società "CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta S.p.A.", in coordinamento con l'Amministratore Delegato. In particolare, riguardo ai compiti di organizzazione dei lavori del Consiglio, il Presidente si assicura che siano tempestivamente fornite ai Consiglieri la documentazione e le informazioni adeguate, affinché lo stesso Consiglio possa esprimersi consapevolmente sulle materie sottoposte al suo esame (art. 1.C.5 e Commento all'art. 2 del Codice di Autodisciplina). A tal fine è stata anche istituita un'apposita piattaforma informatica per consentire l'accesso sicuro e riservato alla documentazione consiliare e una casella di posta elettronica dedicata allo scambio della corrispondenza tra Amministratori e Sindaci.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 dicembre 2012 – tenuto conto di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina e del complesso delle regole di *Governance* della Società riguardo le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari istituiti – ha definito congrua un'informativa pre-consiliare e per i Comitati almeno coerente con la tempistica prevista per la convocazione delle riunioni di tali organismi, fermo restando che, ove l'argomento lo richieda, le informazioni rese possono essere integrate, anche successivamente, dall'illustrazione fornita oralmente dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o da esponenti del Management del Gruppo e/o consulenti all'uopo autorizzati e invitati in occasione delle riunioni dei predetti organismi, ovvero delle riunioni del Collegio Sindacale, ovvero in occasione di specifici incontri informali aperti alla partecipazione di Consiglieri e/o Sindaci organizzati per l'approfondimento di tematiche di interesse in riferimento alla gestione dell'impresa.

Successivamente a quanto deliberato e fino alla data di approvazione della presente Relazione, l'informativa resa è stata coerente con quanto indicato dal Consiglio.

#### *Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione*

In ottemperanza al Codice di Autodisciplina, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Terna, con il supporto del Comitato per le Nomine, ha effettuato la propria valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, con riferimento all'attività svolta dalla nomina, avvalendosi dell'assistenza della società Egon Zehnder International S.p.A. quale consulente esterno specializzato al fine di assicurare la massima oggettività alle basi delle proprie valutazioni.

Tale iniziativa, rapportata alla durata triennale del Consiglio, fa seguito ad altre analoghe assunte dal Consiglio di Amministrazione di Terna sin dal 2006 e fino a prima della nomina del nuovo *Board* in occasione della quale il Consiglio in scadenza ha espresso, come previsto dall'art. 1.C.1 lett. h) del Codice di Autodisciplina, gli orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio è stata ritenuta opportuna riportati nella precedente Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. L'analisi svolta ha, tra l'altro, evidenziato come l'adeguatezza della composizione del Consiglio di Terna e le specificità dei componenti abbiano, anche in passato, contribuito all'assunzione di decisioni consapevoli (artt. 2.P.1, 2.P.2, 2.P.3, 2.P.4 del Codice di Autodisciplina).

Si precisa, ai sensi dell'art. 1.C.1 lett. g) del Codice di Autodisciplina, che la società Egon Zehnder International S.p.A. ha espressamente dichiarato l'insussistenza di altre attività di consulenza e/o altri incarichi professionali tra Egon Zehnder International S.p.A. e Terna e tra la stessa Egon Zehnder International S.p.A. e la controllante di Terna, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

L'analisi della società di consulenza, avviata nel corso del primo trimestre 2015, è stata condotta attraverso questionari qualitativi e approfondite interviste individuali con tutti i Consiglieri (espressione quindi sia della maggioranza sia delle minoranze azionarie) con il supporto di un questionario che, relativamente al primo periodo di mandato, ha riguardato temi generali relativi alla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei Comitati e con il successivo esame dei dati raccolti.

Sono state altresì raccolte, attraverso specifiche interviste, le opinioni dei componenti il Collegio Sindacale riguardo alle dinamiche consiliari. Nell'ambito dell'analisi è stato svolto anche uno specifico raffronto con la situazione internazionale (art. 1.C.1 lett. i)-(3) del Codice di Autodisciplina).

In particolare, l'analisi si è concentrata su numerosi aspetti attinenti: a) la struttura e composizione eterogenea e adeguata del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, tenuto conto delle caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale e di carica, nonché della diversità di genere, con riferimento alle disposizioni di legge, dello Statuto sociale e del Codice di Autodisciplina in ordine alla composizione del Consiglio e dei Comitati; b) l'indipendenza sostanziale, l'integrazione e l'adeguatezza della formazione (Programma di Induction); c) l'adeguatezza delle riunioni sia in termini numerici che di presenza e di contributo attivo, sia per l'agenda dei lavori, nonché l'efficacia del processo decisionale; d) la disponibilità per le riunioni tra i Consiglieri indipendenti; e) il ruolo autorevole e di leadership svolto dal Presidente; f) il clima interno al Consiglio, i rapporti con il Presidente e l'Amministratore Delegato e il livello di interazione fra Consiglieri e Management; g) i compiti del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati; h) l'ampiezza e la struttura adeguata del flusso informativo anche in termini di tempistica e modalità delle informative; i) l'apprezzamento delle attività di Segreteria Societaria e del Segretario stesso e la puntualità della verbalizzazione; l) il contributo costruttivo del Collegio Sindacale; m) il *benchmarking con best practice* nazionali e internazionali. Detta analisi ha evidenziato come il Consiglio di Amministrazione di Terna sia completamente in linea con il Codice di Autodisciplina e si confermi a pieno titolo una *best practice* sia a livello italiano che internazionale confermando il giudizio positivo di *compliance* con tali requisiti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26 marzo 2015, sulla base dei risultati delle analisi svolte è pervenuto quindi alla valutazione complessivamente positiva sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati avendo riscontrato positivamente tutti i principali profili presi in esame e finalizzati al migliore esercizio del proprio ruolo. In particolare, il Consiglio, ritenuto che il funzionamento del nuovo *Board* abbia confermato il suo elevato livello di efficienza e la generale tendenza al continuo miglioramento ha individuato alcune aree di eccellenza. Tra queste: a) la struttura della *governance* insieme alla coesione interna e l'indipendenza; b) la capacità decisionale facilitata dal ruolo trasparente del Presidente e dalla competenza e autorevolezza dell'Amministratore Delegato; c) il clima interno, che si riflette sulla capacità di dibattito e successiva fase decisionale; d) l'alto livello qualitativo dei Consiglieri; e) la conoscenza del business; f) l'affidabilità della gestione manageriale e finanziaria e la condivisione degli obiettivi di performance e strategia aziendale da parte del Consiglio di Amministrazione.

## Organi Delegati e altri Consiglieri esecutivi

### Amministratori Delegati

L'attuale articolazione del Consiglio di Amministrazione prevede la presenza di un solo Amministratore Delegato cui il Consiglio ha attribuito le deleghe con delibera del 27 maggio 2014, definendone contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio; non è stato costituito alcun Comitato esecutivo. L'Amministratore Delegato ha poteri di rappresentanza legale della Società ed è inoltre investito, in base all'indicata deliberazione consiliare, dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo Statuto sociale ovvero riservati al Consiglio di Amministrazione come descritto nell'ambito della presente sezione *sub* "Ruolo del Consiglio di Amministrazione" (art. 2.C.1 del Codice di Autodisciplina). L'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale almeno trimestralmente e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, sull'attività svolta e relativamente all'andamento della gestione della Società, nonché relativamente agli atti posti in essere nell'esercizio delle proprie deleghe, secondo quanto previsto dall'art. 21.3 dello Statuto sociale. Con cadenza trimestrale vengono predisposti specifici *report* per informare il Consiglio delle azioni e delle attività di maggior rilievo.

Alla data della presente Relazione e ai sensi dell'art. 2.C.5 del Codice di Autodisciplina, si precisa che non sussistono situazioni di *cd. cross directorship*: infatti l'Amministratore Delegato di Terna non risulta ricoprire incarichi di Amministratore in società estranee al Gruppo Terna delle quali un altro Amministratore di Terna sia *chief executive officer* (CEO).

Fatta eccezione per l'Amministratore Delegato Matteo Del Fante, gli altri 8 membri del Consiglio di Amministrazione (Catia Bastioli, Cesare Calari, Carlo Cerami, Fabio Corsico, Yunpeng He, Luca Dal Fabbro, Gabriella Porcelli e Stefano Saglia) devono ritenersi tutti non esecutivi. Si segnala, infatti, al riguardo, che anche il Presidente Catia Bastioli non risulta ricoprire un ruolo esecutivo, in quanto non gli sono attribuite deleghe individuali di gestione né ha specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali (artt. 2.P.1 e 2.C.1 del Codice di Autodisciplina).

Al Presidente – come già illustrato nel precedente titolo "Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente" – sono attribuiti dallo Statuto i poteri di rappresentanza legale della Società e la firma sociale, la presidenza dell'Assemblea, nonché quelli di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso (art. 25 dello Statuto sociale); è inoltre investito dei compiti attribuiti al Presidente dalla legge e dal Codice di Autodisciplina. In tale contesto, la separazione dei ruoli tra Presidente e Amministratore Delegato in Terna rafforza le caratteristiche di imparzialità e di equilibrio richieste al Presidente del Consiglio di Amministrazione, come previsto dal Codice di Autodisciplina (Commento all'art. 2 del Codice di Autodisciplina).

Gli Amministratori non esecutivi (in quanto sprovvisti di deleghe operative e/o di funzioni direttive in ambito aziendale):

- apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, in modo da favorire un esame degli argomenti in discussione secondo prospettive diverse e una conseguente assunzione di deliberazioni meditate, consapevoli e allineate con l'interesse sociale (art. 2.P.2 del Codice di Autodisciplina) e

- sono per numero, competenza, autorevolezza e disponibilità di tempo, tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina (art. 2.P.3 del Codice di Autodisciplina).

L'adeguatezza della dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio di Terna e dei suoi Comitati al riguardo risulta attestata dagli esiti delle annuali *board review*, così come illustrato nel precedente titolo "Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione".

#### *Amministratori indipendenti*

Un numero adeguato, anche per competenza, di Amministratori non esecutivi risulta indipendente.

Sebbene l'indipendenza di giudizio caratterizzi l'attività di tutti gli Amministratori, esecutivi e non, la presenza di Amministratori qualificabili come "indipendenti" secondo i requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto sociale, nonché dal Codice di Autodisciplina cui Terna ha aderito – e il cui ruolo assume rilevanza sia all'interno del Consiglio di Amministrazione sia nell'ambito dei Comitati – si ritiene costituisca mezzo idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato.

La Società si è pertanto dotata, sin dal febbraio 2007, di una specifica procedura interna che definisce i criteri per la valutazione dell'indipendenza dei propri componenti non esecutivi e per l'accertamento dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina ("Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d'indipendenza degli Amministratori ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina"), coerentemente con le disposizioni del Codice di Autodisciplina, secondo quanto già illustrato nella precedente sezione *Il sub* "Nomina, requisiti e durata in carica degli Amministratori".

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento ai predetti criteri e sulla base delle informazioni fornite dai singoli interessati, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto sociale, nonché dal Codice di Autodisciplina, in capo a ciascun Amministratore nella prima occasione utile dopo la loro nomina (artt. 3.P.2 del Codice di Autodisciplina e 144 *novies*, comma 1 *bis* del Regolamento Emittenti) e, successivamente, con cadenza annuale in coincidenza con la *board review* (artt. 3.P.2 e 3.C.4 del Codice di Autodisciplina) avuto riguardo, come espressamente previsto dal Codice di Autodisciplina, più al profilo sostanziale che a quello formale e premiando il valore reputazionale rispetto al valore della carica.

In particolare, nella riunione del 26 marzo 2015 in cui il Consiglio di Amministrazione ha valutato, sulla base delle informazioni fornite dai singoli interessati, le relazioni commerciali, finanziarie e professionali eventualmente intrattenute, anche indirettamente, dagli Amministratori con TERNÀ che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'indipendenza di un Amministratore in ragione della loro significatività sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'interessato e ha quindi attestato la sussistenza del requisito dell'indipendenza in capo ai seguenti 6 Amministratori non esecutivi: Cesare Calari, Carlo Cerami, Fabio Corsico, Luca Dal Fabbro, Gabriella Porcelli e Stefano Saglia (artt. 3.C.1, 3.C.2 e 3.C.4 del Codice di Autodisciplina).

La corretta applicazione dei criteri definiti e delle procedure adottate dal Consiglio è stata contestualmente verificata dal Collegio Sindacale (art. 3.C.5 del Codice di Autodisciplina).

Nell'ambito della valutazione effettuata dal Consiglio, in capo ai medesimi 6 Consiglieri, risulta verificata la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15.4 dello Statuto che richiede, per almeno un terzo degli Amministratori in carica – con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore – la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il numero degli Amministratori indipendenti è pertanto più che in linea con i requisiti di composizione del *board* previsti dal Codice di Autodisciplina per gli emittenti appartenenti all'indice FTSE-MIB (art. 3.C.3 del Codice di Autodisciplina).

Il numero e le competenze degli Amministratori indipendenti hanno inoltre garantito un'adeguata composizione dei Comitati indicati dal Codice di Autodisciplina e istituiti in Terna secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni transitorie dello stesso Codice (paragrafo VIII dei "Principi guida e regime transitorio" e art. 3.C.3, primo periodo, del Codice di Autodisciplina).

Attesa la composizione del Consiglio di Amministrazione, caratterizzata da un elevato numero di Amministratori indipendenti, e il metodo di lavoro dello stesso (illustrato nel precedente titolo *sub* "Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente"), nonché la significativa partecipazione degli Amministratori indipendenti alla composizione dei Comitati, nel sistema operativo si è realizzato un costante scambio di informazioni tra gli stessi Amministratori indipendenti sia in occasione delle riunioni dei Comitati interni sia in occasione delle stesse riunioni consiliari che non ha reso necessario specifici incontri agli stessi riservati. In ottica di un progressivo miglioramento delle prassi e dei comportamenti alle *best practice*, sono state richieste da una parte degli Amministratori indipendenti riunioni riservate a tutti gli Amministratori indipendenti componenti il Consiglio da svolgersi nell'esercizio 2015. Terna, ha manifestato espressamente, con lettera della Presidente del Consiglio di Amministrazione, la disponibilità della Società a supportarne l'organizzazione (art. 3.C.6 del Codice di Autodisciplina).



Con riferimento alle specifiche disposizioni statutarie di Terna introdotte in attuazione della Normativa Unbundling, si ricorda infine che nell'ambito della valutazione periodica effettuata dal Consiglio, per tutti gli Amministratori nominati è stata verificata la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15.5 dello Statuto che prevede che *“gli amministratori della Società non possono rivestire, a pena di decadenza, funzioni di amministratore, componente del consiglio di sorveglianza o di altri organi che rappresentano legalmente una impresa che eserciti attività di generazione o fornitura di energia elettrica o gas”*.

#### *Lead independent director*

Il metodo di lavoro e la composizione stessa del Consiglio di Amministrazione di fatto hanno assicurato un adeguato coordinamento dei contributi e delle istanze degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti e realizzato lo scambio di informazioni preventive che rende i lavori del Consiglio assolutamente produttivi e focalizzati alle vere esigenze dell'Azienda. Sulla base di tali presupposti, confermati dagli esiti della *board review* cui il Consiglio stesso si è sottoposto, e non ricorrendo alcuna delle condizioni indicate dalle disposizioni del Codice di Autodisciplina (art. 2.C.3 del Codice di Autodisciplina), in Terna non è stata istituita la figura del *Lead independent director* (art. 2.C.4 del Codice di Autodisciplina).

## Sezione V    **Trattamento delle informazioni societarie**

---

Già dall'aprile 2004, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato, secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina vigente per tempo, un apposito regolamento per la gestione interna e il trattamento delle informazioni riservate, contenente anche le procedure per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni concernenti la Società e le sue controllate, finalizzato a preservare la segretezza delle informazioni riservate, assicurando al contempo che l'informativa al mercato relativa ai dati aziendali sia corretta, completa, adeguata, tempestiva e non selettiva.

Tale regolamento – che costituisce anche atto di indirizzo alle società controllate affinché le stesse forniscano a Terna tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge – è stato successivamente integrato nel mese di dicembre 2006, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate di cui all'art. 114, comma 1, del TUF volte a prevenire fenomeni di *insider trading* e, da ultimo, aggiornato il 19 dicembre 2012 dall'Amministratore Delegato, in base alle deleghe ricevute dal Consiglio, per tenere conto delle novità regolamentari in materia, nonché del nuovo assetto organizzativo e documentale del Gruppo (art. 1.C.1 lett. j) del Codice di Autodisciplina).

Gli Amministratori e i Sindaci di Terna e delle società controllate sono tenuti a rispettare le previsioni contenute in tale regolamento e a mantenere comunque riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

Il regolamento – disponibile sul sito internet della Società [www.terna.it](http://www.terna.it) nell'ambito della sezione *“Investor Relations/Corporate Governance/Regolamenti e Procedure/Regolamento Gestione Informazioni”* – rimette in via generale all'Amministratore Delegato della Società e ai rispettivi capi azienda (amministratore unico, presidente esecutivo, amministratori delegati e/o direttori generali, secondo i casi) delle società controllate la gestione delle informazioni riservate di competenza, disponendo che la divulgazione delle informazioni relative alle singole controllate debba comunque avvenire con l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato della Società.

Il regolamento stesso istituisce, inoltre, specifiche procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale – soffermandosi in particolare sulla divulgazione delle informazioni privilegiate – e disciplina attentamente le modalità attraverso cui gli esponenti aziendali entrano in contatto con la stampa e altri mezzi di comunicazione di massa (ovvero con analisti finanziari e investitori istituzionali) (Commento all'art. 1 del Codice di Autodisciplina).

Sono infine previste specifiche *“Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni”* alle disposizioni del Regolamento. Terna inoltre, nel più generale interesse di tutela del patrimonio informativo aziendale e per garantire all'interno del Gruppo un adeguato livello di protezione delle informazioni e di *cyber-security* delle reti e dei sistemi informatici, ha indirizzato nel corso del 2014 svariate iniziative di miglioramento della sicurezza, rivolte anche alle controllate, in coerenza con quanto prescritto dal quadro normativo di *“Information Security Policy”* e col Modello di *Information Security Governance* adottati in ambito Gruppo, ispirati alle *best practices* e ai maggiori standard internazionali in materia.

Il Consiglio di Amministrazione di Terna – in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 115 *bis* del TUF e delle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB – ha istituito un apposito Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate in Terna, disciplinando con apposito regolamento le modalità di tenuta e aggiornamento del Registro. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione da parte delle società controllate di un proprio Registro.

Fin dall'aprile 2004, il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato il codice di comportamento in materia di *internal dealing*, in osservanza alle disposizioni regolamentari dettate da Borsa Italiana S.p.A. che ponevano a carico delle società con azioni quotate un obbligo di trasparenza verso il mercato circa le operazioni di rilievo, aventi a oggetto strumenti finanziari delle medesime società o di loro controllate, compiute da persone in possesso di rilevanti poteri decisionali in ambito aziendale e che abbiano accesso a informazioni *price sensitive* (c.d. "persone rilevanti").

Successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'*internal dealing* introdotta dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62 ("Legge comunitaria 2004" che ha integrato le disposizioni dell'art. 114 del TUF) e dalla relativa regolamentazione di attuazione (articoli da 152 *sexies* a 152 *octies* e Allegato 6 del Regolamento Emittenti), Terna dal 2006 ha adottato un'apposita procedura interna per l'identificazione delle "persone rilevanti" di Terna e per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative a operazioni su strumenti finanziari da essi effettuate. Nell'ambito di tale procedura successivamente aggiornata alla luce dei chiarimenti della CONSOB e dell'assetto organizzativo in essere nella Società – Terna ha ritenuto opportuno mantenere, per le "persone rilevanti" individuate, l'obbligo di astensione dall'effettuare – direttamente o indirettamente – operazioni soggette alla disciplina dell'*internal dealing* durante due *blocking period* individuati a ridosso dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione di Terna.

Gli obblighi di trasparenza risultano disciplinati dalle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento vigenti per tempo (art. 114, comma 7, del TUF e artt. 152 *sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti come da ultimo risultanti in seguito alle modifiche di semplificazione normativa apportate dalla delibera CONSOB del 20 gennaio 2012, n. 18079 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2012 volte a coniugare la competitività del mercato e la necessaria tutela degli investitori e relative alle soglie di comunicazione di operazioni successive a quelle che sono già state oggetto di comunicazione).

Tale procedura, disponibile sul sito internet della Società [www.terna.it](http://www.terna.it) nell'ambito della sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Regolamenti e Procedure/Internal Dealing*", si caratterizza per i seguenti elementi qualificanti, ritenuti idonei a elevarne adeguatamente i contenuti sotto il profilo qualitativo:

- applicazione degli obblighi di trasparenza in materia di *internal dealing* a "persone rilevanti" nell'ambito della Società e delle sue controllate come individuate nella procedura (in aggiunta agli Amministratori e ai Sindaci effettivi di Terna, il cui elenco è aggiornato in linea con i mutamenti organizzativi della Società);
- divieto per le "persone rilevanti" di compiere operazioni (diverse da quelle concernenti diritti di opzione) nel corso dei 30 giorni che precedono l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione di Terna. È inoltre previsto che il Consiglio medesimo possa individuare ulteriori *blocking period* nel corso dell'anno, in concomitanza di particolari eventi;
- allestimento di un adeguato sistema sanzionatorio a carico delle "persone rilevanti" individuate che violano le disposizioni della procedura.

## Sezione VI **Comitati interni al Consiglio**

---

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni dello stesso, sono stati costituiti il "Comitato per la remunerazione", il "Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*" e il "Comitato per le Nomine", tutti con funzioni propositive e consultive e composti da almeno tre Amministratori, secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina. I criteri per la composizione, i compiti e le responsabilità di detti Comitati sono stati individuati coerentemente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di riferimento per tempo e le modalità di svolgimento delle riunioni disciplinate in appositi Regolamenti Organizzativi interni adottati dal Consiglio di Amministrazione sin dal 24 gennaio 2007 e successivamente aggiornati il 19 dicembre 2012 con riferimento alle nuove previsioni del Codice di Autodisciplina e il 27 maggio 2014, per quanto riguarda il "Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*" e il neo costituito "Comitato per le Nomine" (art. 4.P.1 e 4.C.1 lett. a) e b) del Codice di Autodisciplina). Il "Comitato per la remunerazione", il "Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*" e il "Comitato per le Nomine" risultano composti da tutti Amministratori indipendenti compreso il Presidente degli stessi. Almeno un componente del "Comitato per la remunerazione" è in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive e almeno un componente del "Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*" è in possesso di adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. La composizione di detti Comitati risulta pertanto in linea sia con quanto previsto dalle vigenti disposizioni transitorie del Codice di Autodisciplina (paragrafo VIII dei "Principi guida e regime transitorio" e art. 3.C.3, primo periodo, del Codice di Autodisciplina), sia con le nuove previsioni del Codice di Autodisciplina. Le informazioni riportate nell'ambito della presente Relazione in ordine all'attività svolta nel corso dell'esercizio, al numero e alla durata media delle riunioni tenutesi e alla relativa percentuale di partecipazione di ciascun componente i Comitati istituiti sono rese con il supporto del Presidente o altri componenti degli stessi per quanto di rispettiva competenza (art. 4.C.1 lett. g) del Codice di Autodisciplina).

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, è stato costituito un ulteriore Comitato (il "Comitato Operazioni con Parti Correlate") quale organismo preposto a svolgere il ruolo richiesto dal "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" emanato dalla CONSOB nel marzo 2010 e successive modifiche e in base a quanto previsto dalla "Procedura Operazioni con Parti Correlate" adottata dalla Società e illustrata nell'apposita Sezione XII della presente Relazione. Al Comitato sono quindi attribuiti compiti e poteri istruttori, propositivi e consultivi nelle valutazioni e decisioni relative alle predette Operazioni con Parti Correlate sia per l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza sia per quelle di minore rilevanza indicate nella procedura di Terna, nonché in relazione alle eventuali proposte di modifica della stessa procedura adottata da Terna. Tale Comitato è composto da almeno tre Amministratori tutti indipendenti, secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina.

Le riunioni dei Comitati sono verbalizzate (art. 4.C.1 lett. d) del Codice di Autodisciplina). Ciascun Comitato ha altresì facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi di eventuali consulenti esterni nei limiti di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione (art. 4.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina).

Nell'ambito del budget della Società sono previste risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei compiti di ciascuno dei Comitati istituiti (art. 4.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina). Su invito del Presidente/Coordinatore di ciascun Comitato, possono partecipare alle riunioni altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero altre persone la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso, con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo quanto nel seguito più dettagliatamente illustrato con riferimento a ciascuno dei Comitati istituiti (art. 4.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina).

## Sezione VII Comitato per le nomine

---

Nella seduta del 27 maggio 2014, in occasione del primo rinnovo del Consiglio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 5.P.1 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato per le Nomine i cui compiti sono stati individuati coerentemente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina e le modalità di svolgimento delle riunioni disciplinate in apposito Regolamento Organizzativo interno adottato dal Consiglio di Amministrazione in pari data ("*Regolamento Organizzativo del Comitato per le Nomine di TERNA S.p.A.*") (art. 4.C.1 lett. b) del Codice di Autodisciplina). Il Comitato per le Nomine è chiamato a supportare il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e nelle decisioni relative alla dimensione e alla composizione del Consiglio stesso.

In particolare, rientrano tra le competenze del Comitato quelle di: (i) formulare pareri o esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso e alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna; e agli orientamenti da assumersi dal Consiglio riguardo al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (art. 5.C.1 lett. a) del Codice di Autodisciplina); (ii) proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di Amministratore nei casi di cooptazione e nei casi in cui il Consiglio decida di avvalersi della facoltà statutaria di presentare una propria lista (art. 5.C.1 lett. b) del Codice di Autodisciplina); (iii) svolgere gli ulteriori compiti eventualmente demandati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per le Nomine risulta attualmente composto da tre Amministratori tutti non esecutivi e indipendenti: Luca Da Fabbro (con funzioni di Presidente e rappresentante dei soci di minoranza), Carlo Cerami e Stefano Saglia (art. 5.P.1 e 4.C.1 lett. a) del Codice di Autodisciplina). Secondo quanto previsto dal Regolamento del Comitato, nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato per le Nomine in cui sono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria candidatura o posizione all'interno del Consiglio o dei Comitati, salvo che si tratti di proposte che riguardano la generalità dei componenti i Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. Tutte le riunioni del Comitato sono regolarmente verbalizzate. (art. 4.C.1 lett. d) del Codice di Autodisciplina). Il Comitato per le Nomine, nello svolgimento delle proprie funzioni ha avuto facoltà di accesso, tramite la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi di consulenti esterni, nei limiti di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione e di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina (art. 4.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina). Dalla sua istituzione nel corso dell'esercizio 2014 il Comitato per le Nomine ha tenuto 1 riunione, alla quale hanno partecipato tutti i componenti per una durata di circa 40 minuti. Su invito del Comitato, hanno altresì partecipato alle riunioni dirigenti della Società la cui presenza sia stata considerata di ausilio alla migliore informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'esercizio in corso (2015) sono previste le riunioni del Comitato sufficienti allo svolgimento dei compiti attribuiti. Nell'esercizio in corso fino alla data di approvazione della presente Relazione, il Comitato ha tenuto 3 riunioni.

La percentuale di partecipazione di ciascun componente il Comitato alle riunioni tenutesi nel corso dell'esercizio 2014 è indicata nella tabella 1 allegata (art. 123 bis, comma 2, lett. d), del TUF).

Il Comitato per le Nomine, nell'ambito delle proprie competenze, nel corso del 2014, si è prevalentemente occupato di analizzare i compiti e le attività allo stesso assegnate, provvedendo altresì alla nomina del Segretario del Comitato.

Nel corso del 2015, con riferimento alle specifiche competenze propositive e consultive attribuite a detto Comitato in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Amministrazione e a quelle in materia di sostituzione e nomina per cooptazione di un Amministratore, il Comitato ha anche supportato il Consiglio per la nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del c.c., nonché nelle attività dell'annuale *board review*, con riferimento all'individuazione delle modalità di svolgimento e alla selezione del consulente esterno specializzato (come già illustrato nella precedente Sezione IV *sub* "Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione").

Su invito del Presidente del Comitato, hanno partecipato alle riunioni altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero altri componenti della struttura di Terna o altre persone la cui presenza è risultata di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso (art. 4.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina).

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 marzo 2015, ha proceduto alla verifica dei compiti e del funzionamento del Comitato. La valutazione complessivamente positiva sulla dimensione, composizione e funzionamento dello stesso Comitato è stata confermata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della *review* annuale dello stesso Consiglio e dei Comitati. Al Comitato sono state attribuite risorse finanziarie adeguate.

## Sezione VIII Comitato per la remunerazione

---

### Funzioni del Comitato per la remunerazione

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è stato costituito, fin dal 2004, un apposito Comitato per la remunerazione, i cui compiti sono stati individuati coerentemente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di riferimento e le modalità di svolgimento delle riunioni disciplinate in apposito Regolamento Organizzativo interno adottato dal Consiglio di Amministrazione sin dal 24 gennaio 2007 ("Regolamento Organizzativo del Comitato per la remunerazione di TERNA S.p.A.") successivamente aggiornato, in data 9 novembre 2011 e, da ultimo, il 19 dicembre 2012, con gli adeguamenti richiesti dalle nuove previsioni del Codice di Autodisciplina (art. 6).

In particolare, rientrano tra le competenze del Comitato quelle: (i) in materia di politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (artt. 6.P.4 e 6.C.5 del Codice di Autodisciplina); (ii) in materia di proposte e pareri per la remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche; (iii) sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; (iv) di monitoraggio dell'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso e (v) di verifica sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance (art. 6.C.5 del Codice di Autodisciplina).

Il Comitato, a seguito del rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2014, risulta attualmente composto da tre Amministratori tutti non esecutivi e indipendenti e in maggioranza espressione degli azionisti di minoranza: Carlo Cerami (con funzioni di Presidente), Fabio Corsico e Gabriella Porcelli. Almeno un componente risulta in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive (art. 6.P.3 del Codice di Autodisciplina). Il Presidente del Comitato, o altro componente del Comitato, riferisce agli azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni. A tal fine, all'Assemblea annuale è previsto sia presente il Presidente del Comitato o altro componente del Comitato (Commento all'art. 6 del Codice di Autodisciplina). All'Assemblea del 27 maggio 2014 ha partecipato con un proprio intervento il Presidente del Comitato.

Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione, salvo che si tratti di proposte che riguardano la generalità dei componenti i Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione (art. 6.C.6 del Codice di Autodisciplina).

Su invito del Presidente del Comitato, possono partecipare alle riunioni i componenti il Comitato Controllo e Rischi e/o altri componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato e altri componenti della struttura di TERNA o altre persone la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso (art. 4.C.1 lett. f) e Commento all'art. 6 del Codice di Autodisciplina).

Nel corso dell'esercizio 2014 il Comitato per la remunerazione ha tenuto complessivamente 3 riunioni (di cui 2 svolte dal Comitato rinnovato a seguito della nomina in data 27 maggio 2014 del nuovo Organo Amministrativo di Terna), caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e da una durata media di circa 50 minuti ciascuna. Nessun Amministratore ha preso parte alle riunioni del Comitato in cui sono state formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione. Su invito del Comitato, hanno altresì partecipato alle riunioni dirigenti della Società la cui presenza sia stata considerata di ausilio alla migliore informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutte le riunioni del Comitato sono state regolarmente verbalizzate e il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio (art. 4.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina). A tale ultimo riguardo, il Comitato ha verificato la sussistenza del requisito di indipendenza dei consulenti di cui si è avvalso (art. 6.C.7 del Codice di Autodisciplina).

Per l'esercizio in corso (2015) sono previste le riunioni del Comitato sufficienti allo svolgimento dei compiti attribuiti. Nell'esercizio in corso fino alla data di approvazione della presente Relazione, il Comitato ha tenuto 3 riunioni.

La percentuale di partecipazione di ciascun componente il Comitato alle riunioni tenutesi nel corso dell'esercizio 2014 è indicata nella tabella 1 allegata (art. 123 *bis*, comma 2, lett. d), del TUF). Il Comitato per la remunerazione, nell'ambito delle proprie competenze e per quanto riguarda la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che rivestono particolari cariche, complessivamente nel corso del 2014, si è occupato dei seguenti temi:

- verifica del raggiungimento dei risultati 2013 per la corresponsione della retribuzione variabile dell'Amministratore Delegato, sia per il rapporto di amministrazione sia per il rapporto di lavoro dirigenziale;
- individuazione degli obiettivi della retribuzione variabile dell'Amministratore Delegato per l'esercizio 2014, obiettivi particolarmente sfidanti e che investono buona parte delle attività aziendali e delle iniziative di sviluppo in atto;
- parere sulla proposta del Consiglio di Amministrazione che è stata sottoposta all'Assemblea del 27 maggio 2014 – in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione venuto in scadenza – riguardo ai criteri per la determinazione dei compensi degli Amministratori con deleghe della Società e delle sue controllate secondo quanto previsto dall'articolo 23 *bis*, commi 5 *quater*, 5 *quinquies* e 5 *sexies* del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni in Legge dall'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 2012, n. 214), come da ultimo modificato dall'art. 84 *ter*, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (“Decreto del Fare”), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;
- verifica, con riferimento al Piano di incentivazione a lungo termine (Long Term Incentive, LTI), del raggiungimento degli obiettivi metà previsti dal Piano, a seguito della quale il Comitato ha proposto al Consiglio di Amministrazione la corresponsione del 50% residuo del Premio nella misura massima, a titolo di conguaglio finale;
- elaborazione, con il supporto della società Towers Watson, della Relazione annuale sulla remunerazione sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della quale è illustrata la politica in materia di remunerazione adottata da Terna per la remunerazione degli Amministratori esecutivi, degli altri Amministratori investiti di particolari cariche, dei Sindaci, dei Direttori generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche sottoposta all'Assemblea annuale ai sensi dell'articolo 123 *ter*, comma 6, del TUF;
- valutazione dell'adeguatezza e coerenza complessiva e della concreta applicazione della Politica per la remunerazione;
- proposta per il compenso degli Amministratori con particolari cariche e dei Comitati endoconsiliari alla luce della Politica in materia di remunerazione adottata da Terna e delle disposizioni del “Decreto del Fare”.

Il Comitato, rinnovato nei componenti a seguito della nomina in data 27 maggio 2014 del nuovo Organo Amministrativo di Terna, ha altresì provveduto alla nomina del Segretario. Nel corso del 2015, il Comitato ha anche formulato la proposta per la “Politica di remunerazione” approvata dal Consiglio, che sarà sottoposta all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 123 *ter*, comma 6, del TUF e ha verificato il raggiungimento dei risultati 2014 per la corresponsione della retribuzione variabile dell'Amministratore Delegato, sia per il rapporto di amministrazione sia per il rapporto di lavoro dirigenziale. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 marzo 2015, ha proceduto alla verifica dei compiti e del funzionamento del Comitato. La valutazione complessivamente positiva sulla dimensione, composizione e funzionamento del Comitato è stata confermata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della *review* annuale dello stesso Consiglio e dei Comitati. Al Comitato sono state attribuite risorse finanziarie adeguate.

## Sezione IX Remunerazione degli Amministratori

Riguardo all'esercizio 2014, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di Terna, sin dal dicembre 2011, ha adottato la “Politica per la remunerazione”, in attuazione alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di riferimento vigenti per tempo, su proposta del “Comitato per la remunerazione”. In seguito all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione all'art. 123 *ter* del TUF emanate con delibera CONSOB del 23 dicembre 2011, n. 18049 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2011, n. 303) che ha, tra l'altro, introdotto l'art. 84 *quater* al Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di Terna, su proposta del “Comitato per la remunerazione”, ha approvato nel corso del 2014 l'aggiornamento della Politica adottata come descritta nell'ambito della prevista “Relazione Annuale sulla Remunerazione”. Tale relazione è annualmente depositata, a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società ([www.terna.it](http://www.terna.it)) e della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), nonché sottoposta al voto consultivo e non vincolante dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 123 *ter*, comma 6, del TUF: Assemblea che, anche in occasione dell'adunanza del 27 maggio 2014, si è sempre espressa in senso favorevole.



Le informazioni e/o gli aggiornamenti sulla Politica per la remunerazione della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del “Comitato per la remunerazione” in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all’esercizio successivo, nonché sull’attività svolta dal Comitato e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale Politica e le informazioni richieste dall’articolo 6 del Codice di Autodisciplina cui Terna ha aderito sono da ultimo riassunte nella “Relazione Annuale sulla Remunerazione”, che, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2015, sarà pubblicata da Terna e sottoposta alla prossima Assemblea annuale degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in adempimento a quanto disposto dall’art. 123 *ter*, del TUF e dalla citata delibera CONSOB. Riguardo alla remunerazione degli Amministratori, si ricorda comunque che essa è stabilita dall’Assemblea degli Azionisti per ciascun Consigliere (art. 24.1 dello Statuto sociale).

I compensi aggiuntivi per i componenti dei Comitati costituiti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina sono deliberati, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del codice civile e dell’art. 24.2 dello Statuto sociale, dal Consiglio medesimo; il trattamento economico complessivo spettante al Presidente e all’Amministratore Delegato è anch’esso individuato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Riguardo alla definizione dei compensi, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione venuto in scadenza con l’approvazione del bilancio 2013 è stata sottoposta all’Assemblea – in ragione delle disposizioni per le società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati introdotte dall’art. 84 *ter*, co. 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (cd. “Decreto del fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, che ha modificato le disposizioni dell’art. 23 *bis* del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. “Decreto Salva Italia”) – una delibera in forza della quale il Consiglio di Amministrazione si è attenuto, nell’ambito delle prerogative allo stesso riservate dall’art. 2389 del codice civile nella definizione dei compensi degli amministratori con deleghe, alle restrizioni indicate dall’art. 5 *quinquies* dell’art. 23 *bis* del Decreto Salva Italia.

In tale sede l’azionista di controllo pubblico ha espresso il proprio assenso alla proposta formulata in conformità ai suddetti criteri.

Gli emolumenti complessivamente percepiti dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esercizio sono indicati nella nota al bilancio di esercizio.

Per un’adeguata rappresentazione dei compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate ai componenti l’organo di amministrazione di Terna e dirigenti con responsabilità strategiche per l’esercizio 2014, compresa la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, le clausole cd. di *claw-bak* secondo quanto previsto dall’art. 6.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina, nonché del giudizio di coerenza con la Politica della Società in materia di remunerazione approvata nell’esercizio precedente, si rinvia all’indicata “Relazione Annuale sulla Remunerazione” che sarà pubblicata e sottoposta alla prossima Assemblea annuale degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in adempimento a quanto disposto dall’art. 123 *ter*, del TUF e dalla citata delibera CONSOB.

Nella “Relazione Annuale sulla Remunerazione”, sono infine rese, in base a quanto previsto dall’art. 84 *quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti, le informazioni concernenti i piani di compensi previsti dall’articolo 114 *bis*, del TUF e quelle sulle partecipazioni detenute, in Terna e nelle società controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

## Sezione X **Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance**

---

### **Funzioni del Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance**

Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione è stato altresì costituito, fin dal 2004, un apposito Comitato per il Controllo Interno, con funzioni istruttorie, di natura consultiva e propositiva rivolte, in particolare, a fornire supporto al Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e decisioni relative al “Sistema di Controllo Interno” e al monitoraggio periodico dell’adeguatezza di quest’ultimo, nonché relative a specifici aspetti inerenti all’identificazione dei principali rischi aziendali (quali, ad esempio, i rischi operativi, finanziari, di mercato, di conformità, oltre a quelli di *compliance* contabile), riferendo periodicamente al Consiglio stesso sull’adeguatezza del sistema e sull’attività svolta.

I compiti del Comitato sono stati individuati coerentemente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di riferimento e le modalità di svolgimento delle riunioni sono state disciplinate in apposito Regolamento Organizzativo interno adottato dal Consiglio di Amministrazione sin dal 24 gennaio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19 dicembre 2012, ha deliberato i necessari adeguamenti relativi alla composizione e alle competenze del Comitato in essere, per porlo esattamente in linea con le nuove previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (artt. 7.P.3, lett. a-ii), 7.C.1 e 7.C.2 del Codice di Autodisciplina) apportando alcune modifiche all'indicato Regolamento Organizzativo. In seguito al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 maggio 2014, in ottica di continuo miglioramento del sistema di governo societario, il Consiglio di Amministrazione ha ampliato le attribuzioni del Comitato Controllo e Rischi, affiancando alle competenze di quest'ultimo quelle inerenti il sistema di *Corporate Governance* e apportando i conseguenti adeguamenti al Regolamento Organizzativo (ora denominato "Regolamento Organizzativo Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* di Terna S.p.A.") provvedendo alla nomina dei Componenti in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina secondo quanto comunicato al mercato in pari data. Conseguentemente il "Comitato Controllo e Rischi" ha assunto la denominazione "Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*".

In particolare, rientrano tra le competenze del "Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*" quelle di supportare il Consiglio di Amministrazione, con un'adeguata attività istruttoria, nelle valutazioni e decisioni relative al "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi" ("Sistema"), alla *Corporate Governance*, all'approvazione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale e ai rapporti tra la Società e il revisore esterno (art. 7.P.3 lett. a-ii) del Codice di Autodisciplina). In tale ambito, al Comitato sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- supportare il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo demandati dal Codice di Autodisciplina in materia di controllo interno e di gestione dei rischi, formulando appositi pareri in ordine:
  - i. alla definizione delle linee di indirizzo del Sistema e al grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati dal Consiglio di Amministrazione (art. 7.C.1 lett. b) del Codice di Autodisciplina);
  - ii. alla verifica periodica dell'adeguatezza del Sistema rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto e alla sua efficacia (art. 7.C.1 lett. a) del Codice di Autodisciplina);
  - iii. all'approvazione del piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione Audit (art. 7.C.1 lett. c) del Codice di Autodisciplina);
  - iv. alla descrizione delle principali caratteristiche del Sistema nell'ambito della Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché alla valutazione sull'adeguatezza del Sistema (art. 7.C.1 lett. d) del Codice di Autodisciplina);
  - v. alla valutazione dei risultati esposti dal revisore legale e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
- valutare, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentito il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato (art. 7.C.2, lett. a) del Codice di Autodisciplina);
- esprimere pareri, su richiesta dell'Amministratore Delegato, su aspetti specifici inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali (art. 7.C.2, lett. b) del Codice di Autodisciplina);
- esaminare le relazioni periodiche aventi a oggetto la valutazione del Sistema e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla Funzione Audit (art. 7.C.2, lett. c) del Codice di Autodisciplina);
- monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della Funzione di Audit (art. 7.C.2, lett. d) del Codice di Autodisciplina). Si rinvia in proposito al successivo titolo "Responsabile della Funzione Internal Audit";
- riferire su base almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale, circa l'attività svolta e sull'adeguatezza del Sistema (art. 7.C.2, lett. f) del Codice di Autodisciplina);
- supportare il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo demandati in materia di politiche generali del sistema di *Corporate Governance* della Società e del Gruppo provvedendo a: (i) monitorare l'evoluzione della normativa di legge e della *best practice* nazionale e internazionale in materia di *Corporate Governance* e ad aggiornare il Consiglio di Amministrazione in presenza di modificazioni significative; (ii) verificare l'allineamento del sistema di governo societario di cui la Società e il Gruppo sono dotati con la normativa di legge, le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e la *best practice* nazionale e internazionale, formulando al Consiglio di Amministrazione eventuali pareri o proposte dell'indicato sistema di governo societario, ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- riferire su base almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale, circa l'attività svolta e sull'adeguatezza del Sistema (art. 7.C.2, lett. f) del Codice di Autodisciplina);
- svolgere gli ulteriori compiti eventualmente demandati dal Consiglio di Amministrazione.

Ulteriori specifici compiti sono attribuiti al Comitato nell'ambito del Modello Organizzativo adottato da Terna ai sensi del D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico di Terna.

Il Comitato può chiedere alla funzione di *internal audit* e al *Chief Risk Officer* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale (art. 7.C.2, lett. e) del Codice di Autodisciplina).

Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale (ovvero altro Sindaco da lui designato), e possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci (art. 7.C.3, lett. e) del Codice di Autodisciplina).



Su invito del Presidente del Comitato, può assistere alle riunioni il Responsabile della Funzione Audit e, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno, possono partecipare alle riunioni l'Amministratore Delegato (nella qualità di Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi), i componenti il Comitato per la remunerazione e/o altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero altre persone la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso (art. 4.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina). Il Comitato, in seguito alla sostituzione - avvenuta in data 4 marzo 2015 - di un Amministratore dimessosi dal Consiglio di Amministrazione, risulta attualmente composto da tre Amministratori tutti non esecutivi e indipendenti: Cesare Calari (con funzioni di Presidente e rappresentante dei soci di minoranza), Carlo Cerami e Luca Dal Fabbro. Almeno un componente risulta in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi (art. 7.P.4 del Codice di Autodisciplina). Le informazioni in ordine al numero delle riunioni si riferiscono alla complessiva attività svolta dal Comitato nell'esercizio 2014.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2014 il Comitato ha tenuto complessivamente 3 riunioni (di cui 2 svolte dal Comitato rinnovato a seguito della nomina in data 27 maggio 2014 del nuovo Organo Amministrativo di Terna), caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti, nonché del Collegio Sindacale, in considerazione delle specifiche funzioni di vigilanza sul Sistema demandate al Collegio stesso dalla vigente legislazione in materia di società quotate e dal Codice di Autodisciplina (art. 7.P.3 lett. d) e 7.C.3 del Codice di Autodisciplina). La durata media è stata di circa 2 ore ciascuna. Alle riunioni, su invito del Presidente del Comitato, ha assistito il Responsabile della Funzione di Audit.

Su invito del Comitato, hanno altresì partecipato alle riunioni dirigenti della Società la cui presenza sia stata considerata di ausilio alla migliore informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno (art. 4.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina). In particolare, complessivamente nel corso dell'esercizio 2014, il Comitato, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice di Autodisciplina, ha:

- ricevuto ampia informativa sulla gestione finanziaria e sulla composizione e andamento del debito della Società, nonché sui relativi livelli di rischio e relative coperture ed espresso il proprio parere positivo in ordine alla determinazione effettuata dal Consiglio del grado di compatibilità dei principali rischi afferenti Terna e le sue controllate con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- in collegamento e con il coinvolgimento di vari soggetti e organismi interessati, espresso il proprio parere positivo in ordine all'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché alla sua efficacia e ha esaminato la Relazione del *Chief Risk Officer* (CRO) istituito come di seguito illustrato nella sezione XI *sub* "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi";
- incontrato il Responsabile della Funzione Internal Audit e ha esaminato positivamente l'assetto dell'Audit di Terna, il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione Audit, nonché le relazioni periodiche predisposte dal Responsabile Audit nel corso del 2014, ricavandone elementi di valutazione sullo stato del sistema di controllo e gestione rischi anche in relazione alla riorganizzazione del Gruppo e formulando il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in ordine al *Reporting line* dell'Internal Audit;
- incontrato la Società di revisione per la valutazione delle attività di revisione con attenzione alle modalità del loro svolgimento e ai risultati;
- provveduto alla nomina del Segretario a seguito del rinnovo della composizione del Comitato stesso.

Secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, il Comitato ha poi valutato, unitamente al Dirigente Preposto e sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, altresì, ha ricevuto le informazioni sulle attività di controllo poste in essere in adempimento alle disposizioni di cui alla Legge 262/05 e successive modifiche normative. Il Comitato ha altresì ricevuto la prevista informativa da parte dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 in ordine all'adeguatezza e agli sviluppi del Modello e all'attività svolta da detto Organismo e ha riferito al Consiglio in coincidenza dell'approvazione delle Relazioni finanziarie annuale e semestrale riguardo alle attività svolte e all'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (art. 7.C.2 lett. c) e f) del Codice di Autodisciplina).

Tutte le riunioni del Comitato sono state regolarmente verbalizzate e il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio (art. 4.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina).

Per l'esercizio in corso (2015) sono previste le riunioni del Comitato sufficienti allo svolgimento dei compiti attribuiti. Nell'esercizio in corso fino alla data di approvazione della presente Relazione, il Comitato ha tenuto 3 riunioni.

La percentuale di partecipazione di ciascun componente il Comitato alle riunioni tenutesi nel corso dell'esercizio 2014 è indicata nella tabella 1 allegata (art. 123 *bis*, comma 2, lett. d), del TUF).

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 marzo 2015, ha proceduto alla verifica dei compiti e del funzionamento del Comitato. La valutazione complessivamente positiva sulla dimensione, composizione e funzionamento del Comitato è stata confermata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della review annuale dello stesso Consiglio e dei Comitati. Al Comitato sono state attribuite risorse finanziarie adeguate.

## Sezione XI Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi

In materia di controllo interno il Consiglio di Amministrazione, sin dal dicembre 2006, sulla base dell'istruttoria preventiva del Comitato per il Controllo Interno (ora Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*), ha:

- definito il "Sistema di Controllo Interno del Gruppo Terna" (ora "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna" o "SCIGR"), ispirandosi a *best practice* nazionali e internazionali, quale l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, consentono una gestione aziendale corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dalla Società;
- fissato le linee guida del "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna", previsto dal nuovo Codice di Autodisciplina (con delibera del 19 dicembre 2012), descrivendo le regole, le procedure e le strutture organizzative apprestate in modo tale che i principali rischi afferenti a Terna e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati secondo criteri di compatibilità con una sana e corretta gestione coerente con gli obiettivi strategici individuati (artt. 7.P.1, 7.P.2 e 7.C.1 lett. a) del Codice di Autodisciplina).

In particolare, tali linee guida sono state aggiornate dal Consiglio di Amministrazione – tenendo conto anche delle nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina – con delibera del 19 dicembre 2012 e previo parere del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*. Nella medesima occasione e secondo quanto previsto nelle indicate linee guida, il Consiglio, previo parere del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*, ha definito la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici di Terna e delle sue controllate.

Il "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna" contribuisce, con ragionevole certezza, a garantire il conseguimento degli obiettivi strategici, la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, l'affidabilità delle operazioni finanziarie, il rispetto di leggi, regolamenti, statuto sociale e procedure interne, l'affidabilità del *reporting* aziendale e dell'informativa finanziaria. Inoltre, è costruito considerando la particolare natura e tipologia delle attività poste in essere e dei rischi connessi, e l'interesse sociale dell'attività svolta da Terna, con particolare attenzione alla parte del SCIGR stesso che ha come obiettivo la salvaguardia della continuità del servizio elettrico e la garanzia di comportamenti imparziali nello svolgimento delle attività in concessione.

Il SCIGR si basa sui seguenti elementi: ambiente di controllo; sistema di gestione dei rischi; attività di controllo; informazione e comunicazione; monitoraggio. Il funzionamento coordinato di tali elementi determina l'efficacia complessiva dello stesso SCIGR nel raggiungimento degli obiettivi:

- l'"ambiente di controllo", fondamento di tutti gli altri elementi, costituito dall'insieme dei "valori etici" e culturali, dal modello di *governance* e *organizzativo*, dallo stile di Leadership esercitato dal vertice aziendale e dal management e dalle politiche di gestione del personale. In tale ottica, viene adottato il Codice Etico, documento che sottolinea, anche da un punto di vista morale, l'unicità di Terna, nel quale è richiamata la necessità di rispettare dei principi etici universali, in cui tutti si riconoscono con immediatezza, e di una loro declinazione aziendale. Afferma legalità, onestà e responsabilità quali suoi principi etici generali e riconosce come particolarmente significativi: i principi di buona gestione per la sua attività; il rispetto nel senso più ampio del termine; l'equità quale base di comportamenti leali e imparziali; la trasparenza sia nell'agire che nel comunicare. I principi etici si applicano a tutte le società del Gruppo e sono comunicati ai Dipendenti. Viene, infine, adottata una struttura organizzativa con una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità e limiti operativi, allineata con le adeguate competenze richieste dai ruoli assegnati;
- il "sistema di gestione dei rischi", posto in essere dal vertice aziendale e dal management, parte dalla definizione degli obiettivi aziendali (Piani strategici, Budget, Indicatori chiave di performance, livello di propensione al rischio) e permette, ai diversi livelli dell'organizzazione, l'individuazione dei principali rischi dei singoli processi, ai quali sono correlati i piani di azione per la prevenzione e la gestione dei rischi, al fine di mantenerli entro limiti accettabili monitorandone nel tempo i risultati. I modelli e la metodologia di *risk management* adottati, i ruoli e le responsabilità all'interno dell'organizzazione sono definiti in apposite policy e procedure aziendali. Al fine di attuare un sistema integrato di "gestione dei rischi", Terna ha costituito sin dal 2007 la Direzione Sicurezza Aziendale (oggi Tutela Aziendale), integrando in modo significativo i propri strumenti di sicurezza e definendo un sistema trasversale di individuazione, analisi e controllo dei rischi aziendali. Inoltre, secondo quanto previsto dalle linee guida del "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna", ha previsto la figura del *Chief Risk Officer* (CRO) (Commento all'art. 7 del Codice di Autodisciplina), nominato dall'Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi nel maggio del 2013, al quale attribuire principalmente la responsabilità di supportare il vertice aziendale nell'efficace implementazione e gestione del processo di *Risk Management* a livello di Gruppo, con riferimento a tutti i rischi finanziari, operativi, di business e diversi. Tale modello integrato, oltre a garantire un'assoluta *compliance* a norme e disposizioni di legge, consente il raggiungimento di livelli di sicurezza che superano i normali standard raggiungibili mediante una gestione settoriale e frammentaria della sicurezza;
- le "attività di controllo", svolte dal management e dal personale per conseguire gli obiettivi specifici delle attività, si basano su principi base di riferimento, quali per esempio l'autocontrollo, il controllo gerarchico, l'*accountability*, la contrapposizione degli interessi e la separazione dei ruoli;

- i processi di “informazione e comunicazione” che garantiscono che obiettivi aziendali, cultura, valori, ruoli, responsabilità e comportamenti attesi siano chiaramente comunicati all’interno, mentre all’esterno garantiscono la correttezza e la trasparenza dell’informativa verso gli *stakeholder*. In particolare, la comunicazione interna è attuata dal Management in modo chiaro e diretto riguardo: obiettivi aziendali, cultura, valori, ruoli e responsabilità, comportamenti attesi e sanzioni. Nella gestione delle informazioni deve essere garantito un adeguato livello di sicurezza in relazione alla loro natura. La comunicazione esterna è, poi, disciplinata da procedure e sistemi organizzativi tali da garantire la trasparenza e la correttezza delle comunicazioni sociali e prevenire reati societari. In quest’ottica, è stato adottato il “regolamento per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni” (per il quale si rinvia all’apposita sezione V *sub* “Trattamento delle informazioni societarie”);
- il “monitoraggio” garantisce l’efficacia del “Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna” mediante attività di tipo “continuo”, poste in essere dal personale stesso nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività lavorative, e mediante attività “a valutazione separata”, che non hanno base continuativa e sono tipiche, ma non esclusive, della funzione Audit.

Inoltre Terna si è dotata di:

- un’apposita struttura dedicata alla prevenzione e gestione dei fenomeni di frode aziendale, volta, altresì, a diffondere la cultura di legalità e il rispetto delle regole aziendali. Il monitoraggio continuo dei processi, le verifiche e la gestione delle segnalazioni di illecito hanno condotto all’introduzione di specifici controlli volti a ridurre tale rischio e a definire, per alcuni processi critici, specifiche procedure atte a prevenire comportamenti illeciti;
- un sistema eGRC (*Enterprise Governance, Risk e Compliance*), finalizzato ad avere una visione integrata dei rischi in Azienda, costituendo l’unico punto di accesso per la raccolta ed estrazioni di informazioni, dati, reportistica relativamente alla gestione dei rischi. Ciò consente e garantisce: l’integrazione delle funzioni che gestiscono tipologie di rischio differente (strategico, operativo, finanziario e di *compliance*) e conseguentemente permette un’analisi coordinata e una visione olistica sui rischi dell’organizzazione; la tempestività delle informazioni a supporto del processo decisionale strategico e operativo; la strutturazione del processo di gestione del rischio attraverso un sistema di *workflow* che gestisca l’invio delle richieste, la compilazione, la approvazione, la *review*.

Il Consiglio di Amministrazione, all’esito delle delibere assunte in materia di SCIGR sopra descritte e sulla base del parere positivo del Comitato Controllo e Rischi (ora Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*), nella seduta del 19 dicembre 2012, ha espresso la propria valutazione positiva sull’adeguatezza dello stesso Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché sulla sua efficacia. Tale valutazione, supportata dalla relazione annuale del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*, è stata confermata dal Consiglio di Amministrazione anche nella seduta del 26 marzo 2015.

Il Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2015, in conformità al parere reso dal Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* sulla base delle analisi fatte nel corso del 2014 e in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2014, ha confermato la valutazione positiva espressa e considerato il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna adeguato a conseguire un profilo di rischio accettabile, in considerazione del settore in cui opera Terna, della sua dimensione, della struttura organizzativa e della sua articolazione societaria (artt. 1.C.1 lett. c) e 7.C.1 lett. b) del Codice di Autodisciplina).

Il Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*, nell’ambito della propria relazione, ha riferito anche in ordine alla relazione dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/01 sull’attuazione del Modello Organizzativo presso Terna e presso le altre società del Gruppo, nonché in ordine alla relazione del *Chief Risk Officer* (CRO) istituito sulle modalità della gestione del rischio in Terna così come adeguatamente individuato e misurato nella documentazione a supporto della stessa.

Nell’Allegato 1 alla Relazione sono riportate informazioni in merito alle principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata (*ex art. 123 bis*, comma 2, lettera b), del TUF).

### **Amministratore esecutivo incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi**

All’Amministratore Delegato di Terna, quale “Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi” individuato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 19 dicembre 2012, competono l’istituzione e il mantenimento del “Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna”. In particolare, dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione dello stesso e verificandone costantemente l’adeguatezza e l’efficacia, adattandolo alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare, nonché l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, sottoposti periodicamente al Consiglio di Amministrazione (artt. 7.P.3 lett. a)-(i) e 7.C.4, lett. a) e b) del Codice di Autodisciplina). Svolge delle funzioni allo stesso assegnate dal Codice di Autodisciplina (art. 7.C.4 lett. c), d) ed e) del Codice di Autodisciplina).

Inoltre nomina e revoca, previo parere del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*, il *Chief Risk Officer* (CRO), assicurando che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità. Inoltre, può chiedere alla funzione Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* e al Presidente del Collegio Sindacale, e riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il Consiglio di Amministrazione) possa prendere le opportune iniziative. Nello svolgimento di dette funzioni durante l'esercizio 2014, in particolare, l'Amministratore Delegato ha provveduto all'attuazione delle linee di indirizzo del "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna" definite dal Consiglio di Amministrazione e alla nomina del *Chief Risk Officer* (CRO) – illustrato nella sezione XI *sub* "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi" –, nonché monitorato la dinamica delle condizioni operative della Società conseguenti anche alla riorganizzazione del Gruppo riferendo all'uopo – attraverso le strutture aziendali preposte – al Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*.

### Responsabile della Funzione Internal Audit

Il "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna" – secondo quanto previsto nell'ambito delle linee guida "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna" come da ultimo aggiornate il 19 dicembre 2012 e già illustrate nella presente sezione – prevede una Funzione Audit e la figura del Responsabile della Funzione Audit, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'"Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi", previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* e sentito il Collegio Sindacale (art. 7.C.1 del Codice di Autodisciplina). Allo stesso sono attribuiti i compiti indicati dal Codice di Autodisciplina (art. 7.C.5 del Codice di Autodisciplina) e non è attribuita alcuna area operativa; dipende dal Consiglio di Amministrazione (art. 7.C.5 lett. b) del Codice di Autodisciplina) e riporta anche all'Amministratore Delegato in qualità di "Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi".

L'organizzazione di Terna ha da tempo istituito al proprio interno un'apposita Funzione Audit e assegnato la responsabilità della stessa a un dirigente della Società con adeguati requisiti di professionalità senza incarichi o responsabilità operative che risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione, attribuendo allo stesso risorse e mezzi per un idoneo presidio dell'adeguatezza, operatività e funzionamento del SCIGR e una remunerazione coerente con le politiche aziendali (art. 7.C.1 del Codice di Autodisciplina). Tale assetto ha garantito l'efficacia dell'Audit nel portare avanti la propria *mission* e la conformità delle attività svolte agli *Standard for the practice of Internal Auditing* emanati dall'IIA e, conseguentemente, il Consiglio di Terna ha mantenuto l'assetto attuale e la figura del Responsabile della Funzione di Audit già esistente in Terna ricoperta dall'ing. Fulvio De Luca.

Il Responsabile della Funzione Audit di Terna:

- verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, attraverso il piano di audit basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi (art. 7.C.1 lett. a) del Codice di Autodisciplina);
- ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico. In particolare, la Funzione Audit, per lo svolgimento dei propri compiti, può accedere liberamente a tutti i sistemi informativi aziendali e agli atti e informazioni esistenti in azienda (art. 7.C.1 lett. c) del Codice di Autodisciplina);
- predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (art. 7.C.1 lett. d) del Codice di Autodisciplina);
- predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza (art. 7.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina);
- trasmette le relazioni di cui ai precedenti punti ai Presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* e del Consiglio di Amministrazione, nonché all'"Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi" (art. 7.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina);
- verifica, nell'ambito del piano di *audit*, l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di rilevazione contabile (art. 7.C.1 lett. g) del Codice di Autodisciplina).

Il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione Audit è approvato dal Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno annuale e previo parere del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*, sentiti il Collegio Sindacale e l'"Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi" (art. 7.C.1 lett. c) del Codice di Autodisciplina). Per l'esercizio 2014, il piano di lavoro è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 25 marzo 2014 previo parere dell'allora Comitato Controllo e Rischi, sentiti il Collegio Sindacale e l'"Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi".



Il nuovo piano di lavoro, per l'esercizio 2015, è poi stato approvato dal Consiglio nella seduta del 4 marzo 2015 previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*, sentiti il Collegio Sindacale e l'“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi”.

Il Responsabile Audit opera attraverso azioni di audit, il cui campo di applicazione è esteso a Terna e alle sue controllate. Le attività di audit sono eseguite secondo il piano annuale di attività e possono essere effettuate in collegamento con le funzioni che svolgono attività di audit nelle società controllate. L'Amministratore Delegato, quale “Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi” può richiedere alla funzione Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale (art. 7.C.4 lett. d) del Codice di Autodisciplina).

Il Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* può chiedere alla Funzione Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale (art. 7.C.1 lett. e) del Codice di Autodisciplina) e all'“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi”.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie attività, può chiedere alla Funzione Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali (art. 8.C.4 del Codice di Autodisciplina).

Delle richieste di verifica ricevute dal Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* e dal Collegio Sindacale, il Responsabile della Funzione Audit provvede a informare l'“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi”.

Collegio Sindacale e Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* si scambiano le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (art. 8.C.5 del Codice di Autodisciplina).

Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati sottoposti ad audit numerosi e significativi ambiti aziendali attinenti: la gestione del sistema elettrico e la sua sicurezza, l'imparzialità verso gli utenti della Rete, le attività progettuali e realizzative, la gestione in diverse aree rilevanti quali: informatica, risorse umane, contratti di approvvigionamento, Safety e ambiente. Inoltre, nel 2014 la Funzione Audit di Terna è stata sottoposta a un “*Full External Quality Assessment*” da parte di esperti esterni qualificati che hanno riconosciuto all'azione della Funzione Audit la massima valutazione possibile rispetto agli “*International Standards for the Professional Practice of Internal Audit*”. In particolare le attività dell'Audit sono risultate: “generalmente conformi alla definizione di Internal Auditing, al Codice Etico della Professione, agli Standard di Connotazione e agli Standard di Prestazione; adeguate ai processi e alle procedure definite internamente; indirizzate a fornire un contributo ai processi di controllo, gestione dei rischi e *control governance*; orientate al miglioramento continuo; finalizzate ad aggiungere valore e migliorare i processi operativi dell'organizzazione.”

## Codice Etico

A maggio 2002 il Consiglio di Amministrazione di Terna, consapevole degli aspetti morali insiti nelle attività aziendali, ha deliberato l'adozione di un Codice Etico (poi aggiornato nel marzo 2004) per mettere i dipendenti e tutte le persone che hanno una relazione con Terna nella condizione di fare bene per generare fiducia, consolidare la buona reputazione della Società e creare valore. Nel corso del 2006 è stato intrapreso un processo di rinnovamento del Codice Etico per dare a Terna, a seguito della trasformazione che l'ha resa un operatore autonomo sul mercato del trasporto dell'energia, un insieme di regole e di principi aderenti al suo nuovo scenario di riferimento.

Il nuovo Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2006, è un documento che sottolinea, anche da un punto di vista morale, l'unicità di Terna. In esso è richiamata la necessità di rispettare dei principi etici universali, in cui tutti si riconoscono con immediatezza, e di una loro declinazione aziendale. Non a caso il Codice Etico richiama esplicitamente i 10 principi del *Global Compact*, la più prestigiosa espressione di questa visione cui Terna aderisce dal 2009. Il Codice Etico di Terna è suddiviso in cinque sezioni, che riportano, nell'ordine:

- i principi etici fondamentali di Terna articolati in principi etici generali (legalità, onestà e responsabilità), la cui universalità li rende riconoscibili e condivisibili da parte di tutti e in quattro principi che Terna indica come particolarmente significativi per la sua attività e natura (buona gestione, rispetto, equità e trasparenza);
- i comportamenti richiesti, soprattutto ai dipendenti, su tre grandi temi: la lealtà verso l'Azienda, il conflitto di interessi e l'integrità dei beni aziendali;
- le indicazioni principali sulla condotta da tenere nelle relazioni con gli *stakeholder*, suddivisi in otto gruppi verso cui Terna intende tenere comportamenti omogenei;
- gli impegni di Terna per il rispetto del Codice e i comportamenti richiesti in relazione ad alcuni *stakeholder*;
- le norme di attuazione del Codice e le persone di riferimento, responsabili dell'aggiornamento e della raccolta di segnalazioni, cui indirizzarsi per eventuali chiarimenti.

Il Codice Etico, approvato nel dicembre 2006, si applica a tutte le società controllate del Gruppo Terna, integralmente per le sezioni 1 (Principi), 2 (Conflitto di interessi, lealtà verso l'azienda e integrità dei beni aziendali) e per la sezione 3 (Rapporto con gli *stakeholder*) limitatamente alle linee guida iniziali che illustrano i riferimenti per la condotta da tenere verso le singole categorie di *stakeholder*.



Inoltre, tenuto conto dell'evoluzione nel tempo della struttura organizzativa del Gruppo Terna, nel febbraio 2015, è stata adottata un'apposita Linea Guida sull'adozione del Codice Etico nelle società controllate del Gruppo Terna, che riporta indirizzi interpretativi sul collegamento tra specifici contenuti del Codice e contesti operativi della Capogruppo e delle società controllate del Gruppo Terna. Il Codice Etico rappresenta la Carta in cui Terna esprime gli impegni etici assunti nei confronti dei propri *stakeholder*. Questi impegni si traducono in obiettivi concreti e misurabili che Terna rendiconta annualmente nel suo Rapporto di Sostenibilità. Sin dal 2009 Terna ha istituito un Comitato etico per mettere a disposizione degli *stakeholder* interni ed esterni un nuovo canale specifico di confronto e segnalazione sui temi del Codice etico. Il Comitato etico è un organismo composto da tre componenti, nominati dall'Amministratore Delegato tra i dipendenti del Gruppo.

### Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

Sin dal mese di dicembre 2002, il Consiglio di Amministrazione di Terna ha deliberato l'adozione del Modello di organizzazione e gestione rispondente ai requisiti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) a carico delle società per alcune tipologie di reati commessi dai relativi Amministratori, Sindaci, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle società stesse: modello aggiornato nel giugno 2004 in considerazione della intervenuta quotazione in borsa delle azioni della Società.

Il Modello, nel corso dell'anno 2010, è stato modificato a seguito delle modifiche normative di cui all'art. 24 *ter* relativo ai "delitti di criminalità organizzata" e agli artt. 25 *bis*, 25 *novies* e 25 *novies (bis)* relativi rispettivamente al reato in tema di "turbata libertà dell'industria e del commercio", ai "delitti di violazione del diritto d'autore" e al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", introducendo la nuova Parte Speciale I, relativa ai reati di criminalità organizzata, e aggiornando la "parte generale" e le "parti speciali" "A", "B", "C" e "H" per le altre fattispecie di reato.

L'attività, oltre all'individuazione delle aree ritenute più a rischio per la commissione dei reati (cd. "Aree a Rischio") ha comportato anche la definizione dei principi di comportamento cui tutti gli esponenti aziendali si devono attenere, al fine di prevenire i reati in questione, accanto a quanto già stabilito nelle procedure già in essere presso la Società.

Tale iniziativa si aggiunge a quella del Codice Etico, nella convinzione che anche l'adozione del Modello in questione – al di là delle prescrizioni che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Terna e del Gruppo, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto stesso.

Nel corso del 2011, in ragione dell'estensione del novero dei reati presupposto ai reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* Decreto Legislativo n. 231/2001, si è proceduto a effettuare la relativa attività di *assessment* e la mappatura delle aree aziendali, dei ruoli e delle responsabilità, individuando le cosiddette "Aree a Rischio" e la definizione dei principi di comportamento cui gli esponenti aziendali si devono attenere, al fine di prevenire la consumazione dei nuovi reati presupposto. Pertanto, a valle di tale attività, è stato ulteriormente ampliato il Modello 231, mediante l'introduzione della nuova Parte Speciale "L" relativa ai "Reati ambientali".

Nel corso del 2012, in ragione della riorganizzazione aziendale del Gruppo Terna il Modello della Capogruppo Terna S.p.A. è stato completamente rivisto e aggiornato e sono stati predisposti dei Modelli Organizzativi *ad hoc* per le società controllate che tengono conto delle specifiche attività svolte dalle stesse.

Il nuovo Modello, nell'ambito della nuova parte speciale "D", tiene altresì conto dell'estensione del novero dei reati presupposto alle fattispecie criminose previste dall'art. 25 *duodecies* dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione).

Nel corso del 2013, in ragione dell'estensione del novero dei reati presupposto a seguito dell'emanazione della legge n. 190/2012, in tema di "anticorruzione", si è proceduto a effettuare la relativa attività di *assessment* e la mappatura delle aree aziendali, dei ruoli e delle responsabilità, individuando le cosiddette "Aree a Rischio" e la definizione dei principi di comportamento cui gli esponenti aziendali si devono attenere, al fine di prevenire la consumazione dei nuovi reati presupposto. Pertanto, a valle di tale attività, è stato ulteriormente integrato il Modello aggiornando la parte speciale A e B del Modello per tener conto in particolare delle modifiche intervenute in merito ai reati di "induzione indebita a dare o promettere utilità", "concussione", "corruzione per l'esercizio della funzione", nonché dell'introduzione del reato di "corruzione tra privati".

È stata altresì inserita nella parte speciale I del Modello stesso, relativa ai delitti di criminalità organizzata, la nuova fattispecie di reato di "traffico di influenze illecite" che, sebbene non introdotto quale nuovo reato presupposto per l'applicazione della d.lgs. 231/01, ha per oggetto condotte contigue a quelle corruttive che, in quanto tali, si è ritenuto opportuno mappare e inserire il reato nel Modello nell'ambito dei reati associativi.

Nella sua impostazione attuale il Modello quindi risulta articolato in undici parti:

- una “parte generale”, in cui vengono descritti, tra l’altro, i contenuti del Decreto Legislativo n. 231/2001, gli obiettivi e il funzionamento del modello, i compiti dell’Organismo di Vigilanza – a composizione collegiale – chiamato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso, i flussi informativi, il regime sanzionatorio. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 dicembre 2012, tenuto conto dell’attuale assetto normativo e regolamentare concernente la nomina e le competenze del Collegio Sindacale, ha ritenuto di non trasferire in capo a tale organo le funzioni di Organo di Vigilanza (Commento all’art. 7 del Codice di Autodisciplina);
- una “parte speciale A”, concernente i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- una “parte speciale B” relativa ai reati societari;
- una “parte speciale C” relativa ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- una “parte speciale D” relativa ai reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare;
- una “parte speciale E” relativa agli illeciti in materia di abusi di mercato (*market abuse*) integrata da uno specifico “Regolamento di *compliance* per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato”;
- una “parte speciale F” relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti nel Decreto 231/01 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 231/07;
- una “parte speciale G” relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- una “parte speciale H” relativa ai delitti di criminalità informatica e violazione del diritto d’autore;
- una “parte speciale I” relativa ai delitti di criminalità organizzata;
- una “parte speciale L” relativa ai reati ambientali.

Tale Modello è coerente nei contenuti con quanto previsto dalle linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria e con le *best practice* e rappresenta un ulteriore passo verso il rigore, la trasparenza e il senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno, offrendo al contempo agli azionisti garanzie di una gestione efficiente e corretta.

A corredo del Modello, già nel 2008 Terna ha approvato anche uno specifico “Regolamento di *compliance* per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato”, aggiornato da ultimo nel luglio 2012, volto a fornire ai destinatari del Modello uno strumento operativo ulteriore per poter valutare l’attitudine dei propri comportamenti a integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e conseguentemente prevenire condotte potenzialmente fonte di responsabilità amministrativa per la Società. Per garantire la maggior diffusione della conoscenza del Modello adottato, lo stesso è pubblicato sul sito internet della Società ([www.terna.it](http://www.terna.it)) nell’ambito della sezione *Investor Relations* e, fin dal 2010, è stata organizzata una campagna formativa capillare e differenziata presso tutti i dipendenti. In particolare, anche nel corso del 2014, è stata portata a termine una campagna di sensibilizzazione tarata modulata per processo a seconda delle aree a “rischio di reato” in cui ciascuno si trova a operare e si è proceduto con altre iniziative volte ad assicurare un’effettiva conoscenza della normativa e dei comportamenti da attuare da parte di tutti gli esponenti aziendali. Inoltre, è stato reso operativo un portale intranet con un apposita sezione dedicata alla materia del D.Lgs. 231/01 in cui sono fruibili i Modelli di tutte le società del Gruppo, approfondimenti dottrinari e giurisprudenziali, nonché un Manuale sul “Modello di organizzazione e gestione delle procedure” rivolto al personale di Terna che è chiamato a dare attuazione al Modello, al fine di favorire una lettura del Modello semplificata ma completa nei suoi elementi fondamentali, mediante l’indicazione chiara delle condotte da tenere e quelle da evitare per non incorrere nella responsabilità.

## Società di revisione

L’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato è stato affidato, secondo quanto deliberato dall’Assemblea del 13 maggio 2011 su proposta del Collegio Sindacale, alla Società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi dal 2011 al 2019, in sostituzione del precedente incarico alla Società di revisione KPMG S.p.A. venuto in scadenza senza possibilità di ulteriore rinnovo o proroga ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. Nell’elaborare la proposta di conferimento di incarico per la revisione contabile sottoposta all’Assemblea del 13 maggio 2011, il Collegio Sindacale ha preventivamente verificato i requisiti di indipendenza della stessa società incaricata con riferimento a Terna e al Gruppo. Tale società annualmente conferma al Collegio Sindacale la propria indipendenza ai sensi dell’art. 17, comma 9, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

## Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali

In attuazione alle disposizioni dell’art. 154 *bis* del TUF – introdotto dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e successivamente modificata dal D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006 – l’Assemblea di Terna del 24 maggio 2007 ha previsto nello Statuto sociale (art. 21.4) la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dirigente Preposto), delegando la nomina al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, in base a specifici requisiti di professionalità.

La scelta di riservare la nomina e la revoca del Dirigente Preposto al Consiglio di Amministrazione è stata effettuata in linea con quanto previsto dal legislatore che riconosce direttamente al Consiglio di Amministrazione uno specifico compito di vigilanza (art. 154 *bis*, comma 4, del TUF). Al riguardo il Consiglio – nell’ambito delle linee guida “Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna” come da ultimo aggiornate il 19 dicembre 2012 e già illustrate nella presente sezione – ha espressamente attribuito alla figura dell’“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi” disciplinata dal Codice di Autodisciplina il compito di formulare la proposta di nomina, previo parere del Collegio Sindacale.

Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e dei requisiti di professionalità indicati nello Statuto sociale (art. 21.4).

In particolare, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:

- a) funzioni dirigenziali relative ad attività di amministrazione, finanza e controllo e/o comunque inerenti allo svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della Società; ovvero
- b) attività di controllo legale dei conti presso società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea; ovvero
- c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili.

La figura del Dirigente Preposto è disciplinata da un apposito “Regolamento del Dirigente Preposto”, documento che ne definisce i compiti e le responsabilità connessi, nonché i relativi poteri e i mezzi attribuiti, predisposto in Terna sin dal 2007 e successivamente aggiornato d’intesa con l’“Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi”.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alla normativa di riferimento, ha provveduto tempestivamente a nominare un Dirigente Preposto. Tale carica è rivestita dal 15 ottobre 2014 da Pierpaolo Cristofori, nominato dal Consiglio di Amministrazione previa verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità. Tale nomina è in linea con l’evoluzione della struttura organizzativa della Società e delle funzioni assegnate al dott. Cristofori quale responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Direzione di vertice alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato.

Il Dirigente Preposto pone in essere tutte le attività necessarie e opportune per consentire al Consiglio di Amministrazione lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza previsti dall’art. 154 *bis*, comma 4, del TUF.

Il Dirigente Preposto rilascia una dichiarazione in ordine alla corrispondenza, ai sensi dell’art. 154 *bis*, comma 2, del TUF, degli atti e delle comunicazioni della Società previste dalla legge o diffuse al mercato, relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa Società, alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Tali dichiarazioni sono state rese già a partire dalla semestrale 2007.

Ai sensi dell’art. 154 *bis*, comma 3, del TUF, il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario che necessiti del rilascio di un’attestazione da parte dello stesso.

Al riguardo, il Dirigente Preposto attesta, unitamente agli organi amministrativi delegati, con apposita relazione sul bilancio d’esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e sul bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle stesse, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, secondo il modello stabilito nell’ambito del Regolamento Emittenti. Tali attestazioni sono state rese già a partire dal bilancio al 31 dicembre 2007.

Nel corso del 2014, in continuità rispetto alle attività degli esercizi precedenti, il Dirigente Preposto ha aggiornato:

- le Procedure Amministrative e Contabili;
- i documenti di Analisi del sistema di Controllo Interno e gestione del rischio a livello di Entità.

All’esito di detti aggiornamenti e anche per le finalità di cui all’art. 154 *bis* del TUF, il Dirigente Preposto ha effettuato l’apposito monitoraggio volto a verificare la corretta applicazione delle indicate Procedure.

Secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, il Dirigente Preposto ha valutato, unitamente al Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*, il corretto utilizzo dei principi contabili (art. 7.C.2 lett. a) del Codice di Autodisciplina).

## Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi

Il “Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Terna” coinvolge in Terna, ciascuno per le proprie competenze, il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato individuato dal Consiglio quale “Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi”, il Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*, il Collegio Sindacale, la Funzione Audit e il Responsabile della stessa, l’Organismo di Vigilanza (OdV) istituito ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dirigente Preposto) istituito ai sensi dell’art. 154 *bis* del TUF, il *Chief Risk Officer* (CRO) e prevede modalità di coordinamento tra detti soggetti, di cui descrive ruoli e competenze in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, al fine di massimizzare l’efficienza complessiva del SCIGR e ridurre duplicazioni di attività.

Al fine di garantire un adeguato coordinamento tra i soggetti coinvolti nel SCIGR, Terna pone in essere:

- flussi informativi idonei e continui tra i soggetti coinvolti nel SCGR;
- incontri *ad hoc* per la gestione di eventi o situazioni specifiche, necessari ad assicurare tempestività nel controllo delle esposizioni ai rischi e nella rilevazione di anomalie operative;
- incontri periodici per comunicare lo *status* del sistema di gestione dei rischi e pianificare le attività di verifica;
- un sistematico *reporting* previsionale e consuntivo sull'esposizione ai rischi con livelli informativi differenziati per destinatario.

## Sezione XII Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate

---

Nell'ambito della Società e delle sue controllate, Terna già prima della quotazione delle proprie azioni in Borsa, ha ritenuto conforme a un proprio specifico interesse, oltre che a un dovere nei confronti del mercato, predisporre le condizioni per assicurare che le operazioni con parti correlate vengano effettuate nel rispetto di criteri di correttezza procedurale e sostanziale. Sin dal 22 febbraio 2007, in adempimento alle previgenti disposizioni del Codice di Autodisciplina edizione 2006, Terna ha definito tali condizioni nell'ambito di apposite procedure interne approvate dal Consiglio di Amministrazione e preventivamente sottoposte al Comitato per il Controllo Interno. Tali procedure, tra l'altro, hanno previsto un'apposita reportistica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale che è stata periodicamente effettuata.

In seguito alla pubblicazione del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" emanato dalla CONSOB con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificata con la Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 ("Regolamento Parti Correlate CONSOB"), il Consiglio di Amministrazione di Terna – come reso noto al mercato in data 12 novembre 2010 – ha definito tali condizioni nell'ambito di una nuova Procedura ("Procedura Operazioni con Parti Correlate"), in vigore dal 1° gennaio 2011, per tenere conto della nuova regolamentazione in materia, oltre che delle disposizioni del codice civile e di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina. La delibera è stata assunta all'unanimità previo parere favorevole di un Comitato, all'uopo nominato, composto di soli Amministratori indipendenti (come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento Parti Correlate CONSOB) e i cui componenti sono stati individuati nell'ambito del Comitato per la Remunerazione allora istituito. La nuova Procedura è stata pubblicata, sin dal 12 novembre 2010, sul sito internet della Società ([www.terna.it](http://www.terna.it), all'interno della sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Regolamenti e Procedure").

Nell'ambito della nuova Procedura e ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Parti Correlate CONSOB, sono state:

- individuate le Parti correlate, definite le Operazioni con Parti Correlate e disciplinate le nuove modalità di individuazione, approvazione ed esecuzione delle diverse categorie di Operazioni con Parti Correlate;
- individuate le Operazioni di importo esiguo e i casi ai quali non applicare le disposizioni della Procedura (in linea con quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Parti Correlate CONSOB), tenuto conto della dimensione della Società e del settore in cui opera, nonché dell'assetto proprietario;
- individuate le modalità di composizione del Comitato di Amministratori chiamato a esprimere il parere sulle singole Operazioni di maggiore o minore rilevanza, nonché i contenuti di detto parere e i requisiti di indipendenza dei componenti il Comitato. Sono stati inoltre individuati specifici presidi nel caso in cui non fossero presenti almeno 3 Amministratori indipendenti non correlati;
- stabilite le regole con riguardo alle ipotesi in cui Terna esamini o approvi operazioni di società controllate italiane o estere;
- fissate le modalità e i tempi con i quali sono fornite agli Amministratori e al Comitato Operazioni con Parti Correlate, le informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate e la relativa documentazione;
- individuate le scelte effettuate dalla Società con riguardo alle opzioni previste dal Regolamento Parti Correlate CONSOB.

Rispetto ai precedenti principi di comportamento in materia di Operazioni con Parti Correlate adottati da Terna, la nuova Procedura prevede l'abbassamento delle soglie di rilevanza riferite a talune tipologie di Operazioni oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione, così determinandosi un ampliamento delle Operazioni con Parti Correlate qualificabili – secondo la definizione indicata dalla CONSOB nella citata delibera – come operazioni di minore rilevanza.

Le modifiche statutarie richieste dalla Procedura sono state approvate con delibera assembleare del 13 maggio 2011.

Sin dal 2011, si è effettuato il censimento annuale delle Parti Correlate come previsto dall'art. 4 della stessa.

Secondo quanto previsto dal documento in sede di prima applicazione, la "Procedura Operazioni con Parti Correlate" è stata sottoposta a verifica per eventuali modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione di Terna il quale, sulla base del parere fornito dall'apposito Comitato e tenuto conto che non sono emerse criticità, non ha ritenuto necessario procedere alla revisione della stessa. Ulteriori verifiche della "Procedura Operazioni con Parti Correlate" sono previste, in base alla stessa, laddove ritenuto necessario con cadenza almeno triennale, anche in considerazione dell'assetto organizzativo della Società e del Gruppo, degli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa.

Il Comitato Operazioni con Parti Correlate, in seguito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione venuto in scadenza, risulta attualmente composto da Stefano Saglia (con funzioni di Coordinatore), Gabriella Porcelli e Fabio Corsico, tutti Amministratori non esecutivi e indipendenti; almeno un componente risulta anche in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria. Il Consiglio di Amministrazione ha individuato in tale Comitato l'organismo preposto a svolgere il ruolo richiesto dal "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" emanato dalla CONSOB con la Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificata con la Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, sia per l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza sia per quelle di minore rilevanza indicate nella Procedura di Terna. Al Comitato sono quindi attribuiti compiti e poteri istruttori, propositivi e consultivi nelle valutazioni e decisioni relative alle predette Operazioni con Parti Correlate, nonché in relazione alle eventuali proposte di modifica della Procedura adottata da Terna. Un apposito "Regolamento Organizzativo del Comitato Operazioni con Parti Correlate di Terna S.p.A." approvato con delibera del 12 dicembre 2010 in vigore dal 1° gennaio 2011, disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato.

Nell'ambito del budget della Società sono previste risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei compiti del Comitato Operazioni con Parti Correlate. Inoltre, ai fini delle proprie valutazioni, tale Comitato può richiedere alla Società di avvalersi di esperti specializzati indipendenti ed esterni alla Società dallo stesso designati; i costi delle prestazioni rese dai consulenti sono a carico della Società. Su invito del Coordinatore, possono partecipare alle riunioni del Comitato Operazioni con Parti Correlate altre persone, la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso. Nel corso dell'esercizio 2014, il Comitato Operazioni con Parti Correlate ha tenuto complessivamente 3 riunioni, con una durata media di circa 50 minuti ciascuna, alla quale hanno partecipato dirigenti della Società la cui presenza sia stata considerata di ausilio alla migliore informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2014, il Comitato Operazioni con Parti Correlate, rinnovato a seguito della nomina in data 27 maggio 2014 del nuovo Organo Amministrativo di Terna - dopo aver proceduto alla nomina del Segretario, analizzato i compiti attribuiti e pianificato le attività future - ha supportato, in via preliminare e istruttoria, il Consiglio di Amministrazione e le Funzioni della Società incaricate per l'esame di specifiche operazioni previste dalla Procedura e si è avvalso del potere di richiedere esperti indipendenti ed esterni alla Società appositamente selezionati attraverso un contesto competitivo. Nell'esercizio in corso fino alla data di approvazione della presente Relazione, il Comitato non ha tenuto riunioni. La percentuale di partecipazione di ciascun componente il Comitato alle riunioni tenutesi nel corso dell'esercizio 2014 è indicata nella tabella 1 allegata (art. 123 bis, comma 2, lett. d), del TUF).

Terna ha inoltre individuato specifiche modalità per l'approvazione delle operazioni di significativo rilievo concluse dalla Società, anche per il tramite di società controllate (art. 1.C.1 lett. f) del Codice di Autodisciplina) - illustrate nella sezione IV sub "Ruolo del Consiglio di Amministrazione" - e per l'individuazione e gestione delle situazioni in cui un Amministratore sia portatore di un interesse proprio o di terzi riguardo a un'operazione allo stesso sottoposta, conformemente a quanto già disciplinato dalla precedente edizione del Codice di Autodisciplina e in ragione di quanto disposto dall'art. 2391 del codice civile, nell'ambito di un'apposita procedura interna adottata sin dal 2007 e successivamente aggiornata (da ultimo il 31 marzo 2011: "Approvazione delle operazioni significative e gestione delle situazioni di interesse"), apprestando così un presidio procedurale che trova applicazione anche alle ipotesi in cui non sia prevista l'operatività delle disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate. Al riguardo, gli Amministratori che hanno un interesse (anche potenziale o indiretto) nel compimento di un'operazione:

- informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale circa l'esistenza di tale interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione e/o si astengono dal voto, salvo che il Consiglio specificamente autorizzi la partecipazione alla discussione e/o al voto;
- provvedono a comunicare al Consiglio stesso le loro cariche all'atto della nomina e, con periodicità, l'aggiornamento delle stesse.

## Sezione XIII Nomina dei Sindaci

---

### Nomina e requisiti dei Sindaci

Le modalità per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 26 dello Statuto. Secondo le previsioni dello Statuto della Società, il Collegio Sindacale attualmente si compone di tre Sindaci effettivi e tre supplenti, nominati dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato. Tutti i componenti il Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla legislazione speciale ai Sindaci delle società con azioni quotate (art. 148, comma 4, del TUF) e attualmente disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, quali integrati attraverso apposite previsioni statutarie (art. 26.1 dello Statuto sociale).



Ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale non può ricoprire la carica di componente effettivo dell'organo di controllo in cinque o più società emittenti e può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile nei limiti stabiliti dall'art. 144 *terdecies* del Regolamento Emittenti in attuazione alle disposizioni dell'art. 148 *bis* del TUF.

Tutti i componenti il Collegio Sindacale devono possedere altresì i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

La nomina dell'intero Collegio Sindacale ha luogo, in attuazione a quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni e in conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate, secondo il meccanismo del "voto di lista" disciplinato dall'art. 26.2 dello Statuto sociale, finalizzato a garantire la presenza nell'organo di controllo di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente designati dalle minoranze azionarie e volto altresì a stabilire – secondo quanto richiesto dall'art. 144 *sexies*, comma 9, del Regolamento Emittenti – i criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra liste tramite rinvio a quanto disposto al riguardo per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

In base a tale rinvio e a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1 *bis*, della "Legge sulle Privatizzazioni" modificata dal Decreto Legislativo 27/1/2010 n. 27, dall'art. 148 del TUF e dalle norme di attuazione delle disposizioni di legge sopra menzionate contenute negli articoli 144 *ter* e seguenti del Regolamento Emittenti, tale sistema elettivo prevede che le liste dei candidati possano essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari nei termini e nei modi previsti dalla legge della percentuale almeno dell'1% – ovvero della minor misura prevista dalla normativa anche regolamentare – delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea. In proposito la CONSOB, in attuazione a quanto previsto dall'art. 148 del TUF e dall'art. 144 *septies* del Regolamento Emittenti, ha fissato – con Delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015 e per l'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2014 – la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di Terna nell'1% del capitale, tenendo conto della capitalizzazione della Società e facendo salva la minor quota eventualmente prevista dallo Statuto.

La presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, per espresso rinvio dello Statuto, sono regolati analogamente a quanto disposto per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, ove compatibile con la normativa, anche regolamentare, applicabile in materia e con quanto espressamente previsto nello stesso articolo 26 dello Statuto per la nomina del Collegio Sindacale.

In particolare, la presentazione e il deposito delle liste dovranno avvenire – ai sensi degli articoli 148, comma 2, e 147 *ter*, comma 1 *bis*, del TUF e 144 *sexies*, comma 4, del Regolamento Emittenti – almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata – secondo quanto previsto dall'art. 147 *ter*, comma 1 *bis*, del TUF – avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti aventi diritto devono presentare e/o recapitare la relativa documentazione rilasciata ai sensi degli articoli 144 *sexies*, comma 4 *quater*, Regolamento Emittenti e 23 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" vigente per tempo (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008 e successivamente modificato, c.d. "provvedimento unico"), anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia almeno 21 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di controllo).

Ai sensi dell'art. 144 *sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste per il Collegio Sindacale sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso le soglie sopra previste sono ridotte alla metà.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità secondo quanto disposto dallo Statuto e dall'art. 144 *sexies*, comma 6, del Regolamento Emittenti. Le liste devono elencare i candidati in numero non superiore ai candidati da eleggere.

I nominativi sono contrassegnati da un numero progressivo (art. 26.2 dello Statuto sociale) e si articolano in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Trovano applicazione sia le disposizioni dell'art. 26.2 in materia di equilibrio tra i generi dei Sindaci da eleggere, sia le disposizioni statutarie in tema di requisiti di onorabilità e professionalità dei Sindaci indicati all'art. 26.1.

Al riguardo, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e agli articoli 147 *ter*, comma 1 *ter*, e 148, comma 1 *bis*, del TUF.

Tali disposizioni statutarie finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi – introdotte con delibera dell’Assemblea del 16 maggio 2012 – trovano applicazione, secondo quanto previsto dall’art. 31.1 dello Statuto sociale, ai primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi all’entrata in vigore e all’acquisto dell’efficacia delle disposizioni dell’art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2011, n. 174 e in vigore dal 12 agosto 2011, salvo ulteriori proroghe previste dalla legge. In particolare tali disposizioni hanno trovato la prima applicazione in occasione del rinnovo degli organi sociali venuti in scadenza con l’approvazione del bilancio 2013 deliberato dall’Assemblea del 27 maggio 2014. Nella medesima occasione, secondo quanto previsto dall’art. 31.2 dello Statuto sociale, hanno trovato applicazione anche le nuove disposizioni statutarie che – per le stesse finalità e per i primi tre rinnovi salvo ulteriori proroghe previste dalla legge – hanno allargato la composizione del Collegio Sindacale risultando complessivamente composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti.

In ordine alle caratteristiche personali dei candidati e in base a quanto indicato nell’articolo 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, nell’avviso di convocazione dell’Assemblea è espressamente rivolto agli azionisti l’invito, in sede di composizione delle liste, a valutare le caratteristiche dei candidati anche relativamente alle caratteristiche di indipendenza previste dall’art. 3 del medesimo Codice con riferimento agli Amministratori.

Al fine di assicurare una procedura trasparente per la nomina del Collegio Sindacale, le liste sono depositate corredate, ai sensi dell’art. 144 *sexies*, comma 4, Regolamento Emittenti:

- a) delle informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’articolo 144 *quinquies* Regolamento Emittenti con questi ultimi. Al riguardo, la CONSOB, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (avente a oggetto “Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo”), raccomanda ai soci che presentino una “lista di minoranza” di fornire le informazioni dalla stessa indicate con riguardo all’elezione degli organi di controllo nella predetta dichiarazione;
- c) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, corredata – ai sensi dell’art. 2400, ultimo comma, del codice civile – dall’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge (ivi compreso il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF) e della loro accettazione della candidatura.

Le liste – corredate dalle informazioni previste dall’articolo 144 *octies*, comma 1, Regolamento Emittenti e dalla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 – sono quindi messe a disposizione del pubblico – ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del TUF e dello stesso art. 144 *octies*, comma 1, Regolamento Emittenti – presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e secondo le modalità previste dalla CONSOB almeno 21 giorni prima della data dell’indicata Assemblea. Secondo quanto previsto dall’art. 148, comma 2, del TUF, almeno un componente effettivo è eletto dai soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Al riguardo, in base al procedimento di nomina dei Sindaci secondo il meccanismo del “voto di lista” disciplinato dall’art. 26.2 dello Statuto sociale e dall’art. 144 *sexies* Regolamento Emittenti, ogni avente diritto al voto può votare in Assemblea una sola lista. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti (c.d. lista di maggioranza) vengano tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; il rimanente Sindaco effettivo e il restante Sindaco supplente sono invece tratti dalle altre liste (c.d. liste di minoranza) considerando quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo il meccanismo descritto nella lettera b) dell’art. 14.3 per l’elezione degli Amministratori da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le liste sono articolate e che sia stata presentata e votata dai soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente ai sensi dell’art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza. In conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate, lo Statuto sociale (art. 26.2) attribuisce la presidenza del Collegio Sindacale al Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Per la nomina di Sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell’intero Collegio Sindacale, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, comunque in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme ai requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Per l’eventuale sostituzione dei Sindaci, si provvede ai sensi dell’art. 26.2 dello Statuto sociale. In caso di sostituzione di uno dei Sindaci, fermo restando il possesso dei requisiti di legge, subentra il primo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, così effettuato, non consenta di ricostruire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l’altro Sindaco tratto dalla stessa lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l’ulteriore Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, tale carica è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

In sede di elezione dei Sindaci, in qualsiasi delle modalità previste dallo Statuto sociale, trovano altresì applicazione le specifiche previsioni statutarie (specificamente l'art. 14.3 lett. f) come richiamato dall'art. 26.2 dello Statuto sociale) in materia di conflitto di interessi agli effetti dell'art. 2373 del codice civile introdotte ai sensi della Direttiva 13 luglio 2009, n. 2009/72/CE e del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93, meglio illustrate nella successiva Sezione XVI: "Assemblee".

## Sezione XIV Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale

---

Il Collegio Sindacale in carica, nominato dall'Assemblea ordinaria del 27 maggio 2014, ha un mandato destinato a scadere in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.

Secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 27 maggio 2014, compongono il Collegio Sindacale: Riccardo Enrico Maria Schioppo (Presidente del Collegio Sindacale eletto dalla lista di minoranza formulata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali come elencati nell'apposito comunicato stampa della Società relativo alla pubblicazione delle Liste del 6 maggio 2014), Vincenzo Simone e Maria Alessandra Zunino de Pignier (Sindaci effettivi eletti dalla lista di maggioranza formulata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.).

Sono altresì stati eletti Sindaci supplenti: Raffaella Annamaria Pagani (indicata dalla lista di minoranza formulata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali come elencati nell'apposito comunicato stampa della Società relativo alla pubblicazione delle Liste del 6 maggio 2014), Cesare Felice Mantegazza e Renata Maria Ricotti (indicati dalla lista di maggioranza formulata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.).

I Sindaci eletti rappresentano entrambe le liste presentate per l'indicata Assemblea. Ulteriori informazioni in merito alle liste dei candidati presentate e al risultato delle votazioni sono disponibili sul sito Internet della Società [www.terna.it](http://www.terna.it) nell'ambito della sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Organi sociali/Assemblee azionisti/Assemblea del 27 maggio 2014". A seguito delle dichiarazioni rese per la nomina, delle operazioni di scrutinio e a conclusione delle operazioni di voto, un componente effettivo è risultato eletto dai soci di minoranza non collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Dalla nomina, avvenuta con l'Assemblea del 27 maggio 2014, la composizione del Collegio Sindacale risulta invariata. Si riporta di seguito un breve profilo professionale dei componenti effettivi del Collegio.

- **Riccardo Enrico Maria Schioppo, 64 anni – Presidente del Collegio Sindacale**

[nato a Milano il 20 luglio 1950]

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Milano e al Registro dei Revisori legali. Svolge attività professionale nei settori dell'amministrazione e del controllo di società di capitale. Nel Gruppo Mediobanca è Presidente del Collegio Sindacale di Che Banca! S.p.A. e di Spafid S.p.A. Nel Gruppo Roche è Sindaco effettivo di Roche S.p.A. e di Roche Diagnostics S.p.A. Ha acquisito numerose e qualificate esperienze professionali, anche relative a operazioni straordinarie, quale responsabile della revisione legale di primari gruppi italiani e società quotate in Borsa; CFO di Ernst & Young Italia dal 2005 al 2013 e Audit Partner di Reconta Ernst & Young dal 1984 al 2013. È stato altresì componente della Commissione Nazionale per i Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

- **Vincenzo Simone, 54 anni – Sindaco effettivo**

[nato a Padula (SA) il 20 novembre 1960]

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Salerno, Dottore Commercialista, con Studio in Potenza, iscritto al Registro dei Revisori legali, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Potenza e all'Albo dei Sindaci dell'Associazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata.

Svolge attività professionale sin dal 1990 ed è socio di maggioranza e consulente di una società di capitale operante, da oltre tredici anni, nel settore della consulenza aziendale, finanziaria e fiscale.

Nell'ambito dell'attività professionale ha ricoperto incarichi di Amministrazione di società commerciali, anche con deleghe, di Componente del Collegio Sindacale in società, Enti pubblici, Enti Pubblici Economici e Istituti Bancari. Ha svolto attività di consulenza aziendale nei confronti di Consorzi di garanzia collettiva fidi, di curatela fallimentare, di liquidatore, di CTU per incarico del Tribunale di Potenza e di Consorzio per lo Sviluppo Industriale. È stato anche Componente del Comitato Tecnico di Consorzio FIDI. Ha redatto perizie e valutazioni di azienda e rami aziendali anche in occasione di operazioni societarie straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni - anche di Istituto di credito -, conferimenti e liquidazioni).

• **Maria Alessandra Zunino de Pignier, 62 anni – Sindaco effettivo**  
 [nata a Roma il 1° maggio 1952]

Laureata in Economia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Commercialista iscritta al Registro dei Revisori Legali. Partner di Alezio.net Consulting S.r.l. si occupa da anni di *private equity* e svolge attività di consulenza su regolamentazione e analisi di conformità sui servizi d'investimento e finanziari rivolta principalmente a banche e intermediari finanziari. Nell'ambito dell'attività associativa, è membro dell'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari e Consulenti Finanziari (AIAF), di Assiom-Forex e, tramite Alezio.net Consulting, di Assosim.

Svolge attività professionale ed è stata Amministratore Delegato o Sindaco in alcune realtà finanziarie italiane. Attualmente riveste la carica di Amministratore Indipendente in Mediolanum S.p.A. e di Sindaco effettivo in Esperia Fiduciaria S.p.A. È altresì Presidente del Comitato Investimenti di Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A.. In ambito accademico, presso l'Università degli Studi di Trieste è stata Professore a contratto dal 2001 al 2003 e, dal 2010, è cultore della materia in Geografia sociale, Geografia dei sistemi finanziari, Organizzazione e sistemi. In ambito istituzionale, è stata membro supplente della Deputazione della Borsa Valori di Milano (1989) e Consigliere Nazionale dell'Associazione Commissionari di Borsa (1987-1989). È autrice di testi e articoli sulla disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina e tenuto conto delle informazioni fornite dai singoli interessati, secondo quanto previsto, ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei componenti il Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea del 27 maggio 2014.

Nella Tabella 2 allegata sono riportate informazioni in merito alla composizione del Collegio Sindacale alla data del 26 marzo 2015.

Nessun Sindaco effettivo in carica risulta ricoprire cinque incarichi in altre società italiane emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea e in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, come definiti dall'art. 2 *bis* del Regolamento Emittenti.

Il numero complessivo di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V (S.p.A.), VI (S.A.p.A.) e VII (S.r.l.) del codice civile, rilevanti ai sensi dell'art. 148 *bis* del TUF, è indicato nella Tabella 2 allegata. L'elenco completo degli incarichi, rilevanti ai sensi dell'art. 144 *quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti novellato con Delibera CONSOB n.17326 del 13 maggio 2010, è pubblicato dalla stessa CONSOB e disponibile sul sito Internet di tale Autorità ([www.consob.it](http://www.consob.it)). Al riguardo si ricorda che, in seguito alle modifiche degli articoli 144 *terdecies* e 144 *quaterdecies* del Regolamento Emittenti apportate dalla delibera CONSOB del 20 gennaio 2012, n. 18079 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2012), i limiti al cumulo degli incarichi e i conseguenti obblighi di informativa alla CONSOB non trovano più applicazione nei confronti dei componenti effettivi dell'organo di controllo che ricoprono la carica di componente effettivo dell'organo di controllo "in un solo emittente".

Nel corso dell'esercizio 2014 il Collegio Sindacale ha tenuto complessivamente 6 riunioni durate in media circa 3 ore e 10 minuti ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei Sindaci effettivi.

Per l'esercizio in corso (2015) sono previste tutte le riunioni preliminari all'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione. Nell'esercizio in corso fino alla data di approvazione della presente Relazione, il Collegio Sindacale ha tenuto 2 riunioni.

Il Collegio Sindacale – con riferimento a quanto previsto dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché sulla base dei criteri previsti per la valutazione dell'indipendenza dei componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e con modalità conformi a quelle previste per gli Amministratori, con riferimento alle informazioni fornite dai singoli interessati – ha attestato la sussistenza del requisito dell'indipendenza in capo a tutti i Sindaci effettivi (art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina). Tale verifica è stata confermata da ultimo nella riunione del 4 marzo 2015.

Il Collegio Sindacale di Terna, sin dal 16 marzo 2007, ha ritenuto di assoggettarsi volontariamente a un regime di trasparenza analogo a quello previsto per gli Amministratori (illustrato nell'ambito della sezione XII), nel caso di operazioni nelle quali essi siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi (art. 8.C.3 del Codice di Autodisciplina). Tale orientamento è stato confermato anche dal Collegio Sindacale in carica. Il Collegio, complessivamente nel corso del 2014, ha svolto le tipiche attività di vigilanza previste dall'ordinamento nazionale circa (I) l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali, (II) l'adeguatezza della struttura organizzativa, (III) l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, (IV) l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile della Società, (V) le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal codice di comportamento cui la Società ha dichiarato di attenersi e (VI) il processo di informativa finanziaria e di revisione legale dei conti annuali e consolidati (art. 7.P.3 e Commento all'art. 8 del Codice di Autodisciplina). Ha altresì verificato lo stato di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 114, comma 2, del TUF inerente agli obblighi di comunicazione. Il Collegio ha inoltre monitorato l'indipendenza della Società di revisione verificando tanto il rispetto delle disposizioni applicabili in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati a Terna e alle sue controllate da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. e delle entità appartenenti alla sua rete.

Il Collegio ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri e ha inoltre analizzato lo stato di attuazione della normativa di cui al Decreto Legislativo 231/01 e degli adempimenti del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili previsti dalla Legge 262/05.

Nell'esercizio 2014, il Collegio Sindacale, per il tramite del suo Presidente, è stato destinatario degli esiti delle verifiche del Responsabile della Funzione Audit e i Sindaci hanno regolarmente partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi (ora Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*), nonché – il Presidente – alle riunioni del Comitato per la remunerazione ha garantito un adeguato coinvolgimento del Collegio Sindacale in molti procedimenti interni.

Nello svolgimento della propria attività, il Collegio Sindacale si è coordinato con la Funzione Audit e con il Comitato Controllo e Rischi (ora Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*) secondo quanto illustrato nella precedente "Sezione XI: Sistema di Controllo Interno" (artt. 8.C.4 e 8.C.5 del Codice di Autodisciplina), nonché con l'Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 231/01, con il Dirigente Preposto di cui alla Legge 262/05 e con i Collegi Sindacali delle società controllate e con la Società di revisione, scambiando le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Quanto alla partecipazione del Collegio Sindacale a iniziative finalizzate a fornire agli Amministratori e ai Sindaci un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento, così come previsto dall'art. 2.C.2 del Codice di Autodisciplina, si rinvia a quanto precedentemente esposto nell'ambito della Sezione IV, *sub* "Composizione", al paragrafo "*Induction Programme*".

## Sezione XV Rapporti con gli azionisti

---

La Società, fin dal momento della quotazione delle proprie azioni in Borsa, ha ritenuto conforme a un proprio specifico interesse – oltre che a un dovere nei confronti del mercato – l'instaurazione di un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali: dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto sia della procedura per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni aziendali sia dei principi contenuti nella "Guida per l'informazione al mercato" e nelle recenti disposizioni normative e regolamentari in materia di informativa al mercato. Si è al riguardo valutato, anche in considerazione delle dimensioni della Società, che tale dialogo potesse essere agevolato dalla costituzione di strutture aziendali dedicate.

Si è provveduto pertanto a istituire nell'ambito della Società (I) un'area *investor relations*, attualmente collocata nell'ambito della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e incaricata dei rapporti con gli investitori istituzionali, affidata alla responsabilità del dottor Antonio Colombi (Viale Egidio Galbani n. 70, 00156 Roma – tel. 06 8313 9041 – fax 06 8313 9312 – e-mail: investor.relations@terna.it) e (II) un'area preposta a dialogare con la generalità degli azionisti in seno alla "Direzione Affari Legali e Societari" sotto la direzione dell'avvocato Francesca Covone (Viale Egidio Galbani n. 70, 00156 Roma – tel. 06 8313 8136 – fax 06 8313 8218 e-mail: azionisti.retail@terna.it) – (artt. 9.P.1, 9.P.2 e 9.C.1 del Codice di Autodisciplina). Inoltre si è ritenuto di favorire ulteriormente il dialogo con gli investitori attraverso un adeguato allestimento dei contenuti del sito Internet della Società ([www.terna.it](http://www.terna.it)), all'interno del quale possono essere reperite sia informazioni di carattere economico-finanziario (bilanci, relazioni semestrali e resoconti intermedi, presentazioni alla comunità finanziaria), sia dati e documenti aggiornati di interesse per la generalità degli azionisti (comunicati stampa, composizione degli organi sociali, Statuto sociale e Regolamento delle Assemblee, informazioni e documenti in tema di *Corporate Governance*, Codice Etico, Modello organizzativo e gestionale ex Decreto Legislativo n. 231/2001, dividendi distribuiti, ecc.).

Sul sito Internet della Società è possibile attivare singoli *alert* per eventi futuri previsti nell'ambito del Calendario Societario.



## Sezione XVI Assemblee

---

Il richiamo contenuto nel Codice di Autodisciplina a considerare l'Assemblea quale momento privilegiato per l'instaurazione di un proficuo dialogo tra azionisti e Consiglio di Amministrazione (pur in presenza di un'ampia diversificazione delle modalità di comunicazione delle società quotate con i propri soci, gli investitori istituzionali e il mercato) è stato attentamente valutato e pienamente condiviso dalla Società, che ha ritenuto opportuno – oltre ad assicurare la regolare partecipazione dei propri Amministratori ai lavori assembleari (art. 9.C.2 del Codice di Autodisciplina) – adottare specifiche misure intese a valorizzare adeguatamente l'istituto assembleare.

Difatti, anche sulla scorta di quanto auspicato dalla legislazione speciale in materia di società quotate, si è provveduto a introdurre nello Statuto della Società una specifica disposizione volta ad agevolare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti della Società stessa e delle sue controllate, favorendo in tal modo il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari.

Secondo quanto previsto dall'art. 11.1 dello Statuto sociale, ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega.

Al fine di facilitare la notifica delle deleghe alla Società, il Consiglio di Amministrazione di Terna, con delibera del 18 ottobre 2010, ha approvato le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento dello Statuto alle novità in materia di diritti degli azionisti di società quotate e volte a favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della Società (Direttiva 2007/36/CE e relativo Decreto Legislativo di attuazione del 27 gennaio 2010 n. 27), prevedendo modalità di notifica in via elettronica della delega e, ai sensi dell'art. 125 *bis* del TUF, il richiamo di tali modalità, di volta in volta nell'avviso di convocazione. In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di offrire agli azionisti la possibilità di conferire le deleghe corredate di apposite istruzioni di voto a un Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 *undecies* del TUF, non esercitando la possibilità di c.d. "opt-out" prevista dallo stesso TUF (art. 9.P.1 del Codice di Autodisciplina). Inoltre, con delibera dell'Assemblea del 13 maggio 2011 e con riferimento alla vigente normativa volta a favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della Società, è stata introdotta nello Statuto la possibilità di ricorrere alla convocazione unica dell'Assemblea al fine di fornire agli Azionisti e al mercato un'indicazione univoca della reale data di svolgimento dell'adunanza assembleare. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe. In ordine al diritto di intervento in Assemblea, lo Statuto sociale (art. 10.1) – come modificato dal Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2010 in attuazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 – prevede che possa intervenire all'Assemblea solamente chi abbia diritto all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto secondo quanto disposto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In base a tale rinvio e ai sensi del vigente art. 83 *sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti indicati dall'art. 83 *quater*, comma 3, del TUF relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima (o unica) convocazione, c.d. "record date".

Da tali disposizioni non deriva alcun impedimento alla successiva negoziazione delle azioni. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari per l'intervento devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima (o unica) convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione (art. 83 *sexies*, comma 4, del TUF).

Lo Statuto sociale non prevede l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del diritto di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il diritto all'integrazione dell'Ordine del Giorno (OdG) e di presentazione di nuove proposte di delibera da parte degli azionisti, in virtù del rinvio di carattere generale previsto dall'art. 30 dello Statuto sociale, spetta agli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale secondo quanto direttamente disposto dalla legge (art. 126 *bis* del TUF).

In base a tale previsione, i soci potranno richiedere con domanda presentata per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'OdG con gli ulteriori argomenti, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'OdG, depositando entro il medesimo termine una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, nonché la documentazione attestante la titolarità della partecipazione ai sensi del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" vigente per tempo (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010 e aggiornato, a decorrere dal 15 aprile 2014, con provvedimento del 22 ottobre 2013).

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare è ammessa solo per gli argomenti sui quali l'Assemblea è competente a deliberare a norma di legge. Da tali argomenti sono poi esclusi quelli per i quali la stessa legge prevede che si deliberi su proposta degli Amministratori o sulla base di un loro progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quella sulle materie all'OdG.

In caso d'integrazione dell'OdG o di presentazione di ulteriori proposte, l'elenco modificato delle materie da trattare in Assemblea, nonché le nuove proposte saranno pubblicati con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. Contestualmente è messa a disposizione del pubblico – con le medesime modalità previste per le Relazioni degli Amministratori sugli argomenti all'OdG – la relazione presentata dagli azionisti, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 127 *ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'OdG anche prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione indica le modalità e il termine entro il quale le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società.

Fin dal 3 marzo 2004, con apposita delibera assembleare, la Società si è dotata di un apposito regolamento finalizzato a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee attraverso una dettagliata disciplina delle diverse fasi in cui esse si articolano, nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun socio di richiedere chiarimenti sui diversi argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte (art. 9.C.3 del Codice di Autodisciplina). Con delibera assembleare del 13 maggio 2011, il testo del "Regolamento delle Assemblee degli azionisti di Terna S.p.A." adottato è stato adeguato alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 in tema di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. In tale occasione sono stati apportati alcuni ulteriori adeguamenti per meglio definire la portata di alcune disposizioni del Regolamento stesso alla luce della prassi applicativa maturata e per assicurare un più agevole svolgimento delle riunioni assembleari. Le principali modifiche apportate, dettagliatamente illustrate agli azionisti con apposita relazione all'Assemblea, hanno riguardato le disposizioni relative alla disciplina del diritto di intervento e di voto in Assemblea e quelle sul diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

In particolare, riguardo al diritto di ciascun azionista di prendere la parola sugli argomenti all'OdG, l'art. 6 del Regolamento prevede che i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e – salvo diverso termine indicato dal Presidente – fino a quando il Presidente medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi sono stabiliti dal Presidente. Tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia stata data risposta da parte della Società, il Presidente predetermina la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a dieci minuti per gli interventi e a cinque minuti per le repliche – al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia stata data risposta da parte della Società. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

Il Regolamento illustrato, pur non assumendo natura di disposizione statutaria, viene approvato dall'Assemblea ordinaria in forza di una specifica competenza attribuita a tale organo dallo Statuto (art. 11.2).

I contenuti del Regolamento sono allineati ai modelli più evoluti appositamente elaborati da alcune associazioni di categoria (Assonime e ABI) per le società quotate. Il "Regolamento delle Assemblee degli azionisti di Terna S.p.A." è disponibile sul sito Internet della Società, nell'ambito della sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Organi sociali/Assemblee degli Azionisti*".

Il Consiglio di Amministrazione riferisce agli azionisti in Assemblea sull'attività svolta e programmata in occasione dell'approvazione del bilancio e nell'ambito della relazione sulla gestione e, con apposite relazioni, mette tempestivamente a disposizione degli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare; ulteriori chiarimenti, ove richiesti, sono forniti anche in risposta ai quesiti posti dagli azionisti in sede assembleare (art. 9.C.2 del Codice di Autodisciplina).

Al riguardo, l'Assemblea annuale svoltasi nell'esercizio 2014, chiamata ad approvare, tra l'altro, il bilancio dell'esercizio 2013 e il rinnovo degli organi sociali, ha visto la partecipazione di 5 Amministratori su 9 e del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco effettivo. In tale occasione, il Presidente del Comitato per la remunerazione ha partecipato anche con un proprio intervento (Commento all'art. 6 del Codice di Autodisciplina).

Con riferimento a quanto auspicato nell'ambito del Commento all'art. 9 del Codice di Autodisciplina, si dà atto che, nel caso di deliberazioni sottoposte all'Assemblea per le quali il Consiglio di Amministrazione non abbia formulato una propria proposta, gli azionisti di controllo hanno fornito la pubblicità delle loro proposte all'Assemblea con congruo anticipo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente se nominato, oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente (art. 12.1 dello Statuto sociale).

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti su proposta del Presidente stesso e può nominare uno o più scrutatori (art. 12.2 dello Statuto sociale e art. 4 del Regolamento delle Assemblee degli azionisti di Terna S.p.A.). L'assistenza del segretario, secondo quanto previsto dalla legge, non è necessaria nel caso in cui il Presidente vi rinunci e il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge (art. 4 del Regolamento delle Assemblee degli azionisti di Terna S.p.A.).

L'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 21.2 dello Statuto sociale che attribuisce al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto consentito dalla legge, il potere di adottare alcune delibere di competenza assembleare che possono determinare modifiche statutarie, delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge o per statuto (art. 13.1 dello Statuto sociale), secondo quanto indicato nella precedente Sezione I sotto il titolo: "Organizzazione della Società".

Le deliberazioni dell'Assemblea soggette all'esercizio dei "poteri speciali" del Governo "*inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*" e indicati nell'ambito del "Decreto Golden Power" (come descritti nella precedente Sezione II *sub* "Restrizioni al trasferimento di titoli e titoli che conferiscono diritti speciali") devono essere adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni. Ove non diversamente stabilito dallo Statuto, le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi (art. 13.2 dello Statuto sociale). In particolare lo statuto prevede che: (i) per le operazioni con parti correlate prive del parere favorevole dell'organismo competente, l'Assemblea delibera, oltre che con le maggioranze previste dalla legge, con la presenza di soci non correlati, come definiti dalla normativa anche regolamentare vigente, che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei medesimi soci non correlati; (ii) per le operazioni urgenti con parti correlate sottoposte dagli Amministratori al voto consultivo, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge (art. 13.3 dello Statuto sociale).

In ordine all'espressione del diritto di voto in Assemblea, (come descritto nella precedente Sezione II *sub* "Restrizioni al diritto di voto") lo Statuto sociale individua (specificamente agli artt. 10.2, 14.3 lett. f) e 26.2) alcune ipotesi di conflitto di interessi agli effetti dell'art. 2373 del codice civile ai sensi della Direttiva 13 luglio 2009, n. 2009/72/CE e del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 e fatte salve le valutazioni effettuate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nell'ambito della certificazione della Società quale gestore del sistema di trasmissione. In particolare, agli effetti dell'art. 2373 del codice civile, si considera in conflitto di interessi:

- a) chi, esercitando direttamente o indirettamente il controllo della Società o detenendo in essa una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, operi nel settore della generazione o fornitura dell'energia elettrica o del gas o, direttamente o indirettamente, controlli una impresa operante nel settore della generazione o fornitura dell'energia elettrica o del gas (art. 10.2 dello Statuto sociale);
- b) chi in sede di elezione degli amministratori, in qualsiasi delle modalità previste dallo Statuto, operi nel settore della generazione o fornitura dell'energia elettrica o del gas o, direttamente o indirettamente, controlli una impresa operante nel settore della generazione o fornitura dell'energia elettrica o del gas ovvero ne detenga una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. (art. 14.3 lett. f) dello Statuto sociale). Analoga disposizione trova applicazione in sede di elezione dei Sindaci (art. 26.2 dello Statuto sociale).

A tale fine ogni partecipante all'Assemblea dichiara, sotto la propria responsabilità, la eventuale sussistenza del conflitto d'interessi.

Nel corso dell'esercizio 2014 – con riferimento alle norme poste a presidio dei diritti delle minoranze e compatibilmente con il quadro normativo e regolamentare di riferimento proprio della Società precedentemente illustrato – non si sono verificate variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della Società o nella composizione della sua compagine sociale, per le quali il Consiglio di Amministrazione abbia dovuto valutare l'opportunità di proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze (art. 9.C.4 del Codice di Autodisciplina).

---

Vengono qui di seguito allegate due tabelle, che sintetizzano alcune delle informazioni più significative contenute nelle sezioni quarta, ottava, decima, dodicesima e quattordicesima del documento, nonché, quale Allegato 1, un documento contenente la descrizione delle "Principali caratteristiche dei Sistemi di Gestione dei Rischi e di Controllo Interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria" (ex art. 123 *bis*, comma 2, lett. b), del TUF).

## Tabella 1

### STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TERNA E DEI COMITATI

Carica	Nominativo (Cognome e Nome)	Anno di nascita	Data di prima nomina	C.d.A.				Esec.	Non esec.	Indip. da Codice	Indip. da TUF	Partecipazione alle riunioni del C.d.A.	Altri incarichi	C.C.R.		C.R.		C.N.		Comitato OPC	
				In carica da	In carica fino a	Lista	(*)							(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	
Presidente	Bastoli Catia	03.10.57	27.05.14	27.05.14	31.12.16	M		•		•	6/6	1									
Amministratore Delegato • ♦	Del Fante Matteo	27.05.67	28.04.08 <sup>1</sup>	27.05.14	31.12.16	M	•				9/10	0									
Consigliere	Calari Cesare	10.05.54	27.05.14	27.05.14	31.12.16	m		•	•	•	6/6	0	2/2	"P"							
Consigliere	Cerami Carlo	02.02.65	27.05.14	27.05.14	31.12.16	M		•	•	•	6/6	2	"M" <sup>2</sup>	2/2 "P"	1/1	"M"					
Consigliere	Corsico Fabio	20.10.73	27.05.14	27.05.14	31.12.16	M		•	•	•	6/6	4		2/2 "M"				3/3	"M"		
Consigliere	Dal Fabbro Luca	08.02.66	27.05.14	27.05.14	31.12.16	m		•	•	•	6/6	0	2/2	"M"		1/1	"P"				
Consigliere	He Yunpeng <sup>3</sup>	06.02.65	21.01.15	21.01.15	31.12.16	M		•			-3	2									
Consigliere	Porcelli Gabriella	10.03.65	27.05.14	27.05.14	31.12.16	m		•	•	•	6/6	0		2/2 "M"				3/3	"M"		
Consigliere	Saglia Stefano	01.02.71	27.05.14	27.05.14	31.12.16	M		•	•	•	6/6	0				1/1	"M"	3/3	"P"		

### CONSIGLIERI CHE HANNO CESSATO DI RICOPRIRE LA CARICA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Consigliere	Camerano Simona	23.10.66	27.05.14	27.05.14	27.11.14	M		•			5/5	-	2/2	"M"	-	-				
Presidente	Roth Luigi	01.11.40	02.11.05	13.05.11	27.05.14	M		•			4/4	-			-	-				
Amministratore Delegato	Cattaneo Flavio	27.06.63	02.11.05	13.05.11	27.05.14	M	•				4/4	-			-	-				
Consigliere	Dal Pino Paolo	26.06.62	28.04.08	13.05.11	27.05.14	M		•	•	•	1/4	-	1/1	"P"	2/2	"M"	-	-	0/0	"M"
Consigliere	Machi Salvatore	28.05.37	16.09.04	13.05.11	27.05.14	m		•	•	•	4/4	-		2/2	"P"	-	-	0/0	"P"	
Consigliere	Minozzi Romano	06.03.35	13.05.11	13.05.11	27.05.14	m		•	•	•	0/4	-		2/2	"M"	-	-	0/0	"M"	
Consigliere	Francesco Pensato <sup>4</sup>	17.02.47	29.07.11	13.05.11	27.05.14	M		•	•	•	4/4	-	1/1	"M"	-	-				
Consigliere	Polo Michele	07.08.57	28.04.08	13.05.11	27.05.14	M		•	•	•	4/4	-	1/1	"M"	-	-				
Consigliere	Segni Antonio <sup>5</sup>	11.05.65	13.11.13	13.05.11	27.05.14	m		•	•	•		-			-	-				

QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE IN OCCASIONE DELL'ULTIMA NOMINA:

1%

### NUMERO DI RIUNIONI SVOLTE DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

C.d.A.	C.C.R.	C.R.	C.N.	Comitato OPC
10	3	4	1	3

- (1) L'Amministratore Delegato Matteo Del Fante dal 28 aprile 2008 al 27 maggio 2014 aveva ricoperto nell'ambito del C.d.A. la carica di Consigliere e componente il Comitato Controllo e Rischi.  
 (2) Il Consigliere Carlo Cerami è subentrato quale componente il Comitato per il Controllo e Rischi e *Corporate Governance* in data 4 marzo 2015 in sostituzione del Consigliere Simona Camerano dimessasi dal 27 novembre 2014.  
 (3) Il Consigliere Yungpeng He è stato nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile in data 21 gennaio 2015 su indicazione dell'azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A., società per azioni controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  
 (4) Il Consigliere Francesco Pensato è stato nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile in data 29 luglio 2011 su indicazione dell'azionista di maggioranza relativa Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in sostituzione del Consigliere Andrea Camporese dimessosi dal 30 maggio 2011. La nomina del Consigliere Pensato è stata successivamente confermata dall'Assemblea del 16 maggio 2012.  
 (5) Il Consigliere Antonio Segni è stato nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile in data 13 novembre 2013 tenendo conto di quanto segnalato da alcuni fondi comuni di investimento e azionisti di minoranza che avevano votato la lista da cui era stato tratto il precedente Consigliere dimissionario Fabio Buscarini dimessosi dal 9 luglio 2013.



## Legenda

<b>C.d.A.:</b>	Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A.
<b>C.N.:</b>	Comitato nomine istituito in Terna S.p.A. con delibera del 27 maggio 2014.
<b>C.R.:</b>	Comitato per la Remunerazione di Terna S.p.A..
<b>C.C.R.:</b>	Comitato Controllo e Rischi e <i>Corporate Governance</i> . Il "Comitato Controllo e Rischi", già istituito in Terna S.p.A. secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, con delibera Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2014 - aggiungendo alle precedenti competenze ulteriori inerenti il sistema di <i>Corporate Governance</i> , ha assunto la denominazione di "Comitato Controllo e Rischi e <i>Corporate Governance</i> ".
<b>Comitato OPC:</b>	Comitato Operazioni con Parti Correlate istituito in Terna S.p.A. ai fini dell'approvazione della Procedura Operazioni con Parti Correlate prevista dal "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" emanato dalla CONSOB con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificata con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 ("Regolamento Parti Correlate CONSOB"). Il Comitato è composto da almeno tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Procedura, di cui uno con funzioni di Coordinatore.
<b>Carica:</b>	indica se Presidente del C.d.A., Vice presidente, Amministratore Delegato, ecc.
<b>Data di prima nomina:</b>	si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel C.d.A. di Terna S.p.A.
<b>In carica da:</b>	si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta nel C.d.A. di Terna S.p.A. nell'arco del mandato triennale di riferimento dell'Organo Amministrativo di cui ha fatto parte (i.e.: per il CdA nominato dall'Assemblea del 27 maggio 2014, si riferisce al triennio 2014-2016; per il CdA nominato dall'Assemblea del 13 maggio 2011, si riferisce al triennio 2011-2013).
<b>In carica fino a:</b>	si intende la data di scadenza del mandato.
<b>Lista:</b>	indica M/m a seconda che l'amministratore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza ("M") o da una minoranza ("m") o comunque nominato in seguito a cooptazione.
<b>Esec.:</b>	è indicato con "•" se il consigliere può essere qualificato come esecutivo.
<b>Non esec.:</b>	è indicato con "◦" se il consigliere può essere qualificato come non esecutivo.
<b>Indip. da Codice:</b>	è indicato con "•" se il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.
<b>Indip. da TUF:</b>	è indicato con "•" se l'amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamati dall'art. 147 <i>ter</i> , comma 4, dello stesso TUF.
<b>Partecipazione alle riunioni del C.d.A.:</b>	in questa colonna è indicata la partecipazione dell'amministratore alle riunioni del C.d.A. nel corso dell'Esercizio di Riferimento (è indicato il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare dall'assunzione della carica nel C.d.A.; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
<b>Altri incarichi:</b>	è indicato il numero complessivo dichiarato di altri incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dall'amministratore in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, individuati in base ai criteri definiti dal Consiglio. Nel computo degli incarichi indicati non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente o indirettamente, ovvero partecipate da TERNA. Nell'ipotesi di più incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo Gruppo, anche in ragione di un rapporto di lavoro con una delle società dello stesso, si tiene conto solo dell'incarico cui è attribuito il "peso" maggiore. Per l'elenco degli incarichi ricoperti da ciascun consigliere si rinvia alle sintesi dei profili professionali riportate nella Relazione.
<b>(*):</b>	in questa colonna è indicata la partecipazione dell'amministratore alle riunioni del Comitato nel corso dell'Esercizio di Riferimento (è indicato il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare dall'assunzione della carica nel Comitato; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
<b>(**):</b>	in questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del Comitato: "P": presidente; "M": membro. Il Comitato OPC prevede la figura di un Coordinatore.
•	Questo simbolo indica l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Terna S.p.A.
◊	Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione di Terna S.p.A. (Chief Executive Officer o CEO).
<b>Numero di riunioni svolte durante l'Esercizio di Riferimento:</b>	Le informazioni si riferiscono al numero complessivo delle riunioni nel corso dell'Esercizio di Riferimento.

## Tabella 2

### STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Collegio Sindacale									
Carica	Componenti (Cognome e Nome)	Anno di nascita	Data di prima nomina	In carica da	In carica fino a	Lista	Indip. da Codice	Partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale	Numero altri incarichi
Presidente	Schioppo Riccardo Enrico Maria	20/07/1950	27/05/2014	27/05/2014	31/12/2016	m	•	6/6	4 <sup>6</sup>
Sindaco effettivo	Simone Vincenzo	20/11/1960	27/05/2014	27/05/2014	31/12/2016	M	•	6/6	0 <sup>6</sup>
Sindaco effettivo	Zunino de Pignier Maria Alessandra	01/05/1952	27/05/2014	27/05/2014	31/12/2016	M	•	6/6	2 <sup>6</sup>
Sindaco supplente	Pagani Raffaella Annamaria	21/06/1971	27/05/2014	27/05/2014	31/12/2016	m	-	-	-
Sindaco supplente	Mantegazza Cesare Felice	12/03/1954	27/05/2014	27/05/2014	31/12/2016	M	-	-	-
Sindaco supplente	Ricotti Renata Maria	28/09/1960	27/05/2014	27/05/2014	31/12/2016	M	-	-	-

### SINDACI CHE HANNO CESSATO DI RICOPRIRE LA CARICA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Presidente	Guarna Luca Aurelio	20/12/1972	28/04/2008	13/05/2011	27/05/2014	m	-	-	-
Sindaco effettivo	Gusmeroli Alberto Luigi	27/02/1961	13/05/2011	13/05/2011	27/05/2014	M	-	-	-
Sindaco effettivo	Pozza Lorenzo	11/10/1966	28/04/2008	13/05/2011	27/05/2014	M	-	-	-
Sindaco supplente	Bettoni Stefania	03/02/1969	28/04/2008	13/05/2011	27/05/2014	m	-	-	-
Sindaco supplente	Pizzini Flavio	09/03/1955	13/05/2011	13/05/2011	27/05/2014	M	-	-	-

### QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE IN OCCASIONE DELL'ULTIMA NOMINA:

1%

### NUMERO DI RIUNIONI SVOLTE DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO:

6

#### Legenda

<b>Carica:</b>	indica se Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Sindaco supplente.
<b>Data di prima nomina:</b>	si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Collegio Sindacale di Terna S.p.A.
<b>In carica da:</b>	si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta nel Collegio Sindacale di Terna S.p.A. nell'arco del mandato triennale di riferimento dell'Organo di Controllo di cui ha fatto parte (i.e.: per il Collegio Sindacale nominato il 27 maggio 2014, si riferisce al triennio 2014-2016; per il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea del 13 maggio 2011, si riferisce al triennio 2011-2013).
<b>In carica fino a:</b>	si intende la data di scadenza del mandato.
<b>Lista:</b>	indica M/m a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza ("M") o da una minoranza ("m")
<b>Indip. da Codice:</b>	È indicato con "•" se il Sindaco effettivo può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.
<b>Partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale:</b>	in questa colonna è indicata la partecipazione del sindaco alle riunioni del Collegio Sindacale nel corso dell'Esercizio di Riferimento (è indicato il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare dall'assunzione della carica nel Collegio Sindacale; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
<b>Numero altri incarichi:</b>	è indicato il complessivo di altri incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal sindaco presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V (S.p.A.), VI (S.A.p.A.) e VII (S.r.l.) del codice civile rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis del TUF. L'elenco completo degli incarichi, ai sensi dell'art. 144 <i>quinquiesdecies</i> del Regolamento Emittenti novellato con delibera CONSOB n.17326 del 13 maggio 2010, è pubblicato dalla stessa CONSOB e disponibile sul sito Internet di tale Autorità ( <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> ).

(6) Le disposizioni dell'art. 144 *quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti non si applicano al Sindaco effettivo, secondo quanto previsto dal comma 3 *bis* dello stesso articolo, in quanto tale Sindaco effettivo ricopre la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

## Allegato 1

# Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art. 123 *bis*, comma 2, lett. b), del TUF)

### Premessa

Il Gruppo Terna ha predisposto il “[Modello di controllo 262](#)” che sovrintende la redazione del bilancio al fine di rilasciare le attestazioni richieste dai commi 2 e 5 dell’art. 154 *bis* del TUF con l’obiettivo di contribuire alla valutazione del “Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi” (di seguito SCIGR).

Il “[Modello di controllo 262](#)” deve essere considerato unitamente al “Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi”, in quanto elementi del medesimo “sistema” descritto nelle “Linee Guida – Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi del Gruppo Terna”, approvate dal Consiglio di Amministrazione (ultimo aggiornamento 19 dicembre 2012). Nelle suddette Linee Guida il SCIGR viene riconosciuto come “l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi per una conduzione dell’impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l’assunzione di decisioni consapevoli”.

Le disposizioni della Legge 262 (del 28 dicembre 2005 successivamente modificata dal Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006) relative al SCIGR che sovrintende la redazione del bilancio hanno l’obiettivo principale di assicurare che l’informativa finanziaria fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa, in accordo con i principi contabili di generale accettazione.

Sulla base del dettato dell’art. 154 *bis* del TUF, il SCIGR che sovrintende la redazione del bilancio, impegnando attivamente tutte le funzioni aziendali, si concentra sugli obiettivi di affidabilità dell’informativa finanziaria perseguiti attraverso la predisposizione di adeguate “procedure amministrativo-contabili” e la verifica dell’effettiva applicazione delle stesse.

La definizione del perimetro di riferimento e la definizione dei processi da analizzare (attività di *scoping*) svolte sono aggiornate dal Dirigente Preposto (di seguito anche “DP”) almeno una volta l’anno, al fine di analizzare, individuare e considerare le variazioni che hanno impatto sul SCIGR e integrare/modificare di conseguenza le procedure amministrativo-contabili.

Tale aggiornamento è documentato al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

### Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

L’approccio di analisi del SCIGR che sovrintende la redazione del bilancio adottato da Terna si basa su una duplice modalità di analisi:

#### Analisi a livello di Entità

Analisi complessiva (sintetica) a livello di singola società del Gruppo con riferimento ai 5 elementi che compongono il CoSO Report, con un focus specifico sull’adeguatezza dell’informativa finanziaria; si tratta in sostanza dell’analisi delle componenti infrastrutturali del SCIGR (le attività di vigilanza svolte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*, dal Collegio Sindacale, nonché le politiche aziendali e di Gruppo generali ecc.) condotta in termini generali, ma con un particolare focus sui riflessi riguardanti la qualità delle informazioni economico-finanziarie. L’istituzione, il mantenimento e la valutazione del SCIGR a livello di entità sono a cura dei responsabili delle diverse Direzioni aziendali (management), per quanto di rispettiva competenza, coerentemente con la struttura della “entità” analizzata.

L'obiettivo dell'analisi a livello di entità è quello di individuare eventuali carenze dei controlli generali a livello di entità che renderebbero potenzialmente inefficace anche la migliore articolazione dei controlli a presidio dei processi.

La valutazione viene espressa con la tecnica del confronto (*benchmarking*) rispetto a prassi di riferimento definite o richiamate da organismi istituzionali oppure con *best practice* internazionali adottate da realtà comparabili con il Gruppo Terna.

Questa metodologia è applicata mediante la compilazione di una check list articolata sulle cinque componenti del Sistema di Controllo (Ambiente di Controllo, Valutazione dei Rischi, Attività di Controllo, Sistema Informativo e Flussi di Comunicazione, Monitoraggio), sviluppate in specifici obiettivi di controllo.

I controlli sono valutati sulla base dei seguenti requisiti, laddove applicabili:

- esistenza dello strumento di controllo (struttura organizzativa, struttura normativa, processo);
- comunicazione adeguata dell'esistenza dello strumento di controllo individuato a tutta la popolazione di riferimento;
- comprensione da parte del personale aziendale del proprio ruolo e delle responsabilità nell'implementazione dello strumento di controllo identificato;
- monitoraggio adeguato ed efficace dello strumento di controllo;
- supporto da parte del management nell'implementazione dello strumento di controllo;
- applicazione, ossia azioni intraprese dal management volte a far rispettare lo strumento di controllo implementato.

#### *Analisi a livello di singolo Processo*

Analisi dei processi rilevanti attraverso la predisposizione di matrici che definiscono, per ciascuna attività, i principali rischi sull'informativa finanziaria e i relativi controlli volti a mitigarli.

L'analisi a livello di processo consente di valutare il disegno e l'operatività dei controlli residenti sui processi e sottoprocessi aziendali da cui trae origine l'informativa finanziaria.

Presupposto per effettuare tale analisi è la predisposizione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato/bilancio semestrale abbreviato, che prevedono l'esecuzione di specifiche attività di controllo a presidio dei rischi di errori di bilancio significativi nello sviluppo dei processi.

L'analisi a livello di processo e la successiva predisposizione delle procedure amministrative e contabili richiede la selezione dei "processi rilevanti". A tale proposito è necessario effettuare uno "scoping" specifico sia per identificare le società del Gruppo "singolarmente rilevanti" ai fini del SCIGR e le relative voci di bilancio significative, sia per associare le informazioni significative ai processi.

La rilevanza dell'informativa finanziaria è valutata con riferimento al possibile effetto che la sua omissione o errata rappresentazione può determinare nelle decisioni dei soggetti cui la stessa è comunicata tramite il bilancio. Al riguardo rilevano parametri di ordine quantitativo, di norma definiti in termini percentuali rispetto alla media degli utili ante imposte relativi agli ultimi cinque esercizi, metodologia che consente di normalizzare il parametro, nonché di ordine qualitativo, ovvero *risk based approach*, in grado di rendere rilevante un'informazione, anche se di ammontare inferiore al livello di rilevanza individuato.

L'individuazione delle informazioni significative viene quindi effettuata attraverso la combinazione di parametri quantitativi, legati al livello di significatività definito per il Gruppo Terna, e qualitativi, legati alla rischiosità specifica su aree di bilancio o note informative.

L'individuazione dei parametri qualitativi consiste nel considerare eventuali "fattori" che rendono significativi alcune società e di conseguenza i conti, anche se questi di per sé non eccedono la soglia di materialità. Gli investitori infatti potrebbero guardare con interesse ad alcuni conti di bilancio che rappresentano un'importante misura di performance o un rilevante indicatore per il settore di appartenenza.

L'associazione delle informazioni identificate come significative per i relativi processi alimentanti consente di concentrare le attività di rilevazione su quei processi che possono determinare errori significativi circa l'informativa finanziaria.

Ogni informazione/voce di bilancio significativa selezionata deve essere associata ai processi che contribuiscono alla sua formazione, al fine di determinare i processi significativi.

Dopo aver definito, sulla base dei parametri quantitativi e qualitativi, le informazioni significative e aver selezionato i processi rilevanti, il DP aggiorna e/o predisporre nuove matrici "attività rischi e controlli" che rappresentano le procedure amministrativo-contabili per valutarne l'adeguatezza e l'effettiva applicazione (valutazione del disegno e dell'operatività).

A tal fine effettua l'analisi dei processi rilevanti attraverso i seguenti passi operativi:

- definizione e analisi delle attività che compongono i processi ("mappatura");
- individuazione e valutazione dei rischi propri di ciascuna attività e loro associazione agli obiettivi di controllo;
- identificazione e valutazione dei controlli esistenti;
- valutazione dell'operatività dei controlli esistenti.

L'analisi delle attività che compongono i processi ("mappatura") è finalizzata alla chiara identificazione dell'iter formativo del dato o del commento da rappresentare in bilancio, dalla rilevazione dell'evento iniziale che lo origina fino al suo inserimento nei prospetti contabili o nelle note.

La mappatura delle attività che compongono i processi è funzionale all'obiettivo ultimo di istituire i controlli lungo l'intero iter formativo del dato o delle note di commento al bilancio in grado di assicurare che l'informazione con impatto amministrativo sia raccolta, elaborata e trasmessa correttamente e tempestivamente.

Per ogni processo, ai fini della mappatura e della successiva associazione dei rischi e dei controlli, devono essere individuati degli elementi "chiave" utili ai fini dell'individuazione dei rischi e dei controlli esistenti.

La verifica sull'efficacia del disegno e sull'effettiva operatività dei controlli "chiave" è svolta attraverso l'attività di *testing*, ovvero il monitoraggio per le finalità di cui all'art. 154 *bis* del TUF, effettuata da parte di una struttura dedicata, utilizzando tecniche di verifica e di campionamento riconosciute dalle *best practice* internazionali.

La valutazione dei controlli, laddove ritenuto opportuno, può comportare l'individuazione di controlli compensativi, azioni correttive e piani di miglioramento. I risultati delle attività sono sottoposti all'esame del DP e da questo comunicati ai vertici aziendali.

## Ruoli e Funzioni coinvolte

### Dirigente Preposto

In relazione alle responsabilità che gli sono attribuite:

- aggiorna annualmente la definizione del perimetro e dei processi rilevanti, tenendo conto dei fattori di cambiamento/rischio comunicati dai Direttori di Terna S.p.A. e dal management delle imprese singolarmente rilevanti;
- predispone gli aggiornamenti del "Modello di controllo 262" e del "Regolamento del Dirigente Preposto" d'intesa con l' "Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi";
- predispone e aggiorna adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato;
- relaziona periodicamente all'Amministratore Delegato, anche nella qualità di "Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi", circa:
  - a) le attività eseguite al fine di monitorare l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, e le criticità emerse;
  - b) gli *Action Plan* correttivi definiti per il superamento delle criticità emerse, e i risultati ottenuti;
  - c) l'adeguatezza dei mezzi e delle risorse messe disposizione del DP, e le modalità d'impiego;
- cura, con la collaborazione di tutti i Direttori, l'attuazione degli *Action Plan* correttivi e, con la collaborazione della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, la diffusione delle procedure amministrative e contabili;
- supporta i Direttori e il management delle imprese singolarmente rilevanti nell'esecuzione delle attività operative, di controllo e di *reporting* di propria competenza.

Il DP può avvalersi dell'assistenza di qualificate società esterne con personale professionale specializzato per lo svolgimento di attività di valutazione del disegno e dell'operatività dei controlli delle procedure amministrative e contabili.

### Internal Audit e Risk Management

Hanno la responsabilità di:

- inviare al DP le relazioni periodiche predisposte e le relazioni redatte a fronte di specifiche necessità riguardanti l'operatività e l' idoneità del SCIGR, nonché supportare il DP nella valutazione del corretto funzionamento del sistema dei controlli interni e dei relativi meccanismi di governo dei rischi, ivi incluse eventuali implementazioni di carattere informatico;
- coordinarsi con il DP nell'ambito della definizione del Piano Annuale di audit, per la parte riguardante i processi amministrativo-contabili;
- fornire al DP un idoneo flusso informativo, relativamente ai risultati delle attività connesse ai rispettivi piani di verifiche attinenti le responsabilità del DP, nelle modalità condivise;
- nel caso di coinvolgimento per le specifiche attività di *testing*, assicurare la necessaria collaborazione e le eventuali modifiche al programma di audit e alla definizione delle priorità anche, se necessario, con l'intervento dell'Organo Amministrativo Delegato.

### I Direttori di Terna S.p.A.

Hanno la responsabilità di:

- coordinare i responsabili dei singoli controlli, anche delle controllate, nell'esecuzione dei controlli di competenza;
- coordinare i responsabili dei singoli controlli, anche delle controllate, nella predisposizione e nell'attuazione degli *Action Plan*;
- favorire l'attività del DP e l'accesso a tutti i documenti/informazioni utili allo svolgimento delle sue attività;
- predisporre e inviare, nei tempi previsti dal calendario di *reporting*, le attestazioni relative al disegno dei controlli e alla loro operatività.



### *Il Direttore Risorse Umane e Organizzazione*

Ha la responsabilità di:

- supportare il DP nella predisposizione e nell'aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili;
- supportare il DP e le Direzioni/Funzioni del Gruppo Terna nella corretta implementazione degli *Action Plan*, che possono dar luogo a modifiche di carattere organizzativo. A tal proposito il DP viene informato preventivamente in ogni caso sulle modifiche di carattere Organizzativo.

### *Il management delle società singolarmente rilevanti*

Ha la responsabilità di:

- coordinare i responsabili dei singoli controlli nell'esecuzione dei controlli di competenza;
- valutare, in collaborazione con il DP, il SCIGR sull'informativa finanziaria della società singolarmente rilevante;
- predisporre e inviare, nei tempi previsti dal calendario di *reporting*, le attestazioni relative al SCIGR della società singolarmente rilevante.

Per consentire al DP e agli organi amministrativi delegati il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 154 *bis* del TUF è stato necessario definire un sistema di attestazioni interne "a catena" che ha l'obiettivo di assicurare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili redatte nell'ambito del "Modello di controllo 262", di predisporre e comunicare il Piano degli interventi correttivi, ove necessario, e di aggiornare le procedure stesse.

L'attestazione, resa al mercato con modello CONSOB, si basa quindi su un complesso processo valutativo che prevede:

- la raccolta di attestazioni interne "a catena" rilasciate sia dai Direttori di Terna S.p.A. sia dal management delle società singolarmente rilevanti. L'esistenza di un flusso di *reporting* periodico consente di effettuare la:
  - valutazione periodica del disegno dei controlli esistenti e il conseguente aggiornamento delle procedure amministrative e contabili;
  - valutazione dell'operatività dei controlli esistenti e la conseguente attestazione dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili;
  - valutazione delle carenze (assenza di controllo o non esecuzione del controllo) emerse con riferimento al loro impatto sull'informativa di bilancio;
- la valutazione dell'effettiva operatività delle procedure amministrativo-contabili svolta dal DP;
- la valutazione complessiva finale di adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili da parte dell'Amministratore Delegato e del DP. Tale attività è supportata sia dalla valutazione del disegno degli specifici controlli sia da quella della loro operatività di cui ai punti precedenti. Essa è quindi effettuata a livello complessivo con riferimento alla probabilità che, a seguito di una o più carenze significative, possa essersi verificato un errore di bilancio e al rischio che tale errore possa essere stato significativo.

Per supportare l'Amministratore Delegato e il DP nelle proprie valutazioni finali aventi a oggetto la concreta possibilità che si sia verificato un significativo errore di bilancio è possibile prevedere, a fronte di una o più carenze significative emerse, controlli e verifiche di tipo compensativo che, qualora producano esito positivo, pur in presenza di una o più carenze significative identificate in modo specifico dalle linee, consentano all'Amministratore Delegato e al DP di emettere la propria relazione senza rilievi; le eventuali carenze significative evidenziate dal processo di valutazione devono essere comunicate tempestivamente, unitamente agli esiti dei controlli compensativi eseguiti dall'Amministratore Delegato e dal DP, al Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance*, all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale di Terna S.p.A.



A cura di Terna S.p.A. - Divisione Corporate Affairs

**Direzione Affari Legali e Societari**  
**Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione**

[Progetto editoriale](#)  
Interno Otto, Roma

[Revisione testi e traduzione](#)  
Intrawelt s.a.s., Porto Sant'Elpidio





[www.terna.it](http://www.terna.it)

00156 Roma Viale Egidio Galbani, 70

Tel +39 06 83138111